XVII LEGISLATURA

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Allegati

Seduta n. 8 di giovedì 26 marzo 2015

INDICE

Confindustria Radio Televisioni - posizione 4

Medialaws - documento di sintesi 16

Medialawa - Allegato A 28

Testo a fronte 52

Premessa.

Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è onorata di partecipare alla consultazione pubblica sulla bozza di "Dichiarazione dei Diritti in Internet", un'iniziativa particolarmente importante per l'esercizio consapevole dei diritti relativi alla Rete, e quindi per il futuro digitale dei cittadini e delle imprese, che mette l'Italia all'avanguardia sul panorama europeo e internazionale, in un momento di forte discontinuità tecnologica, dei modelli imprenditoriali, della produzione e del consumo.

L'auspicio è pertanto che il documento possa costituire uno stimolo parlamentare e sostanziarsi in un atto di indirizzo governativo che, portando la Carta all'attenzione dei consessi internazionali competenti, avvii un processo normativo multilivello in grado di superare le marcate asimmetrie normative e regolamentari (e quindi competitive) tra operatori tradizionali e nuovi operatori su Internet, inediti per dimensioni, risorse economiche e finanziarie, capitalizzazione di Borsa e pervasività sui mercati. La Carta dei Diritti in Internet non può che collocarsi in questo scenario e ambire a rappresentare un contributo su principi a cui tutti debbono sottostare, al fine di individuare nuovi quadri normativi che possano favorire la costruzione di un "level playing field" (un livellato campo di gara) essenziale tra operatori che insistono su uno stesso mercato.

CRTV intende quindi ringraziare la "Commissione per i Diritti e i Doveri relativi a Internet" e in particolare la Signora Presidente Onorevole Laura Boldrini che ci ha accordato l'opportunità di partecipare alla Commissione (il cui richiamo nominalistico sia ai diritti che ai doveri costituisce in sé una garanzia di metodo) alcune osservazioni e appunti migliorativi sull'articolazione dei principi contenuti nella bozza di Carta.

Gli Associati di CRTV non sono infatti solo "broadcaster" tradizionali, bensì operatori evoluti che si sono mostrati in grado di adattarsi ai cambiamenti di mercato e alle nuove tecnologie tanto tramite il lancio di propri siti web e web TV, quanto mediante l'utilizzo della tecnologia IP per la fornitura di propri servizi. A mero titolo di esempio, possiamo citare il portale rai.tv (e le relative APP per dispositivi mobili e widget per Smart Tv e STB), il portale Videomediaset.it, il servizio Mediaset Rewind, le piattaforme OTT Infinity e Premium Play, il portale Rivedila7 e l'applicazione La7 On Demand. Oltre a Sky Go per la fruizione in mobilità, Sky on demand per i decoder collegati alla rete e Sky Online (OTT puro).

Le osservazioni che CRTV qui formulate sono quindi volte a individuare **aree di miglioramento e rafforzamento** e pertanto tese:

- ad affermare il **principio di neutralità tecnologica**, che implica anche una pari considerazione delle diverse tecnologie;
- ad **evitare il rischio di un favore aprioristico** verso una forma di business rispetto all'altra;
- a sottolineare la **necessità di un quadro giuridico multilivello sufficientemente flessibile, ed al tempo stesso certo**, per cittadini e inprese.

Sotto questo profilo, è necessario partire da alcune considerazioni sulla natura giuridica della Dichiarazione per poi addentrarci su alcuni punti specifici.

1. La natura giuridica della Dichiarazione

E' necessaria una preliminare riflessione sulla natura giuridica della Dichiarazione dei diritti in Internet. Il documento posto a consultazione non fornisce infatti indicazioni univoche, sia nel preambolo che nei singoli articoli.

L'art. 1, ad esempio, esordisce affermando che "*Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi*", così alludendo ad un testo avente natura subordinata sia al diritto dell'Unione, sia alla Costituzione.

Non è chiaro se ciò significhi che la Dichiarazione abbia natura sovraordinata rispetto alle altre fonti. Al tempo stesso, l'uso del plurale "costituzioni" (unitamente ai vari richiami ad una dimensione necessariamente sovranazionale delle regole relative ad Internet) fa pensare ad un **testo non normativo, ma di principio** con una valenza internazionale-europea (come del resto confermato durante i lavori della Commissione).

Il **comma 2 dell'art. 1** parrebbe introdurre un criterio interpretativo specifico riferito ai "diritti", e quindi non alla sola Dichiarazione, bensì alle norme, in ipotesi sovra-ordinate (europee e costituzionali) attributive dei diritti, dando luogo all'apparente antinomia di una **fonte subordinata che sancisce un criterio interpretativo specifico di disposizioni contenute in fonti sovra-ordinate**.

Nel senso di un rango sovra-legislativo della Dichiarazione sembrerebbe deporre anche l'**ultimo comma dell'art. 14**.

Il **comma 3 dell'art. 1** parrebbe, a sua volta, introdurre un generale criterio specifico di **bilanciamento tra diritti soggettivi relativi ad Internet ed altri diritti fondamentali,** con una disposizione che potrebbe incidere in via diretta (e restrittiva) su **diritti costituzionalmente garantiti,** dei quali rischia di doversi postulare **la recessività rispetto ai "diritti relativi a Internet":** ad esempio, i diritti alla salute, al lavoro, all'istruzione (citata dall'art. 13 solo come "educazione all'uso di Internet"), al risparmio, alla protezione della vita familiare etc., **in quanto non citati dal comma 3 come possibile oggetto di bilanciamento** (è appena il caso di ricordare che una tale lettura richiederebbe una legge di revisione costituzionale e/o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.)

Identiche considerazioni valgono per l'**art. 12, comma 2**, che sembrerebbe garantire una (quasi assoluta) libertà di manifestazione del pensiero in Internet che trova argine solo nella "*tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza*".

Per converso **la libertà di manifestazione del pensiero** (oggetto di una ricca giurisprudenza, anche costituzionale) **non può che essere la medesima, quale che sia la tecnologia che ne consente la circolazione** (v. infra paragrafo 2).

2. La necessità di garantire l'eguaglianza tra i *media*

La bozza di Dichiarazione assume che Internet renda necessarie **regole di garanzia, specifiche**. Tuttavia la tradizione del costituzionalismo occidentale, in materia di libertà di manifestazione del pensiero e non soltanto, si basa sul **principio di neutralità rispetto all'evoluzione tecnologica**. Le libertà costituzionali aspirano alla perpetuità e sono sancite proprio per essere esercitate con qualsiasi mezzo tecnologico.

L'art. 21, comma 1 della nostra Costituzione è un esempio significativo. E' infatti appena il caso di ricordare che **questa norma già tutela Internet attraverso la previsione della categoria residuale "ogni altro mezzo di diffusione.**

Invenzioni come il telegrafo, la radio, la televisione non hanno reso necessari aggiornamenti delle Carte costituzionali o delle carte internazionali dei diritti che, nella stragrande maggioranza dei casi, nemmeno le menzionano. Volendo guardare fuori dai nostri confini, giova infatti ricordare che la Dichiarazione del 1789 si è dimostrata strumento più che valido per salvaguardare la libertà di manifestazione del pensiero in Internet, contro le violazioni ravvisate dal *Conseil Constitutionnel* in relazione alla prima versione della legge "Hadopi". Allo stesso modo, il Primo emendamento della Costituzione Federale USA è stato applicato, dalla Corte Suprema, contro le restrizioni del Communications Decency Act.

L'affermazione del preambolo della bozza di Dichiarazione, secondo cui "*Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale*" non appare nel solco della suddetta tradizione costituzionale in cui la Carta viceversa non può che inserirsi, una tradizione che si è dimostrata storicamente idonea ad assicurare la valenza democratica e sociale di tutti i *media*.

E' opinione di CRTV che non possano essere stabilite gerarchie o aree di diritto speciale nell'ambito dei *media*; è da sottolineare infatti il ruolo democratico e sociale che tutti i *media* (in testa la radiotelevisione pubblica e privata) hanno svolto nella storia democratica Italiana; Internet può quindi svolgere, con le sue particolarità tecnologiche, un'analoga funzione nel rispetto delle regole fondamentali che già disciplinano tutti i *media*, su un piano di assoluta parità ed eguaglianza.

Proposta (v. sub 3. Neutralità della Rete)

- Prevedere un richiamo espresso al principio di uguaglianza tra i media come conseguenza del principio di neutralità tecnologica che deve estendersi anche agli strumenti di indicizzazione e ricerca su Internet

3. Internet e il principio di legalità

Se, in linea generale, non può essere negato che esistano problemi di salvaguardia di interessi generali e di diritti soggettivi su Internet, si ritiene che tali problemi debbano essere affrontati non dando vita ad un diritto speciale di Internet, bensì **ribadendo in sede applicativa la soggezione paritaria di tutti i media, e quindi anche della Rete, alle regole del diritto**.

Ciò vale anche Internet soggetta alle regole di diritto in quanto media; in nessun caso la scelta di una tecnologia rispetto ad un'altra può infatti condurre ad un diverso grado di scrutinio circa la possibile violazione dei diritti soggettivi.

Questa considerazione generale vale sui piani della **salvaguardia del pluralismo e della libertà di concorrenza, del diritto penale, della fiscalità, delle regole di garanzia della proprietà intellettuale e dei diritti della personalità.**

Se uno sforzo è allora necessario, riguarda soprattutto il tema delle **modalità applicative delle regole, sui piani dell'applicazione trans-nazionale**, **del processo**, **del procedimento amministrativo** e dei relativi provvedimenti conclusivi, che debbono essere concretamente idonei a garantire effettiva tutela ai principi ed ai diritti soggettivi lesi, a prescindere dalla "forza tecnologica" di cui dispone l'autore della violazione.

E qualora si pervenga alla conclusione, per molti versi auspicabile, che sia necessaria una **regolamentazione più flessibile e meno rigida**, questa deve evidentemente valere **per tutti i "media"**.

Proposta (v. sub 14. Criteri per il Governo della Rete)

- Prevedere una clausola di salvaguardia con espresso rinvio al principio di legalità e quindi alla tutela del pluralismo informativo, della libertà di concorrenza, della proprietà intellettuale e dei diritti della personalità.
- Prevedere l'espressa previsione delle formazioni sociali tra i soggetti destinatari della Carta.

4. Internet e le modalità di produzione di regole

Alcuni passaggi della bozza di Dichiarazione sembrano assumere che Internet renda necessario intervenire sulle stesse modalità di produzione delle regole di diritto.

L'**art. 14**, in particolare parrebbe ventilare forme di procedimento legislativo specifico per Internet, che garantiscano "il coinvolgimento" e "la partecipazione diffusa" dei "soggetti che operano in Rete", secondo modalità distinte rispetto ai meccanismi di partecipazione democratica

e di rappresentanza politica; il preambolo sembrerebbe poi riferirsi ad forme di democrazia diretta, mediante il riferimento a maggiori possibilità di "intervento diretto delle persone nella sfera pubblica".

Nella tradizione costituzionale occidentale, **i *media* operano al servizio della democrazia**, svolgendo indispensabili funzioni di **informazione del pubblico** e di **controllo sull'operato delle istituzioni**; al tempo stesso, essi rispettano, necessariamente, i meccanismi della rappresentanza democratica e di produzione di diritto attraverso di essa. Non appare condivisibile che un mezzo di comunicazione possa ambire a sostituirsi, o anche soltanto a proporsi di svolgere una funzione complementare rispetto a questi meccanismi.

CRTV condivide quindi le previsioni della bozza di Dichiarazione in materia di **accesso** e di **neutralità della Rete**[1] , le quali confermano regole già contenute in buona parte nella regolazione di settore, e **non consentono** a nostro avviso **di essere interpretate nel senso di delegare ad Internet un ruolo "eccezionale" con riferimento all'esercizio dei diritti politici, o al procedimento legislativo**.

Anche sotto questo profilo, quindi, i diversi *media* e quindi anche Internet non possono che continuare ad essere soggetto alle medesime regole fondamentali.

Proposta (v. sopra n. 3)

5. Internet, il pluralismo informativo, la libertà di concorrenza

La garanzia del pluralismo è un tema cruciale del diritto costituzionale dei *media* ed anche in questo caso, gli standard di valutazione dovrebbero essere i medesimi

L'**art. 14, comma 2**, afferma, in termini generalissimi che "*Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica*".

Il "carattere aperto e democratico" di Internet è, tuttavia, una petizione di principio. Le analisi *antitrust* e regolatorie sino ad oggi condotte mostrano che anche i mercati delle attività

[1] Sul piano comunitario giova ricordare che nella dichiarazione del 18 dicembre 2009 n. C 308, la Commissione europea ha precisato come sia della massima importanza conservare l'apertura e la neutralità di internet, rafforzare i correlati requisiti di trasparenza e conferire strumenti di salvaguardia alle Autorità nazionali di regolamentazione per prevenire il degrado dei servizi e intralci o rallentamenti del traffico sulle reti pubbliche. La Commissione intende sorvegliare da vicino l'attuazione di queste disposizioni negli Stati membri, riservando una particolare attenzione al modo in cui sono tutelate le libertà dei cittadini europei sulla rete nella propria relazione sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

telematiche sono spesso caratterizzati da un altissimo grado di concentrazione, tanto in ambito locale che su scala mondiale, in determinati casi superiore a quello dei *media* tradizionali.

La "forza economica" (che deriva dalla forza tecnologica) dei grandi attori globali di Internet, peraltro, non dà luogo necessariamente a condizionamenti della "disciplina" della stessa Rete, vale a dire a pressioni sui decisori istituzionali bensì si traduce nell'imposizione di fatto di **"colli di bottiglia" concorrenziali**, che condizionano il comportamento degli altri soggetti di mercato, o di **strumenti di orientamento dell'utenza**, idonei ad influire in modo importante sulla formazione e la circolazione delle opinioni.

La **neutralità dei motori di ricerca** è l'esempio più significativo. L'informazione presente su Internet, tendenzialmente infinita, subisce l'influenza derivante dal funzionamento degli strumenti di reperimento: le scelte dei motori di ricerca possono rendere enormi masse di informazione tendenzialmente irreperibili, con evidente condizionamento dei meccanismi di formazione delle opinioni dell'utenza.

Internet necessita, come gli altri *media*, di regole efficienti di salvaguardia della concorrenza e del pluralismo; a questo scopo, è opportuno da un lato ripensare discipline obsolete basate su specificità di singoli mezzi di comunicazione, come stampa e radiotelevisione, nate in un'epoca analogica e dall'altro far sì che i meccanismi *applicativi* (e non le regole fondamentali) delle discipline antitrust e di tutela del pluralismo siano adeguati alle caratteristiche proprie del nuovo "ecosistema Internet".

In questo senso ricordiamo che CRTV è intervenuta a sostegno di AGCom nel ricorso amministrativo intentato da Google dinanzi al TAR Lazio contro la delibera 397/2013 volta a rendere effettiva l'applicabilità alle attività via Internet delle regole di tutela del pluralismo contenute all'art. 43 del TUSMAR. La delibera in particolare obbliga le concessionarie di pubblicità "online" a comunicare i propri dati di bilancio (ricavi) in occasione dell'Informativa Economica di Sistema (IES) che alimenta il SIC (Sistema Integrato delle Comunicazioni) rilevando quindi sulla dimensioni del sistema. Si tratta ora di attendere le decisioni nel giudizio amministrativo avviato a sentenza nelle scorse settimane.

Il carattere aperto e democratico di Internet non ha quindi una connotazione assiomatica, ma deve essere garantito attraverso il più fermo contrasto a qualsiasi strategia elusiva delle regole che già esistono.

Proposta (v. sopra n. 3)

6. Accesso a Internet e neutralità delle politiche pubbliche di promozione

L'**art. 2** della bozza di Dichiarazione ipotizza un "diritto di accesso ad Internet", che dovrebbe costituire oggetto di politiche pubbliche di sostegno (comma 4).

Come più volte ribadito, Internet deve infatti competere con gli altri *media*, in particolare audiovisivi, in condizione di piena parità, senza discriminazioni di sorta né a favore né contro. Postulare una *speciale* valenza democratica di Internet, che giustifichi politiche di particolare favore ad indiretto discapito di altri *media*, porrebbe la Dichiarazione stessa in contrasto con il principio di eguaglianza e con le regole fondamentali del diritto europeo.

A questo proposito è appena il caso di ricordare che qualsiasi politica pubblica di promozione di Internet, a livello infrastrutturale o di utenza, deve tra l'altro rispettare le regole europee in tema di aiuti di Stato, al pari di quanto accaduto a più riprese con riferimento ai servizi radiotelevisivi.

Proposta (v. sub 2. Diritto d'accesso)

- Prevedere un riferimento esplicito al principio di uguaglianza tra media e la conseguente neutralità delle politiche di promozione tra media

7. Internet e la proprietà intellettuale

La bozza di Dichiarazione non contiene il minimo cenno alla proprietà intellettuale, nonostante questa sia espressamente riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e costituisca parte integrante delle politiche di promozione della cultura di cui all'**art. 9, comma 1, Cost**.

La bozza esalta correttamente la capacità di innovazione propria di Internet, ma sorvola del tutto sui **gravi danni che la pirateria telematica continua ad apportare agli investimenti realizzati dai *media***, non solo radiotelevisivi, ma anche cinematografici e creativi in generale, per valorizzare la produzione audiovisiva.

La televisione rappresenta tuttora, per sua propria vocazione, e non tanto per effetto di specifici vincoli normativi di fonte europea**, la fonte di gran lunga prevalente di finanziamento della produzione audiovisiva nazionale ed europea. Allo stesso modo, la televisione fornisce tuttora i principali mezzi finanziari allo sport professionistico.** Questa funzione, di fondamentale importanza sociale, è gravemente minacciata dalla pirateria telematica[2], favorita da una

[2] Ricordiamo che l'art. 8 della direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione stabilisce che gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi. Nella sentenza n. 70 del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione Europea in materia di sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche ha chiarito

subcultura che vorrebbe la proprietà intellettuale recessiva rispetto ad una generica libera diffusione di opere dell'ingegno in Rete.

Internet può e deve svolgere un'importante funzione sociale, anche sul piano della promozione della creatività, ma ciò potrà davvero avvenire nel rispetto delle regole di diritto, incluse quelle che proteggono la creatività. Questo obiettivo, come già detto, rende necessario non certo un diritto speciale di Internet, ma soltanto **l'adeguamento dei meccanismi *applicativi* di regole che già esistono.**

Il recente intervento regolamentare dell'AGCom a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (Copyright online) rappresenta un primo esempio positivo e significativo, che ha già condotto ad alcuni risultati di rilievo, senza che sia emerso, in concreto, un solo caso di lesione di libertà fondamentali [3].

Sull'importanza del tema del diritto d'autore da ultimo vogliamo citare per la sua particolare rilevanza il **documento di posizione del Governo Italiano a sostegno dello sviluppo del Mercato Unico Digitale** trasmesso proprio nei giorni scorsi alla Commissione Europea:

"**4. L'industria creativa: sostenere il diritto d'autore on-line e l'audiovisivo. Per un'efficace tutela del diritto d'autore nell'era digitale occorre bilanciare l'accesso alla conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e una adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche**".

Proposta (v. sub Preambolo)

- Prevedere un richiamo espresso alla necessità di un efficace contemperamento tra i diritti riconosciuti dalla Carta e il diritto d'autore che richiede un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, a prescindere dalle tecnologie impiegate per la fruizione.

8. Internet, responsabilità e diritti della personalità

Allo stesso modo, la bozza di Dichiarazione non contiene accenni al **principio di responsabilità,** che pure, nell'ottica democratica e liberale, rappresenta il necessario contraltare dei diritti e delle libertà.

che, in particolare in ambito digitale, in molti casi, gli intermediari che prestano servizi sono i più idonei a porre fine ad attività illecite poste in essere da terzi.

[3] Secondo la Corte di Giustizia dell'UE, sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non può desumersi da tale disposizione che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto. Come emerge, infatti, dalla sentenza del 29 gennaio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali: è compito delle Autorità e dei Giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d'autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.

L'**art. 21 Cost.** e la disciplina della stampa contenuta nella **l. 47/1948** costituiscono capisaldi significativi.

I meccanismi di produzione e diffusione dell'informazione in Internet, viceversa, si caratterizzano in alcuni casi per un espresso o tacito rifiuto di qualsiasi forma di responsabilità nella selezione e nel controllo delle informazioni stesse, con evidente pericolo sia per l'attendibilità delle fonti su cui si formano le opinioni, sia per i diritti dei terzi.

La bozza parrebbe non considerare questo fenomeno; al contrario, l'**art. 9 comma 1** introduce un **generalizzato diritto generalizzato all'anonimato**, **di difficile comprensione** nell'ambito di un sistema che dovrebbe fare della trasparenza uno dei suoi valori fondanti. Il **comma 2** del medesimo articolo riprende le linee fondamentali delle regole in tema di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tralasciando, però, che questa non garantisce in alcun modo il diritto all'anonimato.

CRTV ritiene che la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nella diffusione delle informazioni siano presupposti necessari affinché tutti i mezzi di informazione possano svolgere la propria funzione sociale e democratica nel rispetto dei valori costituzionali e dei diritti dei terzi. Ferma restando la garanzia della libertà di espressione, va infatti ricordato che l'anonimato è spesso utilizzato per la realizzazione di illeciti fra cui non solo le violazioni dei copyright, ma anche reati gravi quali il terrorismo, la pedofilia, etc.

L'adozione del principio di responsabilità (e quindi della mediazione, della selezione e del controllo professionale delle fonti) nel momento di diffusione delle notizie attribuisce quindi un garanzia in più al pluralismo delle voci e delle idee, rispetto alla grande massa di notizie reperibili su Internet. Una pratica connaturata all'esperienza storica dei "broadcaster" che merita di essere valorizzata anche sui nuovi media in un contesto globalizzato.

Quanto poi al tema dei **diritti della personalità**, strettamente connesso a quanto appena osservato, è invece affrontato dalla bozza principalmente nell'ottica del **controllo dell'individuo sui propri dati personali** (**artt. 5 e 8**), e dei limiti del trattamento dei medesimi, anche sotto i profili dell'attualità e della pertinenza (c.d. "diritto all'oblio": **art. 10**).

Viceversa, non compare alcuna esplicita garanzia dei diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, quasi sull'assunto secondo cui in Internet, a differenza dagli altri *media*, non esiste un dovere di chi diffonde informazioni di accertarne la verità, ma al contrario un **onere di ciascuno di auto-tutelare la propria reputazione in Rete, mediante l'esercizio dei diritti inerenti ai dati personali.**

Questa impostazione spingerebbe definitivamente la Rete verso il modello di informazione irresponsabile, sconosciuto all'esperienza giuridica delle democrazie occidentali. Il ruolo sociale e democratico dell'informazione, svolto da tutti i *media*, impone innanzitutto un'assunzione di responsabilità, che si traduce nell'**obbligo di accorta verifica delle fonti, nella selezione dell'informazione secondo un criterio di interesse pubblico, e nell'utilizzo di modalità formali comunque rispettose della dignità altrui e delle regole di convivenza civile.**

E' quindi necessario riaffermare, anche per Internet, che la diffusione di informazioni se, da un lato, rappresenta esercizio di un diritto fondamentale, dall'altro implica l'assunzione di responsabilità, a salvaguardia dell'interesse generale ad un'informazione corretta e di qualità, e dei diritti dei singoli individui che dall'informazione stessa possono essere ingiustamente pregiudicati. Internet dovrebbe essere quindi sottoposta alle regole fondamentali degli altri *media*, eventualmente con meccanismi applicativi che ne considerino le peculiarità.

Proposta (v. sub 9. Anonimato)

- Introdurre un esplicito richiamo al principio di responsabilità nell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Carta e nel rispetto principi costituzionali e dei diritti soggettivi dei terzi, al pari degli altri media.
- L'anonimato dovrebbe quindi essere ristretto a casi limitatissimi e circostanziati.

Proposta (v. sub 5. Diritto all'autodeterminazione informativa ; sub 8. Diritto all'identità)

- Ampliare la tutela dei diritti della personalità ai diritti all'onore, alla reputazione, all'identità personale, sottoponendo i legittimati passivi della Carta al principio di responsabilità e invertendo - in quest'ultimo caso – un preteso un onere di ciascuno di auto-tutela, mediante l'esercizio dei diritti inerenti ai dati personali.

9. Internet e regole di tutela dei dati personali

Per quanto concerne l'aspetto della **tutela dei dati personali**, la bozza ribadisce regole già presenti nella disciplina europea ed interna; tra gli aspetti controversi, **il c.d. "diritto all'oblio"** meriterebbe maggiori approfondimenti.

In particolare la bozza tuttavia dovrebbe tenere in maggior conto un aspetto assai significativo, emerso in negli ultimi sviluppi dei servizi erogati in rete, vale a dire la dimensione dello **scambio tra l'apporto di dati personali, da parte dell'utente, e l'accesso del medesimo ai servizi.** I dati personali sono infatti ormai divenuti la moneta immateriale con cui l'utente remunera la maggior parte dei servizi mediante cui egli riceve e comunica informazioni in Rete.

A questo proposito segnaliamo che CRTV nei prossimi mesi sosterrà una ricerca universitaria interdisciplinare mirata che scandagli e dimensioni proprio questo fenomeno, cercando di sintetizzare indicazioni utili al legislatore.

Soltanto in apparenza servizi come i "**social network",** i **motori di ricerca**, **numerose APP**, vengono forniti in modo gratuito; **in realtà, i medesimi servizi vengono remunerati dall'utente tramite la comunicazione al gestore di propri dati personali**, che il medesimo gestore utilizza in proprio, con finalità lucrative, o cede a terzi, anche in forme variamente aggregate, a titolo oneroso.

I principali *business* di Internet, che generano imponenti fatturati, si basano proprio sulla raccolta e lo sfruttamento di masse di dati personali senza precedenti per quantità, livello di dettaglio, ampiezza socio-economica e geografica (**c.d. profilazione**).

La massima parte dell'utenza è del tutto ignara di questo valore di scambio dei dati personali; lo stesso scambio, del resto, rimane in larga misura non regolato [4], poiché ad esso si applicano soltanto le norme generali in tema di tutela dei consumatori, e la disciplina di tutela dei dati personali che, tuttavia, è modellata secondo lo schema del diritto esclusivo, ed in particolare del diritto della personalità, e non tiene conto, se non in minima parte, della dimensione dello scambio economico tra dati personali ed accesso a servizi telematici.

Per converso, invece, qualsiasi tentativo di profilazione dei clienti da parte dei "broadcaster" è stato sin qui sottoposto a rigoroso scrutinio da parte dell'Autorità competente, di fatto negando alle emittenti televisive quanto gli operatori attivi su Internet svolgono ordinariamente, senza controllo. La lacuna indicata potrebbe essere colmata anche in questo caso puntando ad una regolamentazione se si vuole meno dettagliata, ma basata sugli stessi principi per tutti i *media*.

In chiusura auspichiamo che il recente accordo raggiunto tra il Garante per la Protezione dei dati e Google (che prevede proprio il consenso dell'utente alla profilazione dei dati per poter accedere ai propri servizi quali motore di ricerca, posta elettronica, diffusione di filmati e social network) possa costituire un precedente in termini di riconoscimento dei principi generali della materia all'ecosistema Internet.

Proposta (sub 11. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme)

- Prevedere un riferimento esplicito al diritto di essere informati dell'uso dei propri dati utilizzati su Internet per avere accesso a servizi, APP, piattaforme social, motori di ricerca etc. (consenso informato alla profilazione).

* * * * *

[4] "Ad abundantiam" ricordiamo che già oggi l'art. 20 della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come sostituito dalla direttiva 2009/136/CE, prevede che gli Stati membri possono richiedere che il contratto sottoscritto dal fornitore di servizi con l'utente contenga ogni informazione utile sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali e relativi al servizio fornito.

Profilo di Confindustria Radio Televisioni

Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani. L'Associazione, costituita nel giugno 2013, ha insediato i propri organi di governance nell'ottobre dello stesso anno. Ai soci fondatori Rai, Mediaset, Sky, La7, Telecom Italia Media e Frt si sono successivamente uniti Digicast, Discovery Italia, Giglio Group, Prima Tv, Qvc, Rtl 102.5, Rete Blu, Viacom International, Radio Italia e da ultimo la piattaforma Tivù, HSE24 e Elemedia (Gruppo editoriale l'Espresso). Sono inoltre associate di CRTV le maggiori Tv locali (attraverso l'Associazione Tv Locali aderente a CRTV) e radio nazionali e locali (Associazione Radio) mentre, tra gli aggregati, a DNG si sono aggiunti recentemente gli operatori satellitari SES Astra Italia e Eutelsat Italia.

Oggi CRTV rappresenta oltre il 90% del mercato, con una forza lavoro di circa 26.000 addetti diretti (oltre a 80.000 occupati stimati nell'indotto) ed esprime ricavi per circa 9 miliardi di Euro (stime CRTV 2013).

Obiettivo fondante di CRTV è la rappresentanza unitaria del settore sul piano istituzionale, legislativo e contrattuale. In particolare il 17/4/2014 è stato siglato l'accordo ponte del CCNL 2013/2014 per i dipendenti delle imprese radiotelevisive private che porterà al rinnovo del contratto collettivo.

CRTV collabora attivamente e su base regolare con tutti i Ministeri competenti, le Istituzioni Politiche e i Regolatori. CRTV intende così apportare il proprio concreto contributo alla costruzione di eque regole di mercato, condizione essenziale affinché l'intero settore continui a svolgere nel processo di ammodernamento del Paese l'importante ruolo che gli compete.

CRTV è membro della Association of European Radios (A.E.R.) ed è "sector member" dell' ITU (International Telecommunication Union).

Consultazione pubblica sulla Dichiarazione dei diritti in Internet

Con il presente contributo si intende sottoporre all'attenzione della Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet, istituita presso la Camera dei Deputati e presieduta dall'On.le Laura Boldrini, alcune osservazioni critiche elaborate dal Gruppo di lavoro formato da alcuni autori della piattaforma elettronica Medialaws.eu, diretta dal Prof. Oreste Pollicino e leader in Italia nell'approfondimento delle tematiche relative a diritto e policy dei nuovi media, in relazione alla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet (di seguito, anche la "Dichiarazione").

Obiettivo del presente documento di sintesi è sviluppare un insieme di rilievi e di proposte di modifica che possano consolidare le fondamenta del progetto di offrire a Internet una propria "carta dei diritti" e orientare le future, possibili evoluzioni di tale disegno verso una configurazione che possa garantire la massima effettività ai diritti ivi proclamati.

Da un punto di vista metodologico, si deve preliminarmente specificare che l'analisi di seguito proposta non costituisce espressione di un punto di vista unitario e omogeneo. All'opposto, e in ciò risiede, ad avviso dei redattori, la sua ricchezza, le argomentazioni che si esporranno a commento della bozza di Dichiarazione costituiscono la sintesi di vedute e opinioni anche profondamente diverse, che tuttavia sappiano restituire un quadro d'indagine analitico pur formulando valutazioni e proposte di diverso contenuto.

Giova inoltre precisare che il confezionamento di un report unitario in grado di rassegnare, per i diversi ambiti di interesse caratterizzanti la Dichiarazione, i più importanti profili critici giunge ad esito di una collezione di contributi a firma di autori diversi che hanno alimentato un confronto dialettico sui temi oggetto d'indagine. I contributi sono riportati nella loro integrità nell'Allegato al presente Documento, unitamente all'indicazione dei rispettivi autori.

Gli autori

MARCO BASSINI
Dottorando di ricerca in diritto costituzionale (Università degli Studi di Verona), Avvocato

MARCO BELLEZZA
Avvocato, Dottore di ricerca in diritto privato e nuove tecnologie

LUCA BELLI
Ricercatore presso il Center for Technology and Society - Fundação G. Vargas, Dottore di ricerca in *droit public*

CARLO BLENGINO
Avvocato, Fellow del Nexa Center for Internet & Society

CARLO MELZI D'ERIL
Avvocato, Dottore di ricerca in procedura penale

ORESTE POLLICINO
Professore associato di diritto pubblico comparato (Università Bocconi), Direttore del portale Medialaws.eu

MONICA ALESSIA SENOR
Avvocato, Fellow del Nexa Center for Internet & Society

GIULIO ENEA VIGEVANI
Professore associato di diritto costituzionale (Università degli Studi di Milano - Bicocca)

NICOLÒ ZINGALES
Assistant Professor (Tilburg University), Fellow del Center for Technology and Society - Fundação G. Vargas

Documento di sintesi sulla Dichiarazione dei diritti in Internet

1. Obiettivi e metodo della Dichiarazione dei diritti in Internet

Preliminarmente, si conviene tra i membri del Gruppo di lavoro che la Dichiarazione dei diritti in Internet oggetto di consultazione pubblica presenti senz'altro un elevato potenziale.

Si condivide, altresì, il carattere meritorio dell'iniziativa, la quale si confida possa costituire uno stimolo non solo per l'elaborazione di analoghi strumenti ad altri livelli, ma anche e soprattutto per una più consapevole riflessione sui temi che si collocano al centro della Dichiarazione.

Non sembra potersi escludere, tuttavia, che lo scenario tratteggiato dal documento sottoposto a consultazione si riveli, in realtà, puramente astratto.

Dibattuta è innanzitutto la funzione che la Dichiarazione mira a realizzare.

Al riguardo, è stato evidenziato che almeno due opzioni si offrono all'interprete.

Una prima via è quella di intravedere nella Dichiarazione un tentativo di "costituzionalizzare" Internet, ossia di radunare e proclamare in un unico documento una serie di norme e principi di generale accettazione e di cruciale importanza all'interno di un dato sistema giuridico al fine di definire un quadro generale per la *governance* di Internet. In questo modo, la Dichiarazione configurerebbe una sorta di *Magna Carta* in grado di definire il fondamento e al contempo il limite di eventuali norme di rango inferiore deputate alla sua implementazione.

Una seconda opzione interpretativa individua una prevalente finalità programmatica nella Dichiarazione, esaltando la natura perlopiù esortativa del contenuto dei suoi articoli. La funzione del documento, in altri termini, si risolverebbe nel guidare ogni futura attività di regolazione destinata a incidere sui diritti in rete.[1]

Alcuni commenti hanno evocato la distinzione tra le fonti di *hard law* e di *soft law* proprio per sottolineare la difficoltà, allo stato corrente, di collocare la Dichiarazione nell'ambito delle fonti dell'ordinamento positivo, data la sua formulazione, e la conseguente necessità di inquadrarla -all'opposto- tra i documenti di mero carattere programmatico ed esortativo per poterne trarre un'effettiva utilità. L'uso di questo binomio deve essere inquadrato esclusivamente in tale prospettiva, poiché -come è emerso tra i commenti- a stretto rigore nella fattispecie non è dato parlare né di *hard law* né di *soft law*, in quanto il documento oggetto di consultazione non può tecnicamente annoverarsi tra le fonti dell'ordinamento. La Dichiarazione, infatti, non costituisce né *law* né tantomeno un *bill,* derivando esclusivamente dagli sforzi, comunque apprezzabili, della Commissione, che rimane priva tuttavia di una legittimazione diversa dall'autorevolezza dei suoi Illustri Componenti.

Sul tema seguiranno ulteriori osservazioni nel paragrafo dedicato alla forma giuridica che la Dichiarazione ambisce a rivestire.

Stando al testo oggetto di consultazione pubblica, la Dichiarazione si prefigge l'obiettivo di conferire "fondamento costituzionale" nella dimensione sovranazionale ai diritti degli utenti di Internet e garantire i principi in virtù dei quali Internet ha permesso la proliferazione di idee, informazioni ed innovazione a livello globale e grazie ai quali la Rete possa continuare stimolare e la "corretta competizione e crescita in un contesto democratico". Appare un dato ormai consolidato, infatti, che Internet abbia acquisito un vero e proprio valore di servizio pubblico, come ha sancito il Consiglio d'Europa,[2] e pertanto i principi tecnici su cui si fonda la Rete, così come i diritti fondamentali che permettono a ogni individuo di partecipare attivamente ad Internet e di goderne i frutti, meritano di essere protetti.

---

[1] È stato in proposito osservato che sotto questo profilo la Dichiarazione si avvicinerebbe al modello di altre "fonti atipiche" diffuse nel diritto internazionale (quale ad esempio la Dichiarazione dei Diritti Umani), che sono servite da pietra miliare nel percorso di adozione di successive convenzioni.

[2] Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2007)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle misure volte a promuovere il valore di servizio pubblico di Internet.

Tuttavia, unitamente alle nuove opportunità di autodeterminazione individuale, l'emersione di Internet ha alimentato anche opportunità inedite di commissione di illeciti e di lesione di quegli stessi diritti fondamentali al cui esercizio Internet fa da sfondo. Al contempo, tutt'altro che remoto appare il rischio di forme di concentrazione di potere in capo ad attori privati, che evocano spettri a carattere feudale.[3]

Parallelamente, la dipendenza da intermediari privati al fine di accedere a Internet e di utilizzare qualsivoglia tipo di servizio fa sì che la regolazione contrattuale definita da tali intermediari – tramite contratti di adesione, le cui condizioni non sono negoziabili – incida direttamente sullo spettro dei diritti dell'utente.

In tale ottica, l'obiettivo di dotare di un "fondamento costituzionale" i principi e i diritti nella dimensione sovranazionale appare strumentale non soltanto a proteggere diritti e libertà esistenti dagli eventuali abusi di poteri emergenti, ma altresì a preservare principi "naturali" della rete, come la sua neutralità, che, onde non essere sovvertiti,[4] richiedono un intervento positivo.[5]

Da parte di alcuni viene così sollevato l'interrogativo se la Dichiarazione non abbia in realtà sottovalutato il catalogo di diritti fondamentali tuttora vigente nel contesto europeo, che è frutto del combinarsi tra la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non è casuale che l'attività delle due corti europee, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, abbia offerto (in modo tendenzialmente brillante) prova della capacità di farsi interprete di una nuova sensibilità nell'applicazione dei diritti fondamentali in gioco nella dimensione di Internet. Il tutto senza che fosse necessaria la definizione di norme *ad hoc*, che considerassero segnatamente le peculiarità di Internet, ma riconducendo piuttosto le situazioni di tutela di volta in volta rilevanti ai parametri di giudizio più conferenti, primo fra tutti la libertà di espressione.[6]

Si è quindi domandato quale lacuna dovrebbe esser colmata nei nostri ordinamenti nazionali o financo in una cornice sovranazionale dalla Dichiarazione dei diritti in Internet. A ben vedere, la Dichiarazione sembra voler affiancare al catalogo di diritti e doveri già previsti dalla Costituzione agli artt. 13-54 alcuni diritti *ad hoc* per Internet. Un progetto che appare comunque opinabile, essendosi dimostrate le disposizioni tuttora vigenti in grado di garantire più che adeguatamente i diritti tutelati dalle norme costituzionali anche in rete, come meglio si vedrà nel commentare alcuni degli articoli.

A questo riguardo è stata preliminarmente evidenziata la necessità di evitare un possibile equivoco di cui pare viziata la Dichiarazione, sin da Preambolo, ossia la sovrapposizione di due diversi beni giuridici oggetto della Dichiarazione: da un lato, Internet è individuato come una risorsa globale meritevole in sé di regolamentazione quale straordinario prodotto della tecnologia, tanto che nell'ultimo capoverso del preambolo la Dichiarazione non è più "dei diritti *in* Internet", ma diviene la Dichiarazione "dei diritti *di* Internet"; dall'altro, oggetto di tutela sono chiaramente i diritti fondamentali che tramite Internet hanno conosciuto una nuova e inedita declinazione. I due profili sono ovviamente connessi, e ben possono convivere, ma appare fondamentale non confonderli e individuare correttamente il bene giuridico cui di volta in volta la Dichiarazione intende apprestare tutela.

In tal senso, si è rimarcata la sostanziale differenza tra l'obiettivo di valutare quale tutela possa o debba essere apprestata dall'ordinamento a un mezzo tecnologico quale Internet e il tentativo di individuare quali diritti, creati o potenziati dal mezzo Internet, siano oggi negati o compressi e non sufficientemente tutelati dall'ordinamento tanto da richiederne una nuova definizione nella Dichiarazione.

---

[3] B. SCHNEIER, *Power in the Age of the Feudal Internet,* in MIND #6, 2013.

[4] BEREC, *A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europe*, BoR (12) 30.

[5] Secondo Bobbio, infatti, «*L'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico – cioè al progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini – crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza*». Si v. N. BOBBIO, *L'età dei diritti,* Torino, 1990, XV.

[6] Si v. O. POLLICINO, *Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?,* in www.forumcostituzionale.it .

Si è ravvisata una sostanziale convergenza di vedute nel giudicare che sarebbe sbagliata e velleitaria l'ambizione di tutelare di Internet in sé, quale mero strumento frutto di innovazione tecnologica (peraltro in continuo mutamento). Un'impostazione simile, si è precisato, si rivelerebbe a maggior ragione fallace nel caso la Dichiarazione aspiri effettivamente a un rango para-costituzionale, che la renderebbe idonea a vincolare nel futuro i vari soggetti, pubblici e privati, che in fatto (col codice) o in diritto (con leggi e regolamenti) influiranno sul governo (*rectius*: sull'uso) della rete.

Pertanto, il punto centrale pare non tanto quello di redigere una "costituzione" per Internet, ma piuttosto di creare le condizioni affinché le Costituzioni dei paesi democratici siano in grado di tutelare i diritti fondamentali (anche) al tempo di Internet. Tutelando i diritti degli utenti, sarà tutelato anche Internet, là dove il mezzo è fondamentale al loro esercizio (e dove così non è, non merita di applicarsi alcuna tutela costituzionale).

Per inquadrare più nitidamente l'ispirazione che dovrebbe contraddistinguere un'iniziativa come la Dichiarazione si è proposto allora di parlare non di "diritti in Internet", ma di "Internet dei diritti".

Il mutevole scenario tecnologico, infatti, potrebbe anche rendere necessaria una ridefinizione di alcuni principi fondamentali, ma sarebbe un errore pensare di isolare e "dichiarare" le libertà e i diritti in Internet muovendo dal mezzo in sé, così come percepito al giorno d'oggi, conferendo loro una specifica declinazione "in rete" slegata dai diritti fondamentali "analogici".

Sono stati paventati almeno due rischi nell'adottare questo approccio: da un lato, creare norme apparentemente inutili e ridondanti perché già presenti -di fatto- nell'ordinamento; dall'altro, non cogliere le reali aree di non-libertà che il mezzo ha generato o genererà in futuro. Tuttavia, la Dichiarazione non sembra del tutto immune da questo "errore prospettico", giacché leggendo il suo contenuto i diritti paiono una conseguenza, o al più un attributo di Internet mentre sembrano costituirne in realtà premessa indispensabile per una efficace tutela.

Un possibile approccio al tema, per comprendere il valore aggiunto della Dichiarazione, si basa su una distinzione tra quei diritti e libertà che già godono di una tutela di rango costituzionale o pattizio – la quale sia applicabile *online* così come *offline*[7] – e quei principi che, allo stato, non godono invece di tale protezione (fra cui il già ricordato principio di neutralità della rete e il principio di partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla *governance* di Internet). Viene condivisa da più commentatori l'utilità di queste ultime previsioni, che anzi rappresentano un patrimonio prezioso proprio perché, richiamando l'impostazione che precede, pur trattandosi di enunciazioni che si riferiscono al mezzo "in quanto tale", essi sono comunque declinati come diritti degli utenti. Altri, invece, dissentono sulla qualificazione di dette disposizioni (in modo particolare rispetto all'art. 12, sulla "Sicurezza in rete", e all'art. 14. sui "Criteri per il governo della rete"), giudicandole in distonia con l'impronta individualistica che si ritrova invece nelle altre enunciazioni della Dichiarazione, in quanto presenterebbero mero carattere ordinamentale e programmatico.

Gli stessi commenti sollevano una critica all'approccio della Dichiarazione, rilevando che il suo contenuto sembra cogliere la rete Internet in una dimensione esclusivamente individuale, quasi intimistica, e ciò a dispetto dei vari richiami pure ivi contenuti, al ruolo della rete come motore per le nuove forme di organizzazione politica e sociale, e come strumento per una più fattiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica.[8] Viene quindi auspicato, dagli stessi commentatori, che, all'esito del procedimento di consultazione pubblica, venga dedicata dalla Dichiarazione adeguata attenzione al riconoscimento della piena dignità delle organizzazioni sociali e politiche che svolgono le proprie attività in rete o basandosi in larga parte su di essa, così provvedendo a una specificazione di garanzie già racchiuse nell'ordito costituzionale (e, in particolare, all'art. 2). Al contempo, viene proposto di declinare i nuovi diritti di partecipazione in rete mediante la previsione di obblighi positivi in capo alle autorità pubbliche (per esempio, attraverso l'istituzione di forme obbligatori di consultazione anche

[7] Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Risoluzione A/HRC/20/L.13 "La promozione la tutela e il godimento dei diritti umani su Internet". A livello europeo, si v. la Raccomandazione CM/Rec(2014)6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa a una "Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet".

[8] Tali accenti sembrano cogliersi soprattutto laddove la Dichiarazione afferma, nel Preambolo, che Internet «*ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica*» e, sotto altro e concorrente profilo, «*ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera*».

online in relazione a decisioni strategiche nell'interesse nazionale), in quanto direttamente o indirettamente incidenti sull'esercizio e sulla tutela dei diritti fondamentali e sociali.

1.1. La "forma" della Dichiarazione e il problema della sua forza giuridica

Un punto cruciale al fine di apprezzare la necessità e l'utilità di reiterare un set di diritti già consacrati dai testi costituzionali e dalle fonti di diritto internazionale è rappresentato dall'aspirazione, che la Dichiarazione esplicita, di assurgere a una dimensione sovranazionale, così ponendo le basi per una sorta di Patto internazionale dei diritti in Internet che completi l'*International Bill of Rights* formato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Una questione cruciale che appare allo stato irrisolta è la definizione del sistema giuridico che si presterà ad accoglierla e, conseguentemente, dell'entità destinata a farsene garante, all'atto dell'approvazione della sua versione finale.

Il 25 novembre scorso, inaugurando *l'Internet Governance Forum Italia* 2014, la Presidente Boldrini ha precisato che la Dichiarazione dei diritti in Internet è una dichiarazione di principi e non una legge, ma rappresenta comunque un documento fondamentale perché libertà, uguaglianza, dignità e diversità delle persone siano garantite anche in Internet e ha auspicato che la stessa diventi una mozione che inviti il Governo a portare queste regole e questi principi in Europa e, magari, anche nella sede delle Nazioni Unite. Da queste parole, tuttavia, traspare un'assoluta incertezza sulle reali aspirazioni della Dichiarazione. In particolare, emerge un profilo critico dirimente connesso alla forza giuridica che il documento è destinato a rivestire nell'ordinamento interno (ed eventualmente sovranazionale, stante l'aspirazione che si coglie nel Preambolo di un più ampio respiro).

Si è evidenziato come la forza giuridica della Dichiarazione sia strettamente connessa alla sua forma. L'ordinamento giuridico italiano, come noto, si fonda su un rigoroso sistema di fonti del diritto, che si distinguono in fonti di produzione e fonti sulla produzione: con le prime si intendono gli atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre le seconde definiscono i soggetti, le procedure e i poteri che generano le fonti di produzione.

Dal sistema delle fonti di diritto discendono due importanti corollari:[9]

1) nessuna fonte può disporre della propria efficacia;
2) nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia uguale o maggiore alla propria.

La Dichiarazione non può dunque auto-generarsi, né decidere essa stessa il valore della propria efficacia.

Essa appare carente, allo stato, sotto entrambi i profili: non solo non è esplicitato se la Dichiarazione intenda assurgere a legge ordinaria, costituzionale (o a fonte internazionale), ma neppure è definita quale sia la sua fonte sulla produzione di riferimento.

Nello stesso senso si iscrivono i rilievi che negano la possibilità di ascrivere la Dichiarazione anche alle fonti di *soft law*, trattandosi di un elaborato compiuto da studiosi dotati di specifica competenza che tuttavia non riveste allo stato alcuna dignità normativa. Tale circostanza non esclude che un processo di trasformazione in atto normativo prenda corpo nella fase successiva alla consultazione pubblica. A questo proposito, è stato però sottolineato da più commentatori un problema di tecnica normativa, dal momento che sotto il profilo linguistico le disposizioni di cui si compone il documento appaiono talvolta "dichiarazioni auspicabili" più che vere e proprie norme, a causa dell'eccessiva lunghezza delle formulazioni testuali. In tal senso, si deve dare atto della differenza che emerge tra una proposta di legge di revisione costituzionale e una proposta di legge ordinaria. Nella prima ipotesi, il testo è generalmente breve e conciso, in quanto si tratterà precipuamente dell'enunciazione di principi generali, cui è sottesa l'enunciazione di diritti fondamentali.[10] Nel secondo caso, invece, il testo è sicuramente più fluente ma è destinato necessariamente a coordinarsi con le altre norme già in vigore: in tal senso, la Dichiarazione appare inidonea ad assumere *tout court* la veste di un disegno di legge sia per il linguaggio eccessivamente discorsivo utilizzato, sia perché gran parte dei diritti ivi enunciati, specie quelli in tema

[9] G. ZAGREBELSKY, *Diritto costituzionale, Il sistema delle fonti del diritto,* Torino, 1994.

[10] Tale era, ad esempio, la proposta del prof. Rodotà di inserire nel testo della Costituzione un articolo 21-*bis* relativo al diritto di accesso a Internet.

di tutela dei dati personali costituiscono la riproposizione di concetti già presenti nell'ordinamento italiano.

1.2. La dimensione territoriale come fattore critico

Il coronamento di una siffatta ambizione, che pure è coerente con la natura globale di Internet, appare però tutt'altro che agevole. Soprattutto in termini di *enforcement,* suscita perplessità che un documento, comunque collocato, sia nella gerarchia delle fonti sia relegato al campo della *soft law*, ambisca a elevarsi a strumento di protezione di un set di principi e diritti a livello sovranazionale. In particolare, il preteso conferimento di un carattere sovranazionale al contenuto della Dichiarazione, che è stato elaborato e calibrato sulla scorta della sensibilità squisitamente domestica rispetto ai principi e valori ivi proclamati, rischierebbe di risultare irrispettoso delle differenze e delle peculiarità che a livello costituzionale contraddistinguono la tutela di alcuni diritti fondamentali nei vari stati. Ciò vale in particolare per la dimensione extra-europea: i principi richiamati dalla Dichiarazione, per esempio, in tema di *data protection*, riflettono la matrice europea della materia, che tuttavia non è condivisa da altri Stati che siano pure membri ONU.

Analogo rilievo vale *a contrario*, dato che la Dichiarazione non menziona la libertà di espressione, pietra miliare del costituzionalismo statunitense, che lo tutela mediante il Primo Emendamento. Lo stesso *Marco Civil da Internet*, all'art. 3, nell'elencare i principi cui informare la disciplina dell'uso di Internet in Brasile, individua al primo posto la garanzia della libertà di espressione, comunicazione e manifestazione del pensiero.

Così, uno strumento plasmato essenzialmente assumendo a modello la tutela garantita dall'ordine interno potrebbe rivelarsi incompatibile con il livello di protezione assicurato in altri contesti ordinamentali. Un problema, quest'ultimo, che solleva particolari criticità proprio alla luce della dimensione globale tipica di Internet, dove sono destinate a scontrarsi, per via dell'aterritorialità che le è propria, diverse sensibilità "costituzionali" e diverse visioni dei diritti in gioco.[11]

Si è poi osservato che le raccomandazioni dell'ONU in materia di diritti dell'uomo, nel cui ambito si potrebbe immaginare si inseriscano quelli proclamati dalla nostra Dichiarazione, sono atti non vincolanti per gli Stati contraenti, la cui rilevanza giuridica consiste principalmente nel c.d. effetto di liceità, per cui il comportamento di chi vi si conforma non può mai costituire una violazione del diritto internazionale.[12] Dunque, salvo ipotizzare che la Dichiarazione confluisca in un vero e proprio trattato internazionale, essa resterebbe sguarnita di una effettiva forza normativa vincolante.

2. Il contenuto della Dichiarazione. I principali profili critici

Il Preambolo della Dichiarazione offre certamente un quadro di sintesi sulle opportunità create da Internet e sulla sua dirompente portata nel campo sociale, economico, politico. Dato atto dei "meriti" ascrivibili a questo nuovo mezzo, il Preambolo sembra volersi soffermare sulla necessità di approntare un impianto di regole funzionale ad assicurare che le nuove opportunità offerte dalla tecnologia siano effettive ed effettivamente garantite e non si trasformino invece in forme di discriminazione.

Si è evidenziata, in primo luogo, la criticità della formulazione impiegata dalla Dichiarazione laddove nel Preambolo compare un riferimento all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali, che afferma il diritto alla protezione dei dati personali. Detta norma viene indicata come «il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale».

Il significato sotteso a questa affermazione appare sfuggente e poco utile all'argomento della Commissione poiché il diritto alla *data protection* costituisce senz'altro uno dei principali diritti umani

[11] Oltretutto, un ulteriore ostacolo al confezionamento di un documento di rango sovranazionale sembra essere rappresentato dall'individuazione di un contesto istituzionale idoneo a esprimere un processo decisionale coerente con le finalità e i propositi enunciati nella Dichiarazione.

[12] B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2014.

interessati dall'avvento di Internet, ma non certo l'unico né probabilmente il principale, né il più adatto a racchiudere l'essenza dei principi sul funzionamento di Internet.[13]

Da un punto di vista testuale, un altro inciso appare improprio, e verosimilmente frutto di una mediazione perlopiù ideologica: la Dichiarazione, recita il Preambolo, si fonda sul riconoscimento di «*libertà, uguaglianza, dignità e diversità*» di ogni persona. Non si comprendono tuttavia le ragioni in base alle quali, se viene proclamata l'eguaglianza, si debba comunque menzionare il rispetto della diversità che in tale concetto è implicito.

Sempre il Preambolo enuncia, come già ampiamente ricostruito nell'esplorare i vari possibili significati di tale espressione, l'ambizione di restituire un «*fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale*».

Tra i vari articoli di cui si compone la Dichiarazione, diversi presentano una formulazione testuale che appare prevalentemente ricognitiva di conquiste giurisprudenziali già consolidate, altri si producono in una tecnica normativa che appare infelice nella misura in cui mira a "normativizzare" tutti i singoli aspetti di cui la tutela di un determinato diritto potrebbe comporsi, preferendo questa impostazione a quella tipica delle disposizioni di rango costituzionale, imperniata su un'enunciazione il più possibile astratta.

La Commissione è parsa, così, preoccupata di "non escludere" alcuno dei possibili versanti di tutela dalle disposizioni che compongono il testo della Dichiarazione, ancorandole una pretesa (pericolosa) di esaustività e finendo con il restituire un contenuto il cui tenore normativo -come già rilevato- sembra limitato.

Una prima disposizione che lascia trasparire un qualche valore innovativo nella Dichiarazione è l'art. 2, che proclama il diritto di accesso. La formulazione è tuttavia infelice: la norma per un verso si riferisce all'accesso come un diritto fondamentale, per altro lo riguarda come un vero e proprio diritto sociale, imponendo la realizzazione degli interventi pubblici necessari «*per il superamento di ogni forma di divario digitale*». Tra i commenti, si è evidenziato che la previsione di un diritto di accesso alla rete, idealmente munito di rilevanza costituzionale, è operazione probabilmente non richiesta, benché carica di un forte valore simbolico.

In primo luogo, alla tutela dell'accesso come diritto fondamentale servirebbero, infatti, le varie libertà al cui esercizio esso è prodromico (prima fra tutte, a titolo esemplificativo, la libertà di manifestazione del pensiero). Al contempo, la formulazione impiegata sembra imporre anche un livello qualitativamente accettabile («*nei presupposti sostanziali*») di copertura.

In secondo luogo, l'intervento "attivo" dello Stato al fine di eliminare ogni forma di ostacolo che accresca o mantenga un divario digitale sembra già poter trovare saldamente radice nell'art. 3 della Costituzione, specie nel suo co. 2.

Analogo problema si riversa nell'art. 4, che si concentra sulla tutela dei dati personali. L'impressione condivisa è che la disposizione miri a realizzare anche in questo caso una *summa*, una sintesi (talvolta confusa) di principi già consolidati nello scenario europeo nella direttiva 95/46/CE sul trattamento di dati personali.

Reiterare in questa sede, con pretesa rilevanza costituzionale, l'enunciazione di norme tuttora presenti nella legislazione europea e in quella interna di recepimento appare nuovamente pletorico. Vero è che una disposizione di rango costituzionale che tuteli sia la *privacy* che i dati personali degli individui è assente nell'ordinamento italiano e taluni nel Gruppo di lavoro hanno espresso l'auspicio di una loro codificazione costituzionale. Tuttavia, si osserva che non solo questi diritti godono di un ampio riconoscimento a livello europeo,[14] ma anche che la stessa giurisprudenza domestica si è dimostrata

[13] Peraltro, come già evidenziato *supra*, se c'è, nell'era digitale, una declinazione del diritto alla privacy che sembra non poter ambire ad una protezione globale, a causa dello stretto rapporto con la libertà di espressione, questa è proprio la tutela "europea", invero quasi assoluta, che l'art. 8 della Carta accorda al diritto alla protezione dei propri dati personali. Tale ampia tutela si scontra, come anche recentemente è nitidamente emerso, con la concezione che dello stesso diritto conosce l'esperienza statunitense.

[14] Cfr. l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare; gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto

capace di garantire un adeguato livello di tutela, a far data dal riconoscimento della rilevanza costituzionale dell'identità personale.[15]

Peraltro è stato evidenziato come, curiosamente, la disposizione non faccia alcuna menzione di Internet. Rilievi analoghi si applicano al successivo art. 5, sull'autodeterminazione informativa e per l'art. 7, che si riferisce ai trattamenti automatizzati di dati: anche in questa sede, non vi è riscontro di un particolare valore innovativo, ma solo della rielaborazione testuale di principi che già sono affermati e già hanno efficacia nel panorama interno ed europeo, a conferma della valenza perlopiù compilativa che traspare nella Dichiarazione.

In merito all'art. 6, che si occupa dei sistemi e domicilî informatici, mirando a tutelarne l'inviolabilità, si osserva un tentativo di estendere (ove mai fosse necessario) la riserva di giurisdizione (ossia la necessità inderogabile di un provvedimento dell'autorità giudiziaria) all'ambito delle intercettazioni dei flussi di comunicazioni elettroniche e alle interferenze con il domicilio informatico. Un punto già consolidato, tuttavia, nella giurisprudenza che ha interessato l'art. 14 e soprattutto l'art. 15 della Costituzione.

Particolare attenzione deve essere dedicata al diritto all'anonimato e al diritto all'oblio, cui la Dichiarazione riserva, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 10 (e, in parte, l'art. 8).

L'art. 9 della Dichiarazione, che esalta il diritto di manifestare il pensiero in forma anonima, non pare del tutto in linea con lo spirito di più di una disposizione della Costituzione. Infatti, l'art. 21 della Costituzione collega il diritto di manifestare il pensiero con i principi di responsabilità e di trasparenza. E così, in modo non del tutto diverso, anche l'art. 18 della Costituzione, vietando le associazioni segrete, impone che il confronto pubblico avvenga alla luce del sole. In entrambi i casi presi ad esempio appare che libertà assai ampie siano riconosciute purché esercitate "a volto scoperto".

Ove implementata nella sua attuale veste, la norma in esame realizzerebbe una sorta di doppio regime di cui non si comprende la ragionevolezza, nel quale sarebbe vietato vietare l'anonimo in rete, mentre la stampa clandestina è vietata.

Nel merito, poi, si è evidenziato un paradosso: il diritto all'anonimato può essere affermato solo nello Stato democratico, poiché quello autoritario mira a controllare ogni ambito della vita dei cittadini e dunque è portato a vietare ogni barriera che consenta di nascondere l'identità di chiunque e in particolare di coloro che si esprimono nel dibattito pubblico. Ma proprio nello Stato democratico non dovrebbe esserci ragione alcuna per sostenere la necessità dell'anonimato al fine di difendere il dissenziente, poiché lo Stato democratico si basa tra l'altro sul principio secondo cui costui deve poter esprimere senza rischi anche l'opinione discorde da quella comune.

E allora, un documento che ha l'aspirazione a far parte dell'orizzonte costituzionale dell'ordinamento potrebbe semmai prevedere una riserva di legge che garantisca il diritto a esprimere il proprio pensiero in forma anonima qualora ciò sia indispensabile per esercitare effettivamente tale diritto. Una simile norma consentirebbe di rimanere coerenti con l'impostazione della Costituzione, secondo cui la trasparenza è la regola e l'anonimato l'eccezione.

Nella stessa ottica, invece di "consacrare" una sorta di incomprimibile diritto all'anonimato, sarebbe ben più necessario affermare *espressis verbis* l'estensione delle garanzie previste dai commi 2-4 dell'art. 21 della Costituzione anche alle manifestazioni del pensiero in rete che abbiano le caratteristiche degli stampati. In altri termini, sarebbe auspicabile ricondurre nel perimetro di tutela verso il sequestro preventivo, quelle pagine web che, in un'interpretazione evolutiva dell'art. 2 della legge stampa (legge n. 47/1948), rechino ben evidente un responsabile della pubblicazione e il momento di inserimento in rete, precisando quindi che solo in assenza di queste caratteristiche il sequestro preventivo dei contenuti

---

della vita privata e della vita familiare e il diritto al trattamento dei dati di carattere personale. Si v. anche l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che enuncia il diritto alla protezione dei dati personali.

[15] Si v. Cassazione civile, sezione I, 22 giugno 1985, n. 3769. Non meno rilevante, peraltro, è il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno fornito prova della capacità di interpretare le disposizioni richiamate alla nota *supra*, di volta in volta chiamate in causa come parametro di giudizio, in modo evolutivo, applicandole al mutato contesto tecnologico. Per tutte, si ricorda la pionieristica sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 6 novembre 2003, causa C-101/01, *Bodil Lindqvist*, che per prima ha applicato a Internet le disposizioni della direttiva 95/46/CE.

online sarebbe quindi sempre ammissibile, in presenza ovviamente dei presupposti codicistici. È vero che la Cassazione penale a Sezioni Unite, in una sentenza[16] di cui si conosce al momento il dispositivo ma non ancora le motivazioni, sembra essere andata in questa direzione, ma non si ritiene comunque sbagliato che il principio venga statuito.

Anche in relazione alla seconda disposizione, quella riguardante il diritto all'oblio, sono state sollevate alcune osservazioni. La disposizione appare come una parafrasi non sempre coerente al suo interno di alcune idee maturate nel tempo nella riflessione di studiosi e giudici e che hanno trovato in particolare una concretizzazione nella sentenza *Google Spain.*[17]

Riserve sono espresse anche in ordine alla scelta di limitare l'applicazione del diritto all'oblio alla sola deindicizzazione e non anche alla pubblicazione sul sito sorgente. È vero che la fruizione delle informazioni in rete è ormai veicolata pressoché interamente dai motori di ricerca, ma ciò non toglie che l'eventuale totale assenza di interesse pubblico sopravvenuto alla conoscenza di un dato potrebbe giustificare, in alcune occasioni, la vera e propria cancellazione del medesimo. Non si comprende nemmeno con la necessaria chiarezza quale bilanciamento venga stabilito con la libertà di ricerca e con il diritto dell'opinione pubblica a essere informata: sembra che il primo non possa limitare i secondi. Tuttavia, una riflessione più approfondita porta a ritenere che in verità la sola posizione di un diritto all'oblio, con il suo inevitabile contenimento della libertà di diffusione dei dati, per definizione costituisce un vincolo e implica una restrizione alle libertà di ricerca e di manifestazione del pensiero. Trattandosi di diritti per così dire "confinanti", se si intendesse davvero evitare ogni limitazioni a tali ultime libertà, ciò significherebbe far scomparire il diritto di cui si tratta.

Un ulteriore aspetto che merita attenzione è l'apparente limitazione dell'applicabilità della norma alle persone «note» e ad altre categorie di soggetti non sempre facilmente identificabili. L'introduzione di elementi i cui contorni sono difficilmente delineabili non sembra possa contribuire alla formazione di indirizzi interpretativi univoci, specialmente in una materia come quella del trattamento dei dati personali a scopi giornalistici in cui sono già numerose, perché a volte davvero inevitabili, i riferimenti a parametri obiettivamente sfuggenti.

Un'analisi specifica è stata dedicata anche all'art. 11 della Dichiarazione, che contiene una norma di cruciale rilievo sui diritti e le garanzie delle persone sulle piattaforme.

Si auspica anzitutto una definizione più precisa dell'ambito di applicazione soggettivo della disposizione. Il riferimento alle "piattaforme" oltre che a-tecnico (considerando che nessuna norma vigente riguarda le piattaforme ma piuttosto il riferimento è rivolto ad *access*, *caching* e *hosting provider*), appare, infatti, eccessivamente generico non consentendo una precisa individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti.

Sempre in quest'ottica appare cruciale, come si dirà, che si definisca con maggiore precisione la categoria dei fornitori che prestano «*servizi essenziali per la vita e le attività delle persone*».[18]

La norma in commento appare carente anche sotto il profilo del riconoscimento del ruolo svolto dai *provider* nelle dinamiche di funzionamento della rete. Non è, infatti, revocabile in dubbio che, prima che dalle istituzioni pubbliche, l'attuale architettura della rete e il successo del suo sviluppo risalgano essenzialmente alle intuizioni dei grandi *player* globali che hanno plasmato Internet nel corso del tempo. Tale considerazione dovrebbe indurre a inserire nel corpo della Dichiarazione non solo obblighi variamente modulati, ma anche il riconoscimento del ruolo svolto da tali soggetti, nonché precise garanzie in favore degli stessi nelle relazioni con i pubblici poteri. Del resto, l'esperienza del Datagate insegna che, in assenza di precise garanzie in favore dei *provider*, gli stessi sono destinati/obbligati a concorrere, consapevolmente o meno, negli attentati ai diritti fondamentali che pubblici poteri possono porre in essere per il perseguimento delle più varie finalità.

---

[16] Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 gennaio 2015.

[17] Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain*.

[18] Si è osservato inoltre che sarebbe opportuno utilizzare la congiunzione disgiuntiva "o" piuttosto che la congiunzione coordinativa proposta nella versione in consultazione, considerando che, ad esempio, potrebbe essere auspicabile garantire l'interoperabilità di un servizio di posta elettronica che certamente non appare essenziale per la "vita" delle persone, ma lo è o lo può essere con riferimento alle attività esercitate dalle stesse.

Sono stati evidenziati anche i punti di forza che una disposizione siffatta, cruciale nell'architettura di Internet, presenta. *In primis,* stante l'imprescindibilità nell'utilizzo di tali piattaforme per la comunicazione tra utenti e la mancanza di equilibrio nel potere contrattuale tra utenti e responsabili delle piattaforme, l'espressa previsione dell'applicabilità del principio di buona fede merita approvazione e riflette una considerazione degli intermediari come veri e propri fiduciari degli utenti per le informazioni da questi ultimi trasmesse (con conseguente obbligo di non utilizzarle contro gli interessati e di proteggerle rispetto a possibili invasioni della privacy).[19]

Una questione discussa sull'applicazione di tale principio riguarda se esso valga, come previsto dalla Dichiarazione, non solo nei confronti di utenti e fornitori (con i quali i responsabili delle piattaforme sono vincolati da una relazione contrattuale) ma anche nei confronti dei concorrenti. Il principio di buona fede è stato ripetutamente considerato applicabile anche a situazioni da c.d. contatto sociale, in cui sebbene manchi la stipulazione di un contratto, vi é un'aspettativa di comportamento diligente da parte di chi é intento nell'offerta di beni o servizi.
Il raggio d'azione dello stesso principio si estende alla disciplina di quelle pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale e che (essendo ingannevoli o aggressive) possono alterare la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole. In tal senso dunque, sono tutelati i concorrenti nella misura in cui sono perseguite quelle condotte che tendono a offuscare l'esatta conoscenza delle offerte dei concorrenti.

In questa direzione appare infatti muoversi la seconda disposizione contenuta all'art. 11, facendo riferimento al diritto dei consumatori alla ricezione di informazioni chiare e semplificate, così come a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali. Tuttavia, desta qualche sorpresa vedere la stessa disposizione concludersi con l'affermazione di un generico diritto a «*non subire comportamenti che possono determinare difficoltà (sic!) o discriminazioni nell'accesso*». Permane così incertezza in ordine ai comportamenti cui l'inciso intende riferirsi.

Al di là della vaghezza nella formulazione della norma, non può essere trascurato il fatto che questa non è semplicemente riconducibile all'applicazione del principio di buona fede, agnostico riguardo alla possibilità di praticare distinzioni tra diverse categorie di consumatori e di utilizzare misure tecniche per impedirne l'aggiramento. Piuttosto, questa disposizione sembra combinare la *ratio* della normativa antitrust con quella di regolazione di servizi essenziali, unica circostanza nella quale sarebbe forse ammissibile una generale limitazione alla capacità di «*determinare difficoltà nell'accesso*». La questione che la Dichiarazione sembra porre velatamente è dunque se le piattaforme servizi possano considerarsi essenziali al punto tale da proibire qualsiasi deviazione dal principio del libero e indiscriminato accesso.

Si registrano perplessità circa l'*incipit* della proposizione successiva, laddove il testo della Dichiarazione limita a una sola circostanza il diritto degli utenti di interrompere il rapporto e di ottenere una copia dei propri dati: vale a dire nel caso di mutazione delle condizioni contrattuali. Ci si chiede per quali ragioni tale diritto non sia stato esteso anche a fasi non patologiche del rapporto, concedendo all'utente di esercitare quella facoltà di obiezione all'ulteriore trattamento dei suoi dati personali universalmente riconosciuta come parte integrante del diritto alla protezione dei dati personali.[20] Per contro, la Dichiarazione si spinge oltre i diritti minimi riconosciuti per la protezione di dati personali, proponendo un vero e proprio diritto a ottenere tali dati in forma interoperabile. Emerge in questa sede una declinazione più attenuata di quel diritto alla portabilità dei dati previsto all'art. 15 della proposta di regolamento UE sulla protezione dei dati, che afferma addirittura l'obbligo dei responsabili delle piattaforme di attuare (dietro richiesta dell'interessato) il trasferimento di tali dati su altre piattaforme.

Diversa è, invece, la nozione di interoperabilità che sembra essere incoraggiata dall'ultima disposizione dell'art. 11, diretta più specificamente alle piattaforme «*che si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone*». Qui il riferimento implicito sembra correre alla c.d. "*essential facilities doctrine*", che individua un'eccezione alla regola per cui persino un monopolista è libero di scegliere se e con chi contrattare per la concessione dei suoi servizi (e pertanto, libero di negare

[19] J. BALKIN, *Information Fiduciaries in the Digital Age*, 5 marzo 2014; J. ZITTRAIN, *Facebook Could Decide an Election Without Anyone Ever Finding Out,* in *New Republic,* 1 giugno 2014.
[20] Si v. per esempio, l'art. 8b della riformata Convenzione 108 del Consiglio d'Europa.

l'interoperabilità a prodotti e servizi di eventuali concorrenti). Tale eccezione si configura però solamente alla presenza di quattro condizioni, tre delle quali (n. 1, 2 e 4) sono cospicuamente assenti nell'attuale formulazione dell'art. 11: (1) il controllo di una struttura essenziale *da parte di un monopolista*; (2) l'inabilità di un potenziale concorrente di replicarla in maniera pratica o ragionevole; (3) il diniego dell'utilizzo della struttura; e (4) la fattibilità della condivisione della struttura.

A conti fatti dunque, è evidente che l'art. 11 della Dichiarazione cerca di promuovere l'interoperabilità in sé e per sé, a prescindere dalle varie condizioni restrittive che sono identificate da legge e giurisprudenza in materia. Sebbene non si tratti di uno sforzo isolato,[21] si è sottolineato come la possibilità di creare sistemi chiusi consenta l'ottimale sfruttamento di economie di scopo ed esternalità positive derivanti dall'interazione dei mercati operanti all'interno dello stesso sistema, e costituisca pertanto un importante incentivo per l'investimento e l'innovazione delle imprese.

3. Quello che la Dichiarazione non dice (e potrebbe dire)

Giungendo all'esame delle ultime disposizioni contenute nella Dichiarazione, si riscontra che la libertà d'espressione compare unicamente -come inciso- all'art. 12 sulla sicurezza in rete: davvero poco per un principio che, tra tutti i diritti fondamentali, è quello maggiormente scosso e ampliato da Internet e in generale dalle tecnologie digitali.

Grazie a Internet il concetto stesso di libera manifestazione del pensiero è profondamente mutato. Non è più solo «*il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*» consacrato all'art. 21 della Costituzione, ma è diventato il diritto di ciascuno di essere partecipe nell'attuale società dell'informazione, di informare e soprattutto di esser informato, che vuol dire, oggi, riconoscere il diritto di accesso a Internet (art. 2 della Dichiarazione). La libertà d'espressione oggi è il diritto di fruire, a parità di condizioni, di ogni servizio reso disponibile per veicolare idee, informazioni e contenuti. E a ben guardare, su Internet, la libertà di espressione trascina con sé la tutela della neutralità della rete (art. 3 della Dichiarazione). Come più volte affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ogni nuovo servizio della società dell'informazione (un aggregatore, una piattaforma di condivisione o una nuova modalità di fruizione dei contenuti) è esso stesso esercizio di libertà di espressione, e come tale va tutelato da discriminazioni, filtri e blocchi. E la neutralità della rete come declinazione della libertà d'espressione si lega anche alla tutela della concorrenza e della libertà economica.[22] Questi rilievi confermano l'osservazione per cui questo set di garanzie, esplicitate dalla Dichiarazione, troverebbe invero già riconoscimento nell'ordinamento costituzionale all'interno dell'art. 21.

Ben prima di Internet, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale emerge con chiarezza la coessenzialità tra la libertà di espressione usata a fini informativi, la libertà d'impresa e in ultimo la forma di stato democratico, la cui natura implica «*pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle notizie e delle idee*» (C. Cost. n. 105 del 1972). Questa visione ha condotto da tempo ad accentuare il carattere fondamentale dell'art. 21 della Costituzione, inteso come «*pietra angolare della democrazia*» (C. Cost n.

---

[21] Si v. in proposito U. GASSER - J. PALFREY, *Breaking Down Digital Barriers: When and How ICT Interoperability Drives Innovation,* Berkman Publication Series: http://cyber.law.harvard.edu/interop/pdfs/interop-breaking-barriers.pdf.

[22] Si è richiamato, a questo proposito, quanto affermato dal TAR del Lazio nell'ordinanza 26 settembre 2014, n. 10016 sul regolamento AGCOM, ove si afferma che «*il diritto di informare, da una parte, come profilo passivo, è posto a tutela dei singoli utenti, ai fini di una loro effettiva partecipazione alla vita democratica, dall'altra, come profilo attivo, è teso a proteggere coloro che operano nel sistema dei media, per assicurare che le informazioni immesse nel circuito economico contribuiscano alla crescita del mercato, oltreché a garantire ai singoli utenti la possibilità di scelta tra una molteplicità di fonti informative*». E prosegue: «*Diventa, pertanto, obbligata una lettura congiunta dell'art. 21 con le libertà economiche dell'art. 41 della Costituzione, inteso in senso ampio non come mera libertà di attività di impresa, ma come copertura costituzionale di ogni atto con cui il soggetto scelga il fine economico da perseguire, in linea con la configurazione della libertà economica come di un diritto di libertà proprio della persona*».

94 del 1977). Si sottolinea però come, con Internet, la libertà d'espressione appare con chiarezza come diretta emanazione del più generale diritto alla dignità della persona umana, che anima l'art. 2 della Costituzione e permea l'intero ordinamento.

Si è evidenziato che così interpretata la libertà d'espressione, diventerebbe facile applicare all'accesso a Internet e alla neutralità della rete quel solenne impegno contenuto al comma 2 dell'art. 3 della Costituzione secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le ricadute su molti principi enunciati nella Dichiarazione sono evidenti.[23]

Si è rilevato che questa visione è frutto del faticoso lavoro della magistratura e, per dispiegare i propri effetti sulle nuove modalità di esercizio della libera manifestazione del pensiero in rete, necessita oggi di esser esplicitata con chiarezza e con valore cogente. All'interno del Gruppo di lavoro taluni hanno formulato l'auspicio –non unanime- di una revisione, se non una riscrittura, dell'art. 21 della Costituzione, che a tratti appare obsoleto e inadatto a una difesa efficace della libera manifestazione del pensiero su Internet, anche a dispetto dei segnali (ad esempio, la recente Sentenza delle Sezioni Unite sulla sequestrabilità per oscuramento delle testate online) giurisprudenziali che finora hanno consentito di farne applicazione, adattandolo al tempo del web.[24]

Riallacciando queste osservazioni alle premesse metodologiche svolte *supra*, si apprezza tutta la gravità della lacuna che la mancanza di una norma sulla libertà di espressione determina. Nell'equivoco di enunciare principi legati al mezzo, a uso esclusivo di Internet, la Dichiarazione detta diritti degli utenti (l'accesso) o disegna caratteristiche del mezzo (la neutralità) che poggiano su deboli basi e che seppur condivisibili, risultano orfani, sganciati dal bene giuridico da cui derivano. Senza una tutela forte della libertà d'espressione –e a prescindere dall'esigenza di un'effettiva riscrittura dell'art. 21- non ha molto senso garantire il diritto d'accesso, né lottare per un astratto concetto di neutralità della rete, le cui argomentazioni *a contrario* appaiono tutt'altro che pretestuose se non sono valutate sulla base di chiari principi costituzionali.

---

[23] Per esempio, si è evidenziata la possibilità di una modifica del tenore letterale dell'art. 3, comma 2, della Costituzione in questo verso: «*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, tecnologico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica, culturale e sociale del Paese*».

[24] Nel tentativo di elaborare una proposta di riscrittura dell'art. 21 della Costituzione, si è ideata la seguente formulazione: «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tale diritto include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee con ogni mezzo, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*
Tutti hanno eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. L'accesso deve esser consentito alle persone con disabilità.
Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente i sistemi informativi e di accedere ai servizi della società dell'informazione attraverso reti di comunicazione neutrali, sulle quali i dati trasmessi e ricevuti non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, in relazione a scelte legittime dell'utente.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Si può procedere a sequestro ed alla rimozione di contenuti digitali soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria o delle autorità di vigilanza a ciò espressamente autorizzate, nei soli casi e con le modalità tassativamente previste dalla legge».

Allegato A
al Documento di sintesi sulla Dichiarazione dei diritti in Internet

Indice dei contributi

M. Bassini
Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni rimangono p. 3

M. Bellezza
Carta dei diritti di Internet: la complessità del presente e le opportunità del futuro p. 7

L. Belli
Dichiarazione dei diritti in Internet: cuius regio eius religio? p. 10

C. Blengino
Non i diritti in Internet, ma Internet nei diritti p. 13

C. Melzi d'Eril – G.E. Vigevani
Ancora sulla Dichiarazione dei diritti di Internet. Riflessioni sparse in tema di anonimato p. 17

M.A. Senor
La forma della Dichiarazione dei diritti in Internet p. 19

N. Zingales
Diritti e piattaforme: mettiamo la Dichiarazione dei Diritti in Internet in prospettiva p. 21

Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni rimangono*

MARCO BASSINI

La Commissione per i diritti e i doveri in Internet, nota anche come "Commissione Boldrini", istituita su volontà del Presidente della Camera, ha licenziato la prima bozza della carta dei diritti sulla quale si erano concentrati i suoi lavori nei mesi scorsi.

Si tratta di un primo passo in avanti, senz'altro apprezzabile, nel tentativo di gettare luce su una dimensione, quella della rete, dove, accanto a nuove opportunità per l'esercizio dei diritti umani hanno fatto la loro comparsa anche forme di minaccia inedite rispetto al passato. Troppo spesso lo scenario si è così rivelato incerto, sollevando interrogativi sull'opportunità (*rectius*: necessità) di istituire regole ad hoc per quest'ambito.

A un primo esame, del tutto preliminare, due paiono i problemi che ancora possono inficiare la riuscita dei propositi, senz'altro lodevoli, sottesi alla Dichiarazione.

Da un lato, l'incertezza sulla "forza" normativa che la Dichiarazione è destinata a rivestire, trattandosi di un documento che -anche per la sua attuale conformazione- appare destinato a essere relegato nell'ambito delle fonti di soft law più che di hard law, e dunque condannato a svolgere una funzione prevalente di moral suasion, e non quella di vera e propria normativa.

Dall'altro lato, oltre ai dubbi sulla forza giuridica e dunque sull'*enforcemen*t, si palesa il problema di una tecnica normativa assai carente, che emerge in modo piuttosto evidente dall'analisi delle previsioni contenute nella Dichiarazione. Un contenuto che, sotto il profilo strettamente giuridico, si palesa talora deficitario, forse per effetto del necessario compromesso politico di cui la Dichiarazione costituisce il risultato.

Il rilievo è ovviamente connesso alle ambizioni del progetto: una enunciazione di principi molto valida e opportuna, se tale aspira a rimanere; una carta dei diritti molto debole, se questo è l'obiettivo della Commissione.

Il Preambolo della Dichiarazione offre certamente un quadro di sintesi sulle opportunità create da Internet e sulla sua dirompente portata nel campo sociale, economico, politico. Dato atto dei "meriti" ascrivibili a questo nuovo mezzo, il Preambolo sembra volersi soffermare sulla necessità di approntare un impianto di regole funzionale ad assicurare che le nuove opportunità offerte dalla tecnologia siano effettive ed effettivamente garantite e non si trasformino invece in forme di discriminazione.

Non appare tuttavia esente da criticità la formulazione impiegata dal Preambolo, laddove compare un riferimento all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali, che afferma il diritto alla protezione dei dati personali. Ebbene, tale norma viene indicata dal Preambolo come "il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale". Sfugge invero il senso di questo inciso, nè esso giova all'argomento della Commissione poiché il diritto alla *data protection* costituisce senz'altro uno dei principali diritti umani interessati dall'avvento di Internet, ma non certo l'unico né probabilmente il principale, né il più adatto, ad avviso di chi scrive, a racchiudere l'essenza dei principi sul funzionamento di Internet. A ciò si aggiunga che se c'è, nell'era digitale, una declinazione del diritto alla privacy che sembra non poter ambire ad una protezione globale è proprio la tutela "europea", in vero quasi assoluta, che l'art. 8 della Carta accorda al diritto alla protezione dei propri dati personali. Tutela che si scontra, come anche recentemente è nitidamente emerso, con la concezione, molto meno *fundamental right based*, che dello stesso diritto ha l'esperienza, anche costituzionale, statunitense.

Improprio appare altresì un altro inciso, frutto di una mediazione perlopiù ideologica: la Dichiarazione, recita il Preambolo, si fonda sul riconoscimento di "libertà, uguaglianza, dignità e diversità" di ogni persona. Perché parlare di diversità, se viene tutelata l'uguaglianza?

---

* Pubblicato su www.diritticomparati.it il 3 novembre 2014.

L'uguaglianza è proprio ciò che consente di preservare la diversità, come valore costituzionalmente rilevante, e di impedire al contempo che essa divenga fonte di iniqua discriminazione.

Ma l'affermazione più problematica contenuta nel Preambolo è senz'altro quella conclusiva, con la quale la Dichiarazione si auto afferma come "strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale". Si tratta di una sortita che risulta criticabile per almeno due ordini di motivi.

Il primo. Sotto un profilo strettamente giuridico, in termini di *enforcement*, non si comprende come un documento, comunque collocato nella gerarchia delle fonti o relegato al campo della soft law, possa assurgere a strumento di protezione di un set di principi e diritti a livello sovranazionale. E' del tutto evidente che su Internet sono destinate a scontrarsi, per via dell'aterritorialità che le è propria, diverse sensibilità "costituzionali" e diverse visioni dei diritti in gioco. Pretendere che un documento di incerta forza giuridica possa fondare un riconoscimento costituzionale nella dimensione sovranazionale di tali diritti appare, se non una petizione di principio, quantomeno un'ambizione peregrina.

Il secondo. Prescindendo dagli aspetti inerenti all'efficacia sovranazionale di un documento concepito a livello nazionale, viene da interrogarsi se la Dichiarazione non abbia sottovalutato in primo luogo il catalogo di diritti fondamentali tuttora vigente nel contesto europeo, che è frutto del combinarsi tra la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Non è casuale che l'attività delle due corti europee, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, abbia offerto (in modo tendenzialmente brillante) prova della capacità di farsi interprete di una nuova sensibilità nell'applicazione dei diritti fondamentali in gioco nella dimensione di Internet. Il tutto senza che fosse necessaria la definizione di norme ad hoc, che considerassero segnatamente le peculiarità di Internet, ma riconducendo piuttosto le situazione di tutela di volta in volta rilevanti ai parametri di giudizio più conferenti, primo fra tutti la libertà di espressione.

Qui si giunge a un altro aspetto, che interessa l'intero impianto della Dichiarazione e conduce direttamente all'esame dei suoi articoli: è necessario pensare a una carta dei diritti per Internet? Non bastano cioè le regole a tutela dei diritti fondamentali già vigenti? La risposta a questo interrogativo, ad avviso di chi scrive, deve confrontarsi con il rapporto che intercorre fra diritto e tecnologia. Ogni avanzamento di stadio tecnologico ha da sempre creato nuove opportunità e nuove minacce sul piano giuridico, senza tuttavia rendere necessaria l'istituzione di regole appositamente pensate per fronteggiare la novità del mezzo. Per esempio, la disponibilità di nuovi mezzi di trasporto ha certamente ampliato la possibilità di un effettivo esercizio della libertà di circolazione, che trova tutela nell'art. 16 della Costituzione, senza tuttavia rendere necessario ripensare questa norma. Occorre allora riflettere sull'effettiva necessità di introdurre un diritto di accesso a Internet, quando lo stesso diritto potrebbe senz'altro essere riconosciuto come appendice della possibilità di esercitare, grazie alle nuove tecnologie, le libertà costituzionalmente tutelate in un "ambiente" nuovo, digitale.

Proprio per questo desta dubbi la formulazione dell'art. 2 della Dichiarazione, che se per un verso si riferisce all'accesso come un diritto fondamentale, per altro lo riguarda come un vero e proprio diritto sociale, imponendo la realizzazione degli interventi pubblici necessari "per il superamento di ogni forma di divario digitale". Ma anche qui, non basterebbe il nostro art. 3 della Costituzione, specie nel suo c. 2?

Analogo problema si riversa nell'art. 4, che si concentra sulla tutela dei dati personali. La norma appare come una summa, una sintesi a volte un po' confusa di principi già consolidati nello scenario europeo nella direttiva 95/46/CE sul trattamento di dati personali. Per quale motivo ribadire in questa sede quanto è già parte della legislazione europea e in quella interna di recepimento? Ve ne era la necessità? Forse no, tant'è vero che la norma non menziona mai Internet.

Discorso identico si applica al successivo art. 5, sull'autodeterminazione informativa: anche qui, infatti, non si ha riscontro di nulla di innovativo, ma solo della rielaborazione testuale di principi che già sono affermati e già hanno efficacia nel panorama interno ed europeo. Lo stesso dicasi per l'art. 7, che parla di trattamenti automatizzati.

L'art. 6 è una norma ancora più curiosa, che mira a estendere (ove mai fosse necessario) la riserva di giurisdizione (ossia la necessità inderogabile di un provvedimento dell'autorità giudiziaria) all'ambito delle intercettazioni dei flussi di comunicazioni elettroniche e alle interferenze con il domicilio informatico. Nulla di più scontato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha interessato l'art. 14 e soprattutto l'art. 15 della Costituzione. *Cui prodest* un'affermazione (peraltro dalla formulazione davvero infelice) di queste garanzie, che appare davvero ultronea?

Si passa poi a un trittico di norme che appaiono inestricabilmente connesse, dedicate rispettivamente all'identità, all'anonimato e all'oblio.

Sembra anzitutto inopportuna la scelta di scindere in due disposizioni distinte due profili che sembrano riconducibili a unità. Da un lato, infatti, l'art. 8 (diritto all'identità) enuncia il diritto a una rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità su Internet. Dall'altro, l'art. 10 codifica il diritto all'oblio come mero diritto alla rimozione di dati dagli indici dei motori di ricerca. Non sarebbe forse il caso di parlare più propriamente di un diritto all'oblio come corollario del diritto all'identità personale, che la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto trovare fondamenta nell'art. 2 della Costituzione?

Entrambe le norme sono inappaganti.

Dapprima, l'art. 8 fa riferimento al concetto di "rappresentazione integrale e aggiornata" della propria identità. Aggiunge, poi, che "la sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità" (il che appare scontato) "e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato".

Che cosa significa istituire un diritto alla rappresentazione "integrale e aggiornata" dell'identità? La norma non prevede alcuna forma di bilanciamento rispetto ad altri diritti, come la libertà di informazione. Un'affermazione in termini così radicali sembra poter aprire a conseguenze che sul piano di alcune attività come quella giornalistica sono di sicuro detrimento. Soprattutto, rivendicare il controllo dell'interessato sulla costruzione della sua identità in rete significa trascurare l'esistenza di dati e informazioni di rilevanza o interesse pubblico, il cui ingresso nella sfera pubblica non può essere condizionato dal consenso dell'interessato.

L'art. 10 invece aderisce alla nozione (impropria) di diritto all'oblio elaborata dalla Corte di giustizia nel caso *Google Spain*. Ma non si tratta di un vero e proprio diritto all'oblio, che è concetto altro rispetto a quanto la Corte di giustizia ha affermato, riconducendolo ai principi enunciati dalla direttiva 95/46. Oltretutto, nell'utilizzare la formula "dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza" la Dichiarazione riproduce le stesse difficoltà interpretative che connotano la pronuncia della Corte di giustizia, tutt'altro che cristallina nell'indicare a quali condizioni la rimozione dei link possa essere assicurata. Ancora più problematico è quanto segue: l'art. 10 precisa che il diritto può essere esercitato "dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate". Qui si introduce un primo criterio (appena accennato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Google Spain*) molto debole per distinguere le varie situazioni in cui è richiesta la rimozione di link dai risultati di ricerca. Si parla di persone "note": quale corrispondente ha questo concetto empirico sul piano del nozionismo giuridico? Appare chiaro che la norma intende alludere alla persistente esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di una notizia, e conseguentemente alla sua indicizzazione sui motori di ricerca. Ma la formulazione è davvero infelice e appare destinata a essere foriera di innumerevoli criticità.

Un solo cenno al diritto all'anonimato, di cui all'art. 9: giusto tutelare anche la libertà di comunicare elettronicamente (meglio sarebbe stato dire "diffondere elettronicamente il proprio pensiero") come strumento di esercizio effettivo di libertà civili e politiche. Vero è, però, che l'art. 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestare il "proprio" pensiero. Occorre forse maggiore cautela, o comunque un raccordo che permetta di leggere in armonia queste disposizioni.

Tra le ultime disposizioni, balza all'occhio la norma affidata all'art. 12: un concentrato di tutto.

Si parte con la sicurezza in rete, definita "interesse pubblico". E fin qui, poco da discutere, sennonché le infrastrutture sono strumenti privati e forse rivendicare un intervento pubblico a tutela della sicurezza delle reti appare improprio.

Ma veniamo al punto successivo: da un lato, si afferma solennemente che non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; dall'altro si prevede la garanzia della dignità delle persone da abusi connessi a "comportamenti negativi" come l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza. Che cosa vuole asserire questa norma? Che è tutelata ogni forma di espressione tranne il cosiddetto *hate speech*? Sono queste le uniche limitazioni ammesse? E quelle previste dall'art. 21 della Costituzione e dalle altre disposizioni dell'ordinamento che codificano i cosiddetti "limiti impliciti"? Ma poi, quali strumenti per limitare –in questi casi- la libertà di espressione? Occorre comunque un set di garanzie, considerando che si incide su una libertà costituzionalmente tutelata? Mistero assoluto.

Il commento all'ultima delle norme previste dalla bozza di Dichiarazione permette di trarre, anche sulla base di quanto si è finora argomentato, alcune conclusioni.

La norma è dedicata ai "criteri per il governo della rete" ed evoca, quali condizioni per la tutela dei diritti in rete: la costruzione di regole conformi alla dimensione universale della rete, che ne garantiscano il carattere aperto e democratico; la partecipazione dei vari *stakeholders* anche in forme di autoregolamentazione in grado di preservare la capacità innovativa della rete; la costituzione di autorità nazionali e sovranazionali.

Si tratta indubbiamente di un novero di strumenti, alcuni dei quali già efficacemente collaudati (si pensi alle autorità indipendenti in materia), che risultano funzionali ad assicurare maggiori possibilità per un effettivo *enforcement* di quel set di diritti che la Dichiarazione stessa proclama. E, tuttavia, occorre riflettere, muovendo da quanto si è già ampiamente evidenziato riguardo all'opportunità di regole pensate ad hoc per Internet, se un'ulteriore compartimentazione giovi al proposito di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in rete. La frammentazione del reticolato giuridico che deriva dall'adozione di strumenti che riflettono la sensibilità squisitamente domestica su problematiche di dimensione globale, in altri termini, appare invero più un ostacolo che uno strumento utile alla causa dei diritti in rete. Quantomeno se la Dichiarazione, come sembra, pare volersi ritagliare un ruolo da protagonista e forse da traino rispetto ad analoghe iniziative in altri stati, trascurando però che molti dei risultati cui essa aspira sono già stati raggiunti attraverso la valida opera interpretativa delle corti. Se invece l'obiettivo è quello, più modesto e meno ambizioso, di voler guidare l'interpretazione delle disposizioni già esistenti e forse stimolare alcune riforme che rafforzino la tutela di alcuni valori in gioco, con i miglioramenti del caso la Dichiarazione potrà senz'altro aver pregio.

Le tecnologie si succedono, le norme forse passano ma le costituzioni rimangono.

Carta dei diritti di Internet: la complessità del presente e le opportunità del futuro*

MARCO BELLEZZA

Paolo Grossi nel descrivere l'esperienza della legalità costituzionale nel diritto moderno, in un discorso di qualche anno fa in occasione della chiusura dall'anno accademico dell'Accademia dei Lincei, sviluppando le intuizioni contenute in un suo fortunato volume (Mitologie giuridiche della modernità, Milano 2007), rilevava come «*[…] le cosiddette 'carte dei diritti', espressioni fedeli del primo costituzionalismo sei-settecentesco, nella loro struttura di cataloghi di diritti, indicano con precisione il carattere garantistico delle studiatamente ricercate fondazioni giusnaturalistiche*», ed ancora, riferendosi all'esperienza giuridica citata, non mancava di sottolineare come: «*Tutto si misurava […] non su uomini in carne ed ossa, ma su modelli disincarnati, su soggetti virtuali più simili a statue museali che a creature viventi. Il vizio stava soprattutto nella astrattezza del paesaggio disegnato, un vizio che costituiva il perno essenziale di una occhiuta strategia, diventando un pregio inestimabile per conseguire in modo indolore una precisa finalità. Il lavorare su modelli astratti permetteva, infatti, di dare a ciascuno il lievito della speranza lasciando intatte le disuguaglianze economiche e sociali del mondo presente*».

Dalla lettura della "Dichiarazione dei diritti in Internet" elaborata dalla c.d. "Commissione Boldrini" insediata presso la Camera dei Deputati prima dell'estate, il rischio che si stia tratteggiando un paesaggio astratto, non sembra poter essere escluso.

La Dichiarazione elaborata da una Commissione composta da una rappresentanza parlamentare e da una componente di tecnici/esperti della materia, è attualmente, e lo sarà fino al 27 febbraio 2015, sottoposta a consultazione pubblica sulla piattaforma CIVICI, non prima di essere stata comunque presentata in sede europea, come la risposta italiana al brasiliano Marco Civil, in occasione di una riunione interparlamentare tenutasi lo scorso mese di ottobre.

Non è ragionevole dubitare sulle intenzioni, senza dubbio meritorie, che hanno animato l'iniziativa, che almeno auspicabilmente è destinata a ravvivare il dibattito pubblico anche in Italia su temi centrali sotto tanti punti di vista (seppure i risultati in termini di partecipazione in queste prime settimane di consultazione non appaiono entusiasmanti). Ma l'impressione complessiva che si coglie è quella di un documento statico e rivolto a cogliere solo una faccia (la dimensione individuale) di quel meraviglioso prisma che è rappresentato dalla rete Internet.

In questo breve contributo non ci si soffermerà su due aspetti pure rilevanti ai fini di una valutazione complessiva della Dichiarazione, vale a dire la sua forza giuridica e la tecnica normativa utilizzata, aspetti già puntualmente sviscerati da Marco Bassini in una recente analisi. L'intento del presente contributo è, infatti, piuttosto quello di rintracciare ciò che manca nella Dichiarazione, nel tentativo di offrire taluni spunti di riflessione nella consultazione in corso.

1. *Internet come strumento di organizzazione e partecipazione*

Come anticipato, la bozza di Dichiarazione sembra cogliere in via esclusiva la rete Internet in una dimensione individuale, quasi intimistica, elencando un set di diritti "riconosciuti" ai cittadini della rete, la maggior parte dei quali, occorre avvertire, come pure rilevato dal Bassini, risultano già da tempo presenti nell'esperienza giuridica positiva europea e nazionale.

Infatti, dei 14 articoli che compongono la Dichiarazione ben 12 si riferiscono alla dimensione individuale fotografando una serie di diritti riconosciuti in capo ai cittadini in rete (si va dal diritto all'oblio, al diritto all'educazione digitale, al diritto di accedere ad una rete neutrale), mentre i restanti 2 si possono considerare come di carattere ordinamentale o programmatico (il riferimento è all'art. 12 sulla "Sicurezza in rete" e all'art. 14 recante "Criteri per il governo della rete")

* Pubblicato su www.medialaws.eu il 12 novembre 2014.

Eppure nel preambolo della Dichiarazione non mancano puntuali riferimenti al ruolo della rete quale motore per nuove forme di organizzazione sociale e politica, nonché quale strumento per una più diretta partecipazione dei cittadini alla vita democratica, in un periodo peraltro connotato da un progressivo restringimento degli ambiti di rappresentanza politico-sociale ai più vari livelli.

In tale direzione, nel preambolo si afferma come da un lato, Internet «*ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica*» e, sotto altro e concorrente profilo avrebbe «*[…] consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera*». Infine, sempre secondo gli estensori della Dichiarazione, Internet si configura come «*[…] uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici […]*».

Da tali premesse ci si poteva ragionevolmente attendere l'introduzione nel corpo della Dichiarazione di disposizioni volte quantomeno a "fotografare" la realtà e la dimensione sociale della rete, se non a introdurre obbligazioni positive a carico dei pubblici poteri.

Sotto il primo profilo considerato sarebbe auspicabile, pertanto, che nella versione finale della Dichiarazione fosse dedicato uno spazio adeguato al riconoscimento della piena dignità delle organizzazioni sociali e politiche che svolgono le proprie attività in rete o partendo dalla rete, riempiendo di contenuto e specificando le garanzie già implicite nel nostro ordito costituzionale (il riferimento non può che essere all'art. 2 della nostra Carta fondamentale).

In un'ottica promozionale e venendo al secondo profilo evidenziato, la versione finale della Dichiarazione potrebbe contenere disposizioni volte a declinare nuovi diritti di partecipazione in rete, attraverso la previsione di obblighi positivi a carico delle istituzioni pubbliche. In tale direzione potrebbero essere previsti impegni a carico delle istituzioni nazionali e locali di prevedere forme di consultazione obbligatoria anche online, in relazione all'adozione di decisioni strategiche per la popolazione in quanto incidenti direttamente o indirettamente sull'esercizio e la protezione di diritti fondamentali e sociali (salute, sicurezza, informazione etc.).

2. *Il ruolo dei provider e l'art. 11 della Dichiarazione*

Accanto ai correttivi sopra proposti, e sempre nel tentativo di giungere ad una Dichiarazione che, per quanto possibile, sia in grado di cogliere la complessità della rete e dei suoi protagonisti oltre che di valorizzarne gli aspetti promozionali, appare opportuno integrare l'art. 11 recante "Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme[1]" prevedendo specifiche garanzie anche in favore delle c.d. "piattaforme" nei confronti dei pubblici poteri.

Nell'ottica di migliorare la disposizione citata, sarebbe auspicabile anzitutto definirne con maggiore precisione l'ambito di applicazione soggettivo. Il riferimento alle "piattaforme" oltre che a-tecnico (considerando che nessuna disposizione normativa vigente parla di piattaforme ma piuttosto il riferimento è rivolto ad *access*, *caching* e *hosting provider*), appare, infatti, eccessivamente generico non consentendo una precisa individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti.

Sempre in quest'ottica occorrerebbe definire con maggiore precisione cosa si intende per fornitori che prestano «*[…] servizi essenziali per la vita e le attività delle persone*». Sul punto è agevole, anzitutto, considerare come la previsione attuale della norma sembra porre sullo stesso

[1] La disposizione citata prevede che: «*I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.*
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme».

piano un valore supremo come la vita umana con altri valori che pure possono essere insiti nello svolgimento delle "attività" umane.

Inoltre nell'ambito di tale definizione, se questa fosse stata l'intenzione originaria degli estensori, sarebbe opportuno utilizzare la congiunzione disgiuntiva "o" piuttosto che la congiunzione coordinativa proposta nella versione in consultazione, considerando che, ad esempio, potrebbe essere auspicabile garantire l'interoperabilità di un servizio di posta elettronica che certamente non appare essenziale per la "vita" delle persone, ma lo è o lo può essere con riferimento alle attività esercitate dalle stesse.

Oltre alle imprecisioni testè evidenziate, la norma in commento appare carente anche sotto il profilo del riconoscimento del ruolo svolto dai *provider* nelle dinamiche di funzionamento della rete. Non è, infatti, revocabile in dubbio che prima che dalle istituzioni pubbliche l'attuale architettura della rete e il successo del suo sviluppo siano stati dovuti essenzialmente alle intuizioni dei grandi player globali che hanno, nel tempo, plasmato Internet come la conosciamo oggi. Tale considerazione, da non intendersi come un giudizio di valore in relazione alle caratteristiche delle rete oggi (aperta, libera, scalabile?), quanto piuttosto come una mera fotografia dell'attuale, dovrebbe indurre ad inserire nel corpo della Dichiarazione, non solo obblighi variamente modulati, ma il riconoscimento del ruolo svolto da tali soggetti, nonché precise garanzie in favore degli stessi nelle relazioni con i pubblici poteri.

Anche sotto tale profilo il c.d. Datagate può insegnare molto: in assenza di precise garanzie in favore dei *provider* gli stessi sono destinati/obbligati a concorrere, consapevolmente o meno, negli attentati ai diritti fondamentali che pubblici poteri possono porre in essere per il perseguimento delle più varie finalità.

Facendo tesoro, dunque, e sviluppando anche le acquisizioni cui è giunta di recente la Corte di Giustizia dell'Unione europea (il riferimento è alle sentenze gemelle SABAM del 2012/2013), sarebbe opportuno integrare la disposizione in commento prevedendo accanto agli obblighi previsti nella versione in consultazione anche precise garanzie in favore dei *players* della rete.

La breve analisi sopra condotta, nel tentativo di mettere in luce le principali mancanze della Dichiarazione sottoposta a consultazione, non vuole essere una critica senza proposta, ma piuttosto uno stimolo a non ridurre quest'iniziativa meritoria ad ennesimo strumento idoneo ad alimentare il "lievito della speranza", piuttosto che a cogliere la complessità della rete, cogliendo e valorizzando le opportunità che la stessa offre in termini sociali oltre che individuali.

Dichiarazione dei diritti in Internet: *cuius regio eius religio?* *

LUCA BELLI

La Dichiarazione dei diritti in Internet attualmente oggetto di consultazione pubblica ha un grande potenziale. Tuttavia, la questione che sembra ad oggi irrisolta – o forse ignorata – è la definizione del sistema giuridico che si presterà ad accoglierla e, conseguentemente, dell'entità che se ne farà garante, allorché la versione finale sarà approvata.

Un'ambizione condivisibile

La Dichiarazione si prefigge un obbiettivo non poco ambizioso: conferire "fondamento costituzionale" ai diritti degli utenti di Internet e garantire i principi in virtù dei quali Internet ha permesso la proliferazione di idee, informazioni ed innovazione a livello globale e grazie ai quali la Rete possa continuare stimolare e la "corretta competizione e crescita in un contesto democratico." In effetti, la diffusione capillare di Internet in ogni aspetto della vita sociale, economica, culturale e politica fa sì che l'individuo diventi gradualmente dipendente dal buon funzionamento della Rete al fine di poter godere pienamente dei propri diritti fondamentali. In tal senso, Internet ha acquisito un vero e proprio valore di servizio pubblico, come ha sancito il Consiglio d'Europa[1], e pertanto i principi tecnici su cui si fonda la Rete, così come i diritti fondamentali che permettono ad ogni individuo di partecipare attivamente ad Internet e di goderne i frutti, meritano di essere protetti.

Tuttavia, è ben noto che l'emergenza di Internet non ha determinato esclusivamente nuove opportunità di autodeterminazione individuale, ma ha offerto altresì nuove possibilità di commettere illeciti e porre in essere comportamenti abusivi. La natura globale e la crescente ubiquità della Rete, per esempio, fanno sì che essa si dimostri un incredibile vettore di comunicazione e offra ad ogni utente un mercato a dimensione mondiale ma, al contempo, si presti a potenziali violazioni massive della privacy od alla concentrazione di potere in capo ad attori privati, evocando spettri a carattere feudale.[2] Parallelamente, la dipendenza da intermediari privati al fine di accedere ad Internet e di utilizzare qualsivoglia tipo di servizio fa sì che la regolazione contrattuale definita da tali intermediari – tramite contratti di adesione, le cui condizioni non sono negoziabili – incida direttamente sullo spettro dei diritti dell'utente. In tal senso, sembra spontaneo supporre che il comportamento naturale di un'entità privata, in misura di definire unilateralmente le proprie condizioni generali di contratto, propenderà per una regolazione suscettibile di massimizzare il proprio profitto, piuttosto che massimizzare la protezione dei diritti fondamentali dell'utente.

Per tali motivi, l'ambizione della Dichiarazione dei diritti in Internet è indubbiamente condivisibile ed uno sforzo in tal senso è meritevole di incoraggiamento. In effetti, il conferimento di "fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale" sembra strumentale non soltanto al fine di proteggere diritti e libertà esistenti dagli eventuali abusi di poteri emergenti, ma altresì al fine di preservare principi "naturali" della Rete, come la sua neutralità, che rischiano di essere sovvertiti[3] e necessitano dunque l'intervento positivo del legislatore al fine di essere attuati pienamente.

In tal senso, interventi volti alla salvaguardia dei diritti dell'individuo sono necessari quando, come amava ricordare Norberto Bobbio, «*l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico – cioè al progresso della capacità dell'uomo di dominare la*

---

* Pubblicato su www.medialaws.eu il 19 febbraio 2015.

[1] Si v. la Raccomandazione CM/Rec(2007)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alle misure volte a promuovere il valore di servizio pubblico di Internet.

[2] Si v. B. SCHNEIER, *Power in the Age of the Feudal Internet*, in MIND #6, 2013.

[3] In merito ai rischi per la neutralità della rete determinati da pratiche discriminatorie di gestione del traffico Internet in Europa, si v. e.g.: BEREC, *A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europe*, BoR (12) 30.

natura e gli altri uomini – crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza».[4] Al fine di comprendere il possibile valore aggiunto della Dichiarazione, occorre dunque effettuare una distinzione tra quei diritti e libertà che già godono di una tutela di rango costituzionale o pattizio – la quale è applicabile online così come offline[5] – e quei principi i quali, ad oggi, non godono di tale protezione. In tal senso, sono fulgidi esempi il sopraccitato principio di neutralità della Rete (para. 3 della Dichiarazione), la cui garanzia è strumentale al fine di permettere il pieno godimento dei diritti fondamentali degli utenti di Internet[6] ed al fine di preservare la generatività di Internet, ed il principio della partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla *governance* di Internet (para. 14), il quale è condiviso da un crescente numero di organizzazioni internazionali[7] ma scarsamente applicato a livello nazionale.

Una dimensione sovranazionale..

Nonostante qualche dubbio possa sorgere in relazione alla necessità – od utilità – di reiterare principi e valori già consacrati da testi costituzionali e fonti di diritto internazionale, il *quid pluris* di una compilazione di diritti e principi costituzionali nell'ambito di Internet può rivelarsi nel conferimento di carattere internazionale – o "sovranazionale", nei termini della Dichiarazione – ad un tale esperimento, ponendo dunque le basi per un "Patto internazionale dei diritti in Internet" che possa, in un domani, completare l'*International Bill of Rights*, formato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e dai Patti internazionali del 1966.

La dimensione territoriale e, conseguentemente, la dimensione sociale più appropriata al fine di attuare pienamente il "dispositivo normativo" della Dichiarazione sembra dunque essere particolarmente rilevante al fine di valutare l'opportunità di un tale esperimento.

Alla luce dell'esplicito riferimento alla "dimensione sovranazionale" nel preambolo della Dichiarazione ed in ragione della natura essenzialmente globale della Rete, sembrerebbe opportuno esplorare la possibilità di elevare la Dichiarazione a rango internazionale. Una tale opzione potrebbe rivelarsi problematica, per quanto concerne la realizzazione dell'ambizione al contempo "sovranazionale" e partecipativa della Dichiarazione.

Occorre ricordare che i Patti internazionali del 1966 furono elaborati dall'allora Commissione ONU per i diritti umani – predecessore dell'attuale Consiglio ONU per i diritti umani – in uno sforzo congiunto con l'Assemblea Generale dell'ONU, nel quadro di un processo volto a tradurre i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in disposizioni pattizie. Benché un tale processo istituzionale sia *in abstracto* replicabile, sembra invero contradditorio ed eccessivamente ottimista supporre che la Dichiarazione dei diritti in Internet possa divenire uno "standard comune da raggiungersi da tutti i popoli e tutte le Nazioni,"[8] per il solo tramite del Consiglio dei diritti umani e dell'Assemblea Generale dell'ONU. In effetti, seppur si volesse ipotizzare che il contenuto della Dichiarazione possa cristallizzare il consenso degli Stati membri dall'ONU – i quali hanno notoriamente opinioni alquanto divergenti in materia di Internet – sembra velleitario pensare che un processo posto in essere in seno ad organi ONU tradizionalmente riservati alla partecipazione di sole delegazioni governative possa permettere la partecipazione di "tutti gli interessati", condizione posta – a giusto titolo – a fondamento del

---

[4] N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. XV.

[5] Si v. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Risoluzione A/HRC/20/L.13 *La promozione la tutela e il godimento dei diritti umani su Internet*. A livello europeo, si v. la Raccomandazione CM/Rec(2014)6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa a una Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet.

[6] Cfr. L. BELLI – M. VAN BERGEN, *Protecting Human Rights through Network Neutrality: Furthering Internet Users' Interest, Modernising Human Rights and Safeguarding the Open Internet*, Council of Europe, CDMSI(2013)misc 19 E.

[7] Si v., e.g. : OECD, *The Seoul Declaration for the Future of Internet Economy,* 2008; Consiglio d'Europa, *Dichiarazione del Comitato dei Ministri sui principi della governance di Internet*, 2011; ITU, Resolution 140 (REV. BUSAN, 2014), *ITU ' s role in implementing the outcomes of the World Summit on the Information Society and in the overall review by United Nations General Assembly of their implementation*.

[8] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, UN Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

"governo della Rete" dalla Dichiarazione stessa.

Diversamente, la discussione di un tale progetto nell'ambito dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite permetterebbe il coinvolgimento di uno spettro di soggetti interessati ben più ampio e variegato, conferendo una maggiore legittimità alla Dichiarazione e permettendo alla comunità internazionale di valutarne il merito ed, eventualmente, di appropriarsene. La discussione della Dichiarazione al prossimo IGF globale – che si terrà in Brasile dal 10 al 13 novembre – rappresenterebbe il prolungamento naturale di un iter iniziato con la discussione di questo *Internet Bill of Rights* allo scorso IGF Italia, organizzato sotto l'egida della Camera dei Deputati. In aggiunta, un dibattito a dimensione *multi-stakeholder* della Dichiarazione, in seno all'IGF globale, si rivelerebbe strategico al fine d'incoraggiare una sinergia tra la Dichiarazione e le altre iniziative ampiamente discusse nel corso delle ultime edizioni dell'IGF, come la Carta dei diritti umani e dei principi per Internet della Internet Rights and Principles Coalition[9], la Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet del Consiglio d'Europa[10] ed il tentativo di elaborazione di una Magna Carta per Internet[11], promosso da Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web. Parimenti, lo European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) – che avrà luogo a Sofia il 4 e 5 giugno – potrebbe offrire un'eccellente occasione per estendere gradualmente la portata territoriale del dibattito concernente la Dichiarazione, stimolando l'interesse della comunità internazionale e tentando di cristallizzare progressivamente un consenso intorno al potenziale di una tale iniziativa.

.. od un Internet Bill of Rights

Visto l'ostentato carattere costituzionale a cui assurge la dichiarazione, sembra opportuno ricordare che il conferimento di tale rango alla Dichiarazione potrebbe avvenire con apposita legge costituzionale, trasformando l'attuale bozza in un autentico *Internet Bill of Rights*. Tuttavia, più che dal celebre *Bill of Rights* statunitense, un tale procedimento potrebbe trarre ispirazione dall'esperimento costituzionale posto in essere dai "Cugini d'oltralpe" al fine di integrare la disciplina della *Charte de l'environnement* nel Preambolo della Costituzione francese[12]. Infatti, il processo di integrazione della *Charte* nel "blocco di costituzionalità" francese fu il risultato di un'evoluzione durata diversi anni ed alimentata da una serie di dibattiti pubblici, volti ad implicare la società francese nella definizione delle norme fondamentali concernenti la protezione dell'ambiente. Un tale processo sembra essere riproposto dall'attuale sforzo di consultazione in merito alle sfide economiche e sociali legate ad Internet, orchestrato dal *Conseil National du Numérique* al fine di concretizzare l'*ambition numérique* francese[13]. Inutile dire che una serie di dibattiti pubblici su modello francese, che permettano ad ogni soggetto interessato di comprendere l'importanza dei punti elencati dalla Dichiarazione, al fine di poter formare la propria opinione ed esprimerla liberamente, sarebbe particolarmente auspicabile e rappresenterebbe un vero e proprio esercizio di cittadinanza attiva.

Un tale processo partecipativo rappresenta il punto di partenza di una *governance* di Internet aperta, trasparente, responsabile e "*multi-stakeholder*" che è esplicitamente sollecitata dalla Dichiarazione. Un disegno di legge costituzionale risultante da un tale processo sarebbe frutto di un vero e proprio esercizio di democrazia partecipativa e, benché il procedimento di adozione di una legge costituzionale sia tortuoso e dall'esito tutt'altro che scontato, un risultato favorevole attribuirebbe un'indiscutibile legittimità democratica alla Dichiarazione.

---

[9] Si v. http://internetrightsandprinciples.org/site/charter.

[10] Cfr. http://coe.int/en/web/internet-users-rights/guide.

[11] Si v. http://w3.org/blog/2014/09/crowdsourcing-a-magna-carta-for-the-web-at-the-internet-governance-forum.

[12] Si v. http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004.

[13] Si v. http://contribuez.cnnumerique.fr.

Non i diritti in Internet, ma Internet nei diritti*

CARLO BLENGINO

Parto dalla domanda che molti si son posti leggendo la bozza presentata dalla Commissione: quale lacuna dovrebbe esser colmata nei nostri ordinamenti nazionali o fin anche in una cornice sovranazionale dalla Dichiarazione dei Diritti in Internet?

Un possibile equivoco

Per risponder alla domanda è opportuno sciogliere un primo possibile equivoco.

Dalla lettura del preambolo sembra emergere una sovrapposizione di due diversi beni giuridici oggetto della Dichiarazione. Da un lato Internet è individuato come una risorsa globale meritevole in sé di regolamentazione quale straordinario prodotto della tecnologia, tanto che nell'ultimo capoverso del preambolo la Dichiarazione non è più "dei diritti *in* Internet", ma diviene la Dichiarazione "dei diritti *di* Internet"; dall'altro, oggetto di tutela sono chiaramente i diritti fondamentali che tramite Internet hanno trovato nuova ed inedita declinazione. I due profili sono ovviamente connessi, e ben possono convivere, ma è fondamentale non confonderli, ed individuare correttamente il bene giuridico a cui si vuol di volta in volta prestar tutela.

Per tornare alla domanda iniziale, diverso è valutare quale tutela possa/debba esser concessa dall'ordinamento ad un mezzo tecnologico qual è Internet (e perché no, in generale ai sistemi informativi sulle reti di comunicazione elettronica), altro individuare quali diritti, creati o potenziati dal mezzo Internet, siano oggi negati o compressi e non sufficientemente tutelati nell'ordinamento tanto da richiederne una nuova definizione nella Dichiarazione.

La tutela di Internet in sé, quale mero strumento frutto di innovazione tecnologica mi pare operazione sbagliata, soprattutto in una Dichiarazione di principi che aspira a porsi ad un livello para-costituzionale e che vorrebbe vincolare nel futuro i tanti soggetti, pubblici e privati, che in fatto (col codice) o in diritto (con leggi e regolamenti) influiranno sul governo (*rectius*: sull'uso) della rete. Credo sia velleitario pensare di tutelare, per come la percepiamo oggi, una risorsa tecnologica in continua mutazione, tant'è che, saggiamente, la Commissione ha evitato di definire cosa sia Internet. E d'altra parte anche quei diritti che nella Dichiarazione paiono esser propri del mezzo in quanto tale (penso all'art. 12 sulla sicurezza in Rete, intesa come l'integrità delle infrastrutture, o all'art.14 sui criteri per il governo della rete, o alla stessa *net neutrality* di cui all'art.3) sono comunque (almeno parzialmente) declinati come diritti degli utenti. Il che è corretto, perché Internet trova ragione di tutela solo là dove sia fondamentale per l'esercizio di diritti: è tutelando i diritti degli utenti che tutelo Internet.

Paradossalmente però, nella Dichiarazione, Internet è troppo centrale nelle formulazioni dei singoli principi proclamati ed il documento prodotto dalla Commissione rischia di inseguire forzatamente una sorta di legge del cavallo evocata a proposito della *cyber law* dal giudice Easterbrook nel lontano 1996.

Il punto non è creare una "costituzione" per Internet, ma creare le condizioni affinché le Costituzioni dei paesi democratici siano in grado di tutelare i diritti fondamentali (anche) al tempo di Internet. Tutelando i diritti degli utenti, sarà tutelato anche Internet, là dove il mezzo è fondamentale al loro esercizio (e dove così non è, non merita tutela costituzionale).

Non i diritti in Internet, ma Internet nei diritti

E' probabile che tra qualche anno non percepiremo più alcuna differenza tra on line e off line. Internet sparirà come luogo virtuale a sé stante: già oggi è in realtà parte integrante del nostro mondo fisico. Dobbiamo prendere atto che la rivoluzione digitale ed Internet hanno generato nuove declinazioni di diritti acquisiti e forse nuovi diritti, e dunque, per converso, hanno generato

* Pubblicato su www.medialaws.eu il 15 febbraio 2015.

aree di non-libertà: per dirla con Bobbio <<*la non-libertà nasce continuamente nel seno stesso della libertà e a egual titolo si può dire che la libertà rinasce continuamente nel seno stesso della non-libertà*>>. Dunque una ridefinizione dei principi fondamentali può esser necessaria, ma sarebbe un errore pensare di isolare e "dichiarare" le libertà e i diritti in Internet partendo dal mezzo in sé, per come lo percepiamo oggi, dando ad essi una specifica declinazione "in rete" staccata dai diritti fondamentali "analogici". Da un lato si rischia di creare norme apparentemente inutili e ridondanti perché già presenti nell'ordinamento, dall'altro di non cogliere le reali aree di non-libertà che il mezzo ha generato o genererà in futuro. Nella Dichiarazione i diritti paiono una conseguenza, o al più un attributo di Internet mentre ne sono premessa indispensabile per una efficace tutela. L'errore prospettico tra la tutela di Internet e la tutela dei diritti al tempo di Internet è la causa, credo, delle critiche di coloro che accusano il documento della Commissione di esser ridondante ed inutile, come delle osservazioni di coloro che ne evidenziano le carenze.

Lacune ed eccessi: la libertà d'espressione

Per render concreto quanto sin qui sostenuto, e per risponder alla domanda iniziale, proviamo a valutare uno dei diritti fondamentali di questo tempo, la libertà d'espressione, raffrontando l'area di libertà prodotta da Internet, la tutela costituzionale oggi cogente ed i principi presenti o assenti nella Dichiarazione. Sebbene la Dichiarazione abbia aspirazioni globali mirando, a detta della Presidente Boldrini, a porsi come base per una discussione a livello europeo o addirittura mondiale, credo sia utile "abbassare il tiro" e valutare lo stato dell'arte in Italia. Questo non per disconoscere la necessità di regole transnazionali nelle nostre società connesse, quanto per render tangibile l'errore prospettico di una Dichiarazione *ad hoc* dei diritti in/di Internet.

Nella bozza della Dichiarazione la libertà d'espressione compare unicamente come inciso all'art. 12 sulla sicurezza in rete: davvero poco per un principio che, tra tutti i diritti fondamentali, è quello maggiormente scosso ed ampliato da Internet ed in generale dalle tecnologie digitali. Inutile ripetere quanto la creazione, la diffusione e la fruizione delle informazioni, delle idee ed in generale dei prodotti del libero pensiero sia radicalmente mutata grazie al digitale ed alla rete. E a poco vale affermare che detto principio sia saldamente consolidato nei nostri ordinamenti, tanto da poter esser dato per scontato. Grazie ad Internet il concetto stesso di libera manifestazione del pensiero è profondamente mutato. Non è più solo «*il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*» consacrato all'art. art.21 della nostra Costituzione, ma è diventato il diritto di ciascuno di noi di essere partecipe nell'attuale società dell'informazione, di informare e soprattutto di esser informato, che vuol dire, oggi, riconoscere il diritto di accesso ad Internet (art. 2 della Dichiarazione). La libertà d'espressione oggi è il diritto di fruire, a parità di condizioni, di ogni servizio sia reso disponibile per veicolare idee, informazioni e contenuti. Ed a ben guardare, su Internet, la libertà di espressione trascina con sé la tutela della neutralità della rete (art. 3 della Dichiarazione). Come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea, ogni nuovo servizio della società dell'informazione (un aggregatore, una piattaforma di condivisione o una nuova modalità di fruizione dei contenuti) è esso stesso esercizio di libertà di espressione, e come tale va tutelato da discriminazioni, filtri e blocchi. E la neutralità della rete come declinazione della libertà d'espressione si lega anche alla tutela della concorrenza e della libertà economica. Sul punto è interessante l'interpretazione resa dal TAR del Lazio nell'ordinanza 25/06/2014 sul regolamento AGCOM, ove si afferma che «*il diritto di informare, da una parte, come profilo passivo, è posto a tutela dei singoli utenti, ai fini di una loro effettiva partecipazione alla vita democratica, dall'altra, come profilo attivo, è teso a proteggere coloro che operano nel sistema dei media, per assicurare che le informazioni immesse nel circuito economico contribuiscano alla crescita del mercato, oltreché a garantire ai singoli utenti la possibilità di scelta tra una molteplicità di fonti informative*». E prosegue: «*Diventa, pertanto, obbligata una lettura congiunta dell'art. 21 con le libertà economiche dell'art. 41 della Costituzione, inteso in senso ampio non come mera libertà di attività di impresa, ma come copertura costituzionale di ogni atto con cui il soggetto scelga il fine economico da perseguire, in linea con la configurazione della libertà economica come di un diritto di libertà proprio della persona*».

Ben prima di Internet, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, emerge con chiarezza la coessenzialità tra la libertà di espressione usata a fini informativi, la libertà d'impresa e in ultimo la forma di stato democratico, la cui natura implica «*pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei alla circolazione delle notizie e delle idee*» (C. Cost. n. 105 del 1972). Questa visione ha condotto da tempo ad accentuare il carattere fondamentale dell'art. 21 Cost., inteso come «*pietra angolare della democrazia*» (C. Cost n. 94 del 1977). Ma oggi, con Internet, la libertà d'espressione appare con chiarezza come diretta emanazione del più generale diritto alla dignità della persona umana, che anima l'art. 2 della nostra Costituzione e permea di sé l'intero ordinamento.

Così interpretata la libertà d'espressione, diventerebbe facile applicare all'accesso ad Internet ed alla neutralità della rete quel solenne impegno contenuto al comma 2 dell'art.3 della Costituzione secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti (e non solo dei lavoratori, perbacco) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le ricadute su molti principi enunciati nella Dichiarazione sono evidenti.

Ma la visione esposta è frutto del faticoso lavoro di interpretazioni della magistratura e necessita oggi di esser esplicitata con chiarezza e con valore cogente, per dispiegare i propri effetti sulle nuove modalità di esercizio della libera manifestazione del pensiero in rete. Per ragioni storiche l'art. 21 della nostra Carta fondamentale è oggi quanto di più inadatto ed obsoleto sia offerto al giurista per difender la libera manifestazione del pensiero in Internet. Per una scelta in allora comprensibile, in vero non dissimile da quella compiuta oggi con la Dichiarazione, l'art.21 si addentra in una minuta difesa del mezzo, la stampa tipografica ieri Internet oggi, così che a 50anni di distanza la forza precettiva del principio è affidata alla buona volontà dell'interprete. Piccoli segnali giurisprudenziali consentono di adeguare l'art.21 Costituzione al tempo del web (mi riferisco ad esempio alla recente Sentenza delle Sezioni Unite sulla sequestrabilità per oscuramento delle testate online), ma è innegabilmente necessaria una nuova formulazione dell'art. 21 Costituzione ed una complessiva riscrittura dei principi a questo collegati.

Come da più parti osservato la Dichiarazione non si sofferma sulla libera manifestazione del pensiero, quasi a dar per scontata quella libertà fondamentale le cui nuove declinazioni in rete sono però tutt'altro che consolidate nel nostro ordinamento. Nell'equivoco di enunciare principi legati al mezzo, ad uso esclusivo di Internet, la Dichiarazione detta diritti degli utenti (l'accesso) o disegna caratteristiche del mezzo (la neutralità) che poggiano su deboli basi e che seppur condivisibili, risultano orfani, sganciati dal bene giuridico da cui derivano. Senza una tutela forte della libertà d'espressione non ha molto senso garantire il diritto d'accesso, né lottare per un astratto concetto di neutralità della rete, le cui argomentazioni a contrario appaiono tutt'altro che pretestuose se non sono valutate sulla base di chiari principi costituzionali.

Non dissimili considerazioni potrebbero farsi riguardo ai diversi principi presenti nella Dichiarazione in tema di protezione dei dati e di riservatezza sulle reti di comunicazione: aspetti questi gravemente carenti nella nostra vigente Costituzione, che richiederebbero, prima di addentrarsi in specifiche discipline a tutela di Internet, una chiara formulazione a livello dei principi fondamentali sovraordinati.

Una proposta

Per tornare alla domanda iniziale, preso atto del profondo mutamento che la rivoluzione digitale ha prodotto nell'esercizio delle libertà proprie della persona, non possono esservi dubbi sulla necessità di una nuova definizione dei diritti fondamentali nelle società dell'informazione del XXI secolo: solo così si potranno scongiurare aree di non-libertà e si potrà tutelare qualsiasi mezzo tecnologico, presente e futuro, che risulti essenziale al loro esercizio.

Molti dei principi enunciati nella Bozza di Dichiarazione sono condivisibili, e la discussione che l'iniziativa ha suscitato è fondamentale, ma la Commissione, per dare un segno di concretezza, potrebbe affiancare al documento su Internet una proposta da avanzare ai parlamentari italiani volta a modificare alcuni dei principi contenuti nella prima parte della nostra

Costituzione. Sarebbe un segnale forte, anche a livello internazionale, e davvero segnerebbe un significativo e concreto passo per la tutela dei diritti in rete. Almeno in Italia.

Provo, senza alcuna pretesa, a mero titolo esemplificativo e conscio dei limiti di una tale operazione, ad immaginare Internet in alcuni articoli della nostra Carta Costituzionale.

Immaginiamo se al comma 2 dell'art. 3 si leggesse oggi:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, ***tecnologico*** *e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica, culturale e sociale del Paese».*

Il Digital divide diverrebbe una priorità costituzionale.

O se all'art. 14 fossero inserite due parole:

«Il domicilio, ***fisico ed informatico****, è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».*

L'art. 6 della Dichiarazione sarebbe di per sé attuato.

O ancora, solo per render concreto quanto in precedenza affermato, e senza l'ardire di ergersi a padre costituente, perché non immaginare un nuovo art. 21 della nostra Carta Costituzionale che reciti ad esempio:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. ***Tale diritto include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee con ogni mezzo, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.***

Tutti hanno eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. L'accesso deve esser consentito alle persone con disabilità.

Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente i sistemi informativi e di accedere ai servizi della società dell'informazione attraverso reti di comunicazione neutrali, sulle quali i dati trasmessi e ricevuti non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, in relazione a scelte legittime dell'utente.

La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Si può procedere a sequestro ed alla rimozione di contenuti digitali soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria o delle autorità di vigilanza a ciò espressamente autorizzate, nei soli casi e con le modalità tassativamente previste dalla legge*».*

Ancora sulla Dichiarazione dei diritti di Internet. Riflessioni sparse in tema di anonimato*

CARLO MELZI D'ERIL – GIULIO ENEA VIGEVANI

Qualche considerazione in generale sullo strumento utilizzato e sulla efficacia che tale strumento ha e può anche avere in futuro. A questo proposito, la questione ci sembra non sia se, come pure è stato scritto, ci troviamo davanti a un esempio di *soft law* o di *hard law*. Riteniamo, infatti, che in questo caso non si tratti di *law*, e per la verità nemmeno di *bill*; in altri termini non siamo di fronte a un testo normativo da poter inserire in un punto qualunque nel sistema delle fonti e nemmeno ad un progetto di un simile testo normativo. Allo stato, quello in commento è un articolato scritto da persone certamente competenti, alcune anche di indubbia autorevolezza, ma senza alcuna altra legittimazione se non quella di essere preparati sulla materia. Dunque l'approccio alla materia, a nostra volta, crediamo non possa essere altro che quello di realizzare una sorta di recensione a un elaborato compiuto da studiosi, e non un commento a un testo normativo. Vi sono stati esempi di scritti redatti da esperti che poi hanno ricevuto per così dire "dignità normativa" e non è escluso che anche questo possa avere la medesima sorte, tuttavia per poterlo fare dovrebbe, da un punto di vista anche solo linguistico avere meno parole. Talune disposizioni, infatti, più che regole sembrano dichiarazioni auspicabili.

Sempre in termini generali, ma sotto un altro profilo, questa carta parrebbe avere la pretesa di affiancarsi ed integrare la prima parte della Costituzione, aggiungendo alcuni diritti *ad hoc* per Internet al catalogo dei diritti e dei doveri già previsti dagli artt. 13 – 54 Cost. Se è così, si potrebbe anzitutto discutere dell'opportunità o meno di seguire tale "strada"; su una simile opzione nutriamo più di una perplessità, sembrandoci le norme costituzionali più che capaci di garantire anche in rete i diritti che trovano tutela nelle disposizioni tradizionali. Ma, pur volendo tralasciare una simile indecisione "di fondo", se si vuole perseguire comunque questo disegno, pare quantomeno indispensabile che le nuove disposizioni si armonizzino e non vadano in contrasto con quelle oggi vigenti.

In quest'ottica, l'art. 9 della Dichiarazione, che esalta il diritto di manifestare il pensiero in forma anonima, non pare del tutto in linea con lo spirito di più di una disposizione della Costituzione. Infatti, l'art. 21 Cost. collega il diritto di manifestare il pensiero con i principi di responsabilità e di trasparenza. E così, in modo non del tutto diverso anche l'art. 18 Cost., vietando le associazioni segrete, impone che il confronto pubblico avvenga alla luce del sole. Insomma, in entrambi i casi presi ad esempio ci sembra che libertà assai ampie siano riconosciute, purché esercitate "a volto scoperto".

Questo è un altro punto che, per di più, rischia di creare contrasto con il dettato dell'ordinamento vigente: la norma in esame realizzerebbe una sorta di doppio regime di cui non si comprende la ragionevolezza, nel quale sarebbe vietato vietare l'anonimo in rete, mentre la stampa clandestina è vietata.

Nel merito, poi, ci si permette di sottolineare quello che potrebbe sembrare un paradosso: il diritto all'anonimato può essere affermato solo nello Stato democratico, poiché quello autoritario mira a controllare ogni ambito della vita dei cittadini e dunque, quasi per sua natura, è portato a vietare ogni barriera che consenta di nascondere l'identità di chiunque e in particolare di coloro che si esprimono nel dibattito pubblico. Ma proprio nello Stato democratico non dovrebbe esserci ragione alcuna per sostenere la necessità dell'anonimato al fine di difendere il dissenziente, poiché lo Stato democratico si basa anche sul principio secondo cui costui deve poter esprimere senza rischi anche l'opinione discorde da quella comune.

E allora, un documento che ha l'aspirazione a far parte dell'orizzonte costituzionale dell'ordinamento potrebbe semmai prevedere una riserva di legge che garantisca il diritto a esprimere il proprio pensiero in forma anonima qualora ciò sia indispensabile per godere

* Pubblicato su www.medialaws.eu l'11 febbraio 2015.

effettivamente esercitare tale diritto. Una simile norma consentirebbe di rimanere coerenti con l'impostazione della Costituzione, secondo cui la trasparenza è la regola e l'anonimato l'eccezione.

Nella stessa ottica, invece di "consacrare" una sorta di incomprimibile diritto all'anonimato, sarebbe ben più necessario affermare *espressis verbis* la estensione delle garanzie previste dai commi 2-4 dell'art. 21 Cost. anche alle manifestazioni del pensiero in rete che abbiano le caratteristiche degli stampati. In altri termini, sarebbe auspicabile ricondurre nel perimetro di tutela verso il sequestro preventivo, quelle pagine web che, in un'interpretazione evolutiva dell'art. 2 legge stampa, rechino ben evidente un responsabile della pubblicazione e il momento di inserimento in rete, precisando quindi che solo in assenza di queste caratteristiche il sequestro preventivo dei contenuti *on-line* sarebbe quindi sempre ammissibile, in presenza ovviamente dei presupposti codicistici. È vero che la Cassazione penale a Sezioni Unite, in una sentenza di cui si conosce al momento il dispositivo ma non ancora le motivazioni, sembra essere andata in questa direzione, ma non sarebbe comunque sbagliato che il principio venga statuito. Se il legislatore dovesse far proprio l'articolato, magari con qualche rimaneggiamento, avremmo disciplina di settore abbia una riforma razionale realizzata, finalmente dal potere politico, nel senso auspicato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Come se fossimo in un Paese normale.

Venendo alla seconda disposizione, quella riguardante il *diritto all'oblio*, anche qui ci pare necessario formulare alcune considerazioni. La disposizione sembra una parafrasi non sempre coerente al suo interno di alcune idee maturate nel tempo nella riflessione di studiosi e giudici e che hanno trovato in particolare una concretizzazione nella sentenza *Google Spain*.

Qui di seguito cerchiamo di formulare qualche esempio concreto: non si capisce bene perché si debba limitare l'applicazione del diritto all'oblio alla sola deindicizzazione e non anche alla pubblicazione sul sito sorgente. È vero che la fruizione delle informazioni in rete viene ormai veicolata pressoché interamente dai motori di ricerca, tuttavia ciò non toglie che l'eventuale totale assenza di interesse pubblico sopravvenuto alla conoscenza del dato potrebbe giustificare, in alcune occasioni, la vera e propria cancellazione del medesimo. Non si comprende nemmeno con la necessaria chiarezza quale bilanciamento venga stabilito con la libertà di ricerca e con il diritto dell'opinione pubblica a essere informata. A una prima lettura, sembra che il primo non possa limitare i secondi. Tuttavia, una riflessione più approfondita porta a ritenere che in verità la sola posizione di un diritto all'oblio, con il suo inevitabile contenimento della libertà di diffusione dei dati, per definizione costituisce un vincolo e implica una restrizione alle libertà di ricerca e di manifestazione del pensiero. Trattandosi di diritti per così dire "confinanti", se si intendesse davvero evitare ogni limitazioni a tali ultime libertà, ciò significherebbe far scomparire il diritto di cui si tratta. Come per le maree, l'espansione dell'uno determina inevitabilmente una contrazione dell'altro.

Altro aspetto che merita forse un cenno è la apparente limitazione dell'applicabilità della norma in commento, alle persone «note» e ad altre categorie di soggetti non sempre facilmente identificabili. L'introduzione di elementi i cui contorni sono difficilmente delineabili non sembra possa contribuire alla formazione di indirizzi interpretativi univoci, dato che invece ci pare molto importante, in una materia come quella del trattamento dei dati personali a scopi giornalistici in cui sono già numerose, perché a volte davvero inevitabili, i riferimenti a parametri obiettivamente un po' sfuggenti.

Infine, tra gli altri punti che pure meriterebbero un cenno, ci pare necessario spendere due parole a proposito dell'ultima disposizione dell'art. 10, secondo cui qualora la richiesta di deindicizzazione sia stata accolta è statuito un generalizzato «diritto di conoscere» tali casi e un'altrettanto generalizzata legittimazione attiva ad impugnare davanti all'autorità giudiziaria le decisioni in questione. È comprensibile la *ratio* alla base della regola che consente questa sorta di controllo diffuso sulla cancellazione, tuttavia in concreto ciò rischia di illuminare ancora di più proprio quei dati che, ritenuti non più meritevoli di essere "sotto gli occhi" della collettività, si era deciso di deindicizzare. E questa assomiglia molto ad una beffarda eterogenesi dei fini.

La forma della Dichiarazione dei diritti in Internet*

MONICA ALESSIA SENOR

«Qual è la forma dell'acqua?».
«Ma l'acqua non ha forma!» dissi ridendo: «Piglia la forma che le viene data»
Andrea Camilleri, *La forma dell'acqua*, Sellerio, 1994.

La Dichiarazione dei diritti in Internet non è acqua.

Innanzitutto, perché, va detto, l'impegno profuso dalla Presidente della Camera e dai membri della Commissione dalla stessa istituita su di un tema così imprescindibile per la società in cui viviamo merita grande rispetto ed un doveroso riconoscimento.

Per contro, tuttavia, non può sottacersi che il principale limite della Dichiarazione sia rappresentato dalla sua assoluta mancanza di forma, mancanza a cui non è, né sarà, possibile sopperire *a posteriori*.

La questione è squisitamente giuridica, ma essenziale.

E pur parlandosi di forma, non è argomento meramente formale.

Vediamo perché.

Il nostro ordinamento giuridico, come ogni sistema di *civil law*, si fonda su di un rigoroso sistema di fonti del diritto, che si distinguono in fonti di produzione e fonti sulla produzione: con le prime si intendono gli atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre le seconde definiscono i soggetti, le procedure ed i poteri che generano le fonti di produzione.

Le due categorie sono strettamente interconnesse.

Dal sistema delle fonti di diritto discendono due importanti corollari (cfr. G. Zagrebelsky, *Diritto costituzionale, Il sistema delle fonti del diritto*, UTET):

1) nessuna fonte può disporre della propria efficacia;

2) nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia uguale o maggiore alla propria.

La Dichiarazione è carente sotto entrambi i punti di vista: non solo non è dato sapere se voglia assurgere a legge ordinaria, costituzionale o norma internazionale, ma neppure (soprattutto) non è definito quale sia la sua fonte sulla produzione di riferimento.

In sintesi, però, la Dichiarazione non può auto generarsi, né decidere essa stessa il valore della propria efficacia.

Non solo.

Sebbene molto spesso il nostro Legislatore abbia dato prova di pessime capacità tecniche nella stesura delle norme, il previo inquadramento di un atto nel sistema delle fonti di produzione ne determina la più confacente tecnica redazionale.

Infatti, è assai diverso scrivere una proposta di legge di revisione costituzionale da una proposta di legge ordinaria.

Nella prima ipotesi il testo sarà breve e conciso in quanto si tratterà precipuamente dell'enunciazione di principi generali, a cui sono sottesi dei diritti fondamentali: tale era, ad esempio, la proposta del prof. Rodotà di inserire nella nostra Carta fondamentale l'art. 21-*bis* relativo al diritto di accesso ad Internet.

Nel secondo caso, invece, il testo sarà sicuramente più fluente ma dovrà necessariamente coordinarsi con le altre norme già in vigore: in tal senso, la Dichiarazione è sicuramente inidonea ad assumere *tout court* la veste di un disegno di legge sia per il linguaggio eccessivamente discorsivo utilizzato, sia perché gran parte dei diritti ivi enunciati, specie quelli in tema di tutela dei dati personali sono riproposizioni di concetti giuridici già presenti nel nostro ordinamento, in particolare nel D. Lgs. 196/03.

Il 25 novembre scorso, inaugurando l'Internet Governance Forum Italia 2014, la Presidente della Camera ha precisato che la Dichiarazione dei diritti in Internet è una dichiarazione di principi e non una legge, ma rappresenta comunque un documento fondamentale perché libertà,

---

* Pubblicato su www.medialaws.eu il 30 dicembre 2014.

uguaglianza, dignità e diversità delle persone siano garantite anche in Internet ed ha auspicato che la stessa diventi una mozione che inviti il Governo a portare queste regole e questi principi in Europa e, magari, anche nella sede delle Nazioni Unite.

In merito all'aspirazione internazionale della Dichiarazione, due sono i profili critici.

In primo luogo, occorre rilevare che le raccomandazioni dell'ONU in materia di diritti dell'uomo, nel cui ambito possiamo immaginare si potrebbero inserire quelli proclamati dalla nostra Dichiarazione, sono atti non vincolanti per gli Stati contraenti, la cui rilevanza giuridica consiste principalmente nel c.d. effetto di liceità, per cui il comportamento di chi vi si conforma non può mai costituire una violazione del diritto internazionale (cfr. B. Conforti, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica).

Dunque, salvo ipotizzare che la Dichiarazione confluisca in un vero e proprio trattato internazionale, si rimarrebbe comunque nell'ambito della *soft law*.

In secondo luogo, il contenuto della Dichiarazione pare poco compatibile con una dimensione giuridica sovra europea. Limiti in tal senso sono ravvisabili da un lato nel fatto che i principi richiamati nella Dichiarazione in tema di *data protection* rispecchiano fedelmente la matrice europea della materia (dal consenso della persona interessata al diritto all'oblio), matrice non condivisa da tanti altri Stati membri delle Nazioni Unite, dall'altro nel fatto che la Dichiarazione non prende minimamente in considerazione la libertà di espressione.

Quest'ultimo aspetto è sicuramente quello che più lascia il segno.

Anche a non voler accedere all'impostazione americana, in cui la libertà di parola protetta dal Primo Emendamento costituisce caposaldo attorno a cui gravita l'intero sistema paese, la libera manifestazione del pensiero è diritto umano fondamentale imprescindibile per ogni democrazia (dichiarata tale o effettiva).

Lo stesso Marco Civil da Internet, all'art. 3, nell'elencare i principi a cui deve attenersi la disciplina dell'uso di Internet in Brasile, al primo posto individua la garanzia della libertà di espressione, comunicazione e manifestazione del pensiero.

Parimenti, la risoluzione 68/167 dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite, titolata "The right to privacy in the digital age", stabilisce non solo che il diritto alla privacy è importante per la realizzazione stessa del diritto alla libertà di espressione, ma sottolinea anche l'importanza del pieno rispetto dell'importanza del «*full respect for the freedom to seek, receive and impart information, including the fundamental importance of access to information and democratic participation*».

Non menzionare la libertà di espressione in un mondo caratterizzato per metà da paesi totalitari e per l'altra metà da paesi democratici, ma che ricorrono senza indugi a mezzi di sorveglianza massiva è, a parere di chi scrive, il *vulnus* più grave, oltre alla forma, della Dichiarazione dei diritti in Internet.

Diritti e piattaforme: mettiamo la Dichiarazione dei Diritti in Internet in prospettiva*

NICOLO' ZINGALES

Per un pieno apprezzamento dell'attuale bozza di Dichiarazione dei Diritti in Internet, non si può prescindere da una fondamentale questione ontologica: qual è la funzione di questo documento?

Una prima opzione, per cui pare di potersi propendere alla luce del profilo mediatico e del nome con cui talvolta ci si riferiva alla Dichiarazione (Magna Carta), è quella di "costituzionalizzare" Internet: ovverosia, raccogliere e sancire in un unico documento una serie di norme e principi di generale accettazione e cruciale importanza all'interno di un determinato sistema giuridico, ai fini della definizione di un quadro generale per la *governance* di Internet. Questa "Magna Carta" formerebbe dunque un quadro di principi e norme di carattere primario, allo stesso tempo fondamento e limite delle eventuali norme secondarie adottate per la loro implementazione.

Una seconda opzione, invece, che sembra più calzante alla luce di un esame del contenuto degli articoli e del titolo stesso che è stato scelto, è quella di fornire una serie di principi e norme di natura esortativa, col fine di guidare qualsiasi attività regolatoria dei diritti sulla rete. In questo secondo caso, a differenza del primo, la mancanza di un vero e proprio processo costituente consente agli autori del documento di esulare dalla necessità di forte consenso, lasciando più spazio ad interpretazioni progressiste.

Sotto questo profilo, la funzione della Dichiarazione non é molto diversa dalle relazioni presentate annualmente dai Relatori Speciali delle Nazioni Unite, incaricati di valutare il livello di protezione di determinati diritti ed avanzarne la portata a livello globale. Giusto per fare un esempio, nel 2011 il rapporto del Relatore Speciale per i Diritti Umani e le Imprese definiva per la prima volta il concetto di responsabilità delle imprese nel rispetto dei diritti umani, e quello del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Promozione e la Protezione della Libertà di Opinione ed Espressione affermava la necessità di provvedimento giudiziale per imporre restrizioni di contenuti o richiedere dati degli utenti ai cosiddetti "intermediari di Internet". Trattasi in entrambi i casi di contributi fondamentali per la crescita dei concetti di diritti umani e di libertà di espressione, che i relatori espandevano oltre il loro tradizionale campo di applicazione e interpretavano alla luce delle caratteristiche della società odierna.

In questo senso, la Dichiarazione potrebbe seguire le orme di altre note "fonti atipiche" nel diritto internazionale, quali per es. la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, che sono servite da pietra miliare nel percorso di adozione delle successive Convenzioni (in particolare, la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell' Infanzia). Con la differenza fondamentale che, riconoscendo la crescente importanza del modello "*multistakeholder*" nella definizione della *governance* di Internet, questa Dichiarazione si prepone di abbandonare le classiche procedure intergovernative, adottando una procedura aperta che consenta di prendere in considerazione l'apporto di chiunque abbia interesse a contribuire. E' per questo motivo che la presente consultazione riveste particolare importanza, e che una partecipazione nutrita è quanto meno auspicabile ai fini del riconoscimento e della legittimazione collettiva di questo passo strategico compiuto dalla Commissione.

* Pubblicato su www.medialaws.eu il 12 febbraio 2015.

Posto dunque che non si tratta semplicemente di una raccolta di norme già esistenti, ma piuttosto di un'affermazione di line guida per la futura *governance* della rete, alcune delle scelte fatte dagli autori della bozza possono essere meglio comprese se messe in tale prospettiva: quella della necessità di promuovere una presa di coscienza e di posizione in merito a temi fondamentali per il rispetto dei diritti in quella società connessa con la quale ci troviamo (e troveremo sempre di più) a dover fare i conti. Le disposizioni della Dichiarazione possono allora essere viste come affermazioni mirate a generare dibattito, proposizioni per un incrementale lavoro di definizione del quadro normativo del futuro.

Una di queste scelte lungimiranti è ad esempio quella di definire, all'interno di un quadro di natura prevalentemente pubblicistica, una serie di diritti e garanzie che sono esercitabili nei confronti di soggetti privati (i responsabili delle piattaforme digitali). In *primis*, va detto che é strategica l'identificazione nell'ordinamento di questi soggetti, le cui attività costituiscono inevitabilmente punti nevralgici per qualsiasi intervento, pubblico o privato che sia, volto ad avere un risvolto immediato ed effettivo sull'esercizio dei diritti degli utilizzatori. Tuttavia, non può non rilevarsi la mancanza di ulteriore specificazione del concetto di "piattaforma". Sebbene a tal proposito non sia necessario stilare un elenco delle attività tipiche che conducono a ricomprendere determinati siti o applicazioni all'interno della disciplina dell'art. 11, l'identificazione dei tratti caratterizzanti della fattispecie appare quanto meno raccomandabile visto l'addossamento di specifici obblighi in capo ai soggetti responsabili. Una soluzione può forse essere trovata nell'inquadramento delle piattaforme di comunicazione, definite dall'interattività tra utenti e costituenti pertanto un forum di discussione di carattere semi-pubblico, nel quale é necessario assicurare la protezione della libertà di espressione.[1] In ogni caso, non può che rilevarsi l'asimmetricità del quadro risultante in virtù dell'assenza di specifiche limitazioni di responsabilità delle suddette piattaforme. Considerato il cruciale ruolo di queste ultime nel generare creatività e innovazione, salta all'occhio la mancanza d'inclusione di specifiche condizioni per assicurare la limitazione di responsabilità per le illegalità commesse dagli utenti (sulla scorta di quanto fatto per esempio, dagli articoli 14 e 15 della Direttiva UE 2000/31 e dall'art. 19 del "Marco Civil de Internet" recentemente approvato in Brasile).

In secondo luogo va lodata, vista l'imprescindibilità nell'utilizzo di tali piattaforme per la comunicazione tra utenti e la mancanza di equilibrio nel potere contrattuale tra utenti e responsabili delle stesse piattaforme, l'iniziativa di menzionare esplicitamente l'applicabilità del principio di buona fede –ovverosia il dovere di lealtà e correttezza. Quest'iniziativa si colloca nella direzione di una teoria sviluppata recentemente da due accademici statunitensi, non necessariamente ispirati dal principio di buona fede di matrice civilistica, secondo la quale alcuni intermediari di Internet dovrebbero essere considerati veri e propri fiduciari degli utenti per le informazioni rilasciate da questi ultimi, e pertanto obbligati sia a non utilizzarle contro gli interessi degli stessi sia a proteggerle contro possibili invasioni della privacy.[2]

Una questione discutibile sull'applicazione di tale principio è se valga, come previsto dalla Dichiarazione, non solo nei confronti di utenti e fornitori (con i quali i responsabili delle piattaforme sono vincolati da una relazione contrattuale) ma anche per quanto riguarda i concorrenti. Sebbene nel codice italiano trovi maggior sviluppo nella disciplina contrattuale, il principio di buona fede è stato ripetutamente considerato applicabile anche a situazioni da c.d. contatto sociale, in cui sebbene manchi la stipulazione di un contratto, vi è un'aspettativa di comportamento diligente da parte di chi è intento nell'offerta di beni o servizi (si veda ad esempio, il caso di responsabilità del proprietario di un supermercato per infortunio occorso al

---

[1] Si vv. J. BALKIN, *Old School/New School Speech Regulation*, 127 *HARV L. REV*. 2296 (2014); M. ANMORI, *The "New" New York Times: Free Speech Lawyering in the Age of Google and Twitter*, *HARV.L. REV. SYMPOSIUM* (2014); J. ROSEN, *Lecture, The Deciders: The Future of Privacy and Free Speech in the Age of Facebook and Google,* 80 *FORDHAM L. REV*. 1525, 1529 (2012).

[2] Si vv. J. BALKIN, *Information Fiduciaries in the Digital Age,* http://balkin.blogspot.be/2014/03/information-fiduciaries-in-digital-age.html; J. ZITTRAIN, *Facebook Could Decide an Election Without Anyone Ever Finding Out,* http://www.newrepublic.com/article/117878/information-fiduciary-solution-facebook-digital-gerrymandering.

cliente in seguito a crollo di uno scaffale; o a quella dell'ente ospedaliero per danni causati al paziente dal medico impiegato). Non solo, ma il raggio d'azione dello stesso principio, la cui *ratio* è quella di proteggere il più debole da possibili abusi di potere della controparte, si espande fino alla disciplina di quelle pratiche commerciali che sono contrarie alla diligenza professionale e che (essendo ingannevoli o aggressive) possono alterare la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole. In tal senso dunque, sono tutelati i concorrenti nella misura in cui sono perseguite quelle condotte che tendono ad offuscare l'esatta conoscenza delle offerte dei concorrenti. Si tratta pertanto di una tutela diversa da quella accordata dalla normativa antitrust, che si incentra sulle condotte che possono arrecare un pregiudizio economico ai consumatori. E in questa direzione continua infatti la seconda disposizione dell'articolo, facendo riferimento al diritto dei consumatori alla ricezione di informazioni chiare e semplificate, così come a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali. Tuttavia, desta qualche sorpresa veder la stessa frase concludersi con l' affermazione di un generico diritto a «*non subire comportamenti che possono determinare difficoltà* (sic!) *o discriminazioni nell'accesso*». A quali comportamenti si farebbe riferimento? Può qualificarsi come tale, ad esempio, il cominciare ad offrire a pagamento un servizio che si era precedentemente offerto gratuitamente? O forse il limitare l'accesso o far pagare un prezzo maggiore per la fruizione dei contenuti da parte di coloro che vivono al di fuori di una determinate area geografica? Al di là della vaghezza nella formulazione della norma, non può essere trascurato il fatto che essa non è semplicemente riconducibile all'applicazione del principio di buona fede, agnostico riguardo alla possibilità di praticare distinzioni tra diverse categorie di consumatori e di utilizzare misure tecniche per impedirne l'aggiramento. Piuttosto, questa disposizione sembra combinare la *ratio* della normativa antitrust con quella di regolazione di servizi essenziali, unica circostanza nella quale sarebbe forse ammissibile una generale limitazione alla capacità di "determinare difficoltà nell'accesso". La questione che la Dichiarazione ci pone velatamente è dunque: "Possiamo considerare le piattaforme servizi essenziali al punto tale da proibire qualsiasi deviazione dal principio del libero ed indiscriminato accesso?". Domanda alla quale logicamente la risposta varia, a seconda di quello che si definisce come legittima discriminazione e della misura in cui si consideri il parallelo mercato generato dal commercio dei dati degli utenti.

Più perplessità desta l'*incipit* della frase successiva dell'art. 11, ove si limita ad una sola circostanza l'applicazione del diritto degli utenti di interrompere il rapporto e di ottenere una copia dei propri dati: nel caso di mutazione delle condizioni contrattuali. Vale la pena di chiedersi qui il motivo per il quale tale diritto non sia stato esteso a fasi non patologiche del rapporto, concedendo all'utente di esercitare quella facoltà di obiezione all'ulteriore trattamento dei suoi dati personali che è universalmente riconosciuta come parte integrante del diritto alla protezione dei dati personali (si veda per es., l'art. 8b della riformata Convenzione 108 del Consiglio D'Europa). Per contro, la Dichiarazione si spinge oltre i diritti minimi riconosciuti per la protezione di dati personali, proponendo un vero e proprio diritto ad ottenere tali dati in forma interoperabile. Trattasi qui della forma più attenuata di quel diritto alla portabilità dei dati previsto all'art. 15 della proposta di regolamento generale UE sulla protezione dei dati, che afferma addirittura l'obbligo dei responsabili delle piattaforme di attuare (dietro richiesta dell'interessato) il trasferimento di tali dati su altre piattaforme. In una società basata sempre più su collezionamento ed utilizzazione dei dati personali degli individui, la prescrizione di interoperabilità costituisce un necessario accorgimento del diritto di ottenere una copia dei propri dati: in assenza di interoperabilità, l'effettività della protezione rischia di essere vanificata dalla prospettiva di inutilizzabilità delle risorse investite nella creazione e fruizione del proprio profilo sulla piattaforma.

Diversa è invece la nozione di interoperabilità che sembra essere incoraggiata dall'ultima disposizione dell'art. 11, diretta più specificamente alle piattaforme «*che si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone*». Qui il riferimento implicito è forse quello alla c.d. "*essential facilities doctrine*", che individua un'eccezione alla regola per cui persino un monopolista è libero di scegliere se e con chi contrattare per la concessione dei suoi servizi (e pertanto, libero di negare l'interoperabilità a prodotti e servizi di eventuali concorrenti). Tale eccezione si configura però solamente alla presenza di 4 condizioni, tre delle quali (n. 1, 2 e 4)

sono cospicuamente assenti nell'attuale art. 11: (1) il controllo di una struttura essenziale da parte di un monopolista; (2) l'inabilità di un potenziale concorrente di replicarla in maniera pratica o ragionevole; (3) il diniego dell'utilizzo della struttura; e (4) la fattibilità della condivisione della struttura.

Va concesso anche che tale dottrina non è mai stata esplicitamente accettata nel diritto antitrust europeo, ove un rifiuto di contrattare (per esempio tramite diniego di interoperabilità) da parte di un'impresa operante a diversi livelli (a monte e a valle) della catena di produzione di prodotti o servizi può costituire un abuso di posizione dominante qualora ricada sotto diverse condizioni, ovvero: (1) l'input oggetto del rifiuto è obiettivamente indispensabile per una concorrenza effettiva nel mercato a valle; (2) il rifiuto comporterà probabilmente l'eliminazione di concorrenza effettiva nel mercato a valle; e (3) il rifiuto arrecherà probabilmente danno al consumatore, per esempio per ostruzione all'innovazione tecnologica o allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio per cui vi è potenziale domanda di mercato. Tuttavia, l'art. 11 esula anche dalla considerazione dei criteri suddetti, adottando un criterio più ampio di "essenzialità", e rimanendo pertanto sconnesso dall'attuale disciplina europea. Poco cambia ai fini di questa analisi che la direttiva UE 2009/24 all'art. 6 preveda la facoltà per gli Stati membri di garantire a determinati soggetti il diritto di decompilare un *software* per ottenerne l'interoperabilità con un altro *software* creato autonomamente: tale ipotesi è applicabile solo in circostanze limitate, dettagliate dall'articolo stesso, ove si trova anche la precisazione che la norma non può essere interpretata in modo tale da arrecare indebito pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto, o entrare in conflitto con il normale impiego del programma.

A conti fatti dunque, è evidente che l'art. 11 della Dichiarazione cerca di promuovere l'interoperabilità in sé e per sé, a prescindere dalle varie condizioni restrittive che sono identificate da legge e giurisprudenza in materia. Sebbene non si tratti di uno sforzo isolato[3], è bene ricordare che la possibilità di creare sistemi chiusi consente l'ottimale sfruttamento di economie di scopo ed esternalità positive derivanti dall'interazione dei mercati operanti all'interno dello stesso sistema (come ben documentato dalla produzione scientifica del recente premio Nobel Jeanne Tirole), e costituisce pertanto un importante incentivo per l'investimento e l'innovazione delle imprese. Per questi motivi, ad avviso di chi scrive la proposta di interoperabilità avanzata dalla Dichiarazione trarrebbe sostanziale beneficio da un allineamento con la teoria economica.

[3] Si v. in proposito U. GASSER – J. PALFREY, *Breaking Down Digital Barriers: When and How ICT Interoperability Drives Innovation,* Berkman Publication Series, http://cyber.law.harvard.edu/interop/pdfs/interop-breaking-barriers.pdf.

Dichiarazione dei diritti di Internet

Questo documento dà conto delle proposte di modifica degli articoli del testo elaborato dalla *Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet* risultanti dai documenti depositati a margine delle audizioni presso la stessa Commissione, tenutesi nei giorni 28 novembre 2014, 12 gennaio, 23 febbraio, 26 e 30 marzo 2015[1], nonché delle proposte di modifica avanzate da coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 31 marzo 2015. Il documento riporta esclusivamente le osservazioni sulla formulazione del testo nonché le specifiche proposte di modifica dell'articolato; eventuali testi integralmente alternativi alla bozza della Commissione sono riportati in allegato. Per coloro che hanno partecipato sia alle audizioni che alla consultazione pubblica, il documento dà conto delle sole proposte di modifica depositate in audizione.

[1] Si tratta dei documenti consegnati dai seguenti soggetti auditi: Società H3G; @I.I.P., Associazione italiana Internet provider; Clusit, Associazione italiana per la sicurezza informatica; Infratel Italia; Telecom Italia Wind telecomunicazioni s.p.a.; Autorità garante per la protezione dei dati personali; Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Agesci, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani; Articolo 21; Associazione Stati Generali dell'Innovazione; Circolo dei giuristi telematici; Confindustria Digitale; FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali; Fondazione Astrid; Guido Scorza; Media Laws; Rai.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
Preambolo		
Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. **L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.** **Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.** **I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.** **Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.**	**Società H3G**. Rileva l'opportunità di arricchire il testo con principi più strettamente connessi con l'evoluzione dei diritti e il loro esercizio in relazione alla rete. Auspica che già in sede di preambolo sia avvertito il lettore dei limiti reali della disciplina della rete – spesso indisponibili per il legislatore – stante il loro carattere eminentemente tecnico. **Articolo 21**. Suggerisce di inserire nel Preambolo un riferimento ad Internet come "bene comune", come l'acqua e l'aria, autentico tratto della cittadinanza digitale. Suggerisce anche di inserire qui un riferimento all'esigenza di dispiegare sull'intero territorio la banda larga, per evitare il rischio di allargamento del "digital devide". Ritiene che potrebbero essere aggiunti alcuni articoli relativi: a) al software aperto e non prioritario; b) all'inclusione nell'ordinamento del *Freedom of information Act*, vale a dire la massima trasparenza delle e nelle procedure della pubblica amministrazione; c) sull'importanza di una logica antitrust. **Confindustria Digitale**. Ritiene necessario riconoscere in questa sede che le potenzialità di internet sono derivate, oltre che dallo sviluppo del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche che ne rappresentano ancora oggi il necessario fondamento, dall'esercizio della libertà di impresa da un lato e della libertà di accesso da parte delle persone dall'altro. **FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali.** Ritiene necessario introdurre nella Dichiarazione un cenno al tema centrale della tutela del diritto d'autore in rete. **Guido Sforza**. Propone un testo alternativo della Dichiarazione, denominato "carta dei diritti fondamentali online" articolato su 10 punti. **Media Laws**. Ritiene necessario introdurre nella Dichiarazione un cenno al tema della tutela del diritto d'autore in rete. **Circolo dei giuristi telematici**. Sottolinea come nella Dichiarazione si avverta la mancanza di un esplicito riferimento al diritto all'informazione, al diritto di autore, nonché al tema della responsabilità dell'intermediario.	**CIRSFID**[2]. Sottolinea l'assenza nel preambolo di un riferimento all'importanza di internet per le libertà di opinione e espressione, e al diritto di "cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere" (art. 19 Dichiarazione universale diritti dell'uomo). Suggerisce di inserire un articolo separato sulla libertà di manifestazione del pensiero del tipo: «A tutti deve essere garantita la possibilità di usare Internet per esprimere opinioni e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee. Deve essere garantita l'accessibilità dei dati di interesse pubblico nonché il loro riuso, in standard interoperabili…»

[2] CIRSFID, Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna "Guido Fassò - Augusto Gaudenzi.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
1. ***Riconoscimento e garanzia dei diritti***		
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi.	**Società H3G**. Auspica l'espresso riferimento alle persone giuridiche come beneficiarie della garanzia dei diritti. **Confindustria digitale**. Ritiene che rispetto a soluzioni volte a garantire l'effettività dei diritti a priori, è preferibile coniugare opportunità e tutele sulla base della conoscenza e della responsabilità di tutti gli attori, a cominciare dalle imprese, ma con il coinvolgimento da protagonisti degli stessi individui consumatori. **Fondazione Astrid**. Ritiene che la norma sia incentrata sui diritti dell'individuo, mentre dovrebbe darsi anche respiro alla dimensione sociale di internet, sia con riferimento alle formazioni sociali, sia al modo di essere e di operare dei soggetti economici, sociali e istituzionali nella società digitale. La Dichiarazione dovrebbe volgere più verso la garanzia dei diritti nella società digitale, che semplicemente rispetto all'uso dello strumento internet. Sarebbe opportuno far seguire ai diritti, un articolo dedicato ai doveri degli utenti della rete (1-bis).	**M.R. Allegri**. Suggerisce di non limitarsi ai diritti dei singoli ma di includere anche le formazioni sociali. **V. Petruzzi.** Suggerisce di non limitarsi ai diritti dei singoli ma di includere anche le formazioni sociali. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene tale previsione ultronea in quanto tali diritti sono già implicitamente garantiti dall'art. 2 della Costituzione. Richiama sul punto la risoluzione L13 del 6 luglio 2012, del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che ha affermato che i diritti umani sono validi online tanto quanto offline. **A. Tomasi**. Critica l'impostazione della Dichiarazione che considera Internet come una unica entità enunciando un insieme di diritti validi genericamente per tutte le attività in rete (blog, banche dati, social network, chat); la non differenziazione rende più generica e più debole l'enunciazione dei diritti e meno applicabile la tutela. **U. Bussotti**. Ritiene necessario introdurre la seguente formulazione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini nella conoscenza, nell'accesso e nell'utilizzo delle nuove tecnologie, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete.		
Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.	**Associazione Stati Generali dell'Innovazione.** Suggerisce l'inserimento di un ulteriore periodo così formulato: "Per assicurare l'effettiva partecipazione alle attività politiche e sociali è inoltre garantito il diritto di ogni persona alla partecipazione a uno spazio pubblico in internet".	**G. Cossalter**. Propone di sostituire il terzo paragrafo con «Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà e dell'eguaglianza di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti, senza discriminazione alcuna», così da eliminare l'ossimoro uguaglianza/diversità. **F. Serra**. Ritiene che occorra tener conto del diritto alla protezione della vita privata e vita familiare, affermato dalla Cedu. Propone quindi di riscrivere questa parte della disposizione così: «Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, nonché sul diritto alla protezione della vita privata e familiare, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti». **N. Vincenzi**. Suggerisce di inserire nell'elenco un riferimento al necessario rispetto "del genere".

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
2. ***Diritto di accesso***		
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.	**Società H3G**. Auspica che venga chiarito che l'esigenza di parità delle condizioni di accesso deve essere assicurata a parità di condizioni di offerta, anche economiche, almeno sulle reti di accesso costituite con capitali privati. Le condizioni di parità dovrebbero inoltre essere riferite ad un determinato momento ed essere espressamente variabili nel tempo. **Fondazione Astrid.** Il diritto di accesso nella Dichiarazione è visto essenzialmente come rapporto tra individuo e rete, ma ciò non tiene conto che la rete ormai è un sistema di relazioni nel quale piattaforma, sistema operativo e applicazioni (con le quali si deve interagire) sono scelte da altri. **Associazione Stati Generali dell'Innovazione**. Propone di aggiungere, tra gli ostacoli da rimuovere, anche quelli di ordine culturale.	**G. Cossalter**. Suggerisce di riformulare così: «modalità tecnologicamente adeguate ed economicamente accessibili, che rimuovano ogni ostacolo di natura geografica». **M.R. Allegri**. Ritiene la disposizione eccessivamente ampia (ad esempio, si potrebbe applicare anche ai detenuti) e che occorra prevedere la possibilità di alcune restrizioni nei casi previsti dalla legge, assistite da riserva di giurisdizione. **P. Calegari**. Suggerisce di aggiungere agli ostacoli di ordine economico e sociale anche gli ostacoli di età cronologica. **A. Soriero**. Ritiene che il riferimento alle modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate sia troppo generico, mancando parametri ai quali ancorare tanto l'aggiornamento quanto l'adeguatezza. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Conferma la propria impostazione, ritenendo che anche tale diritto risulti già garantito dagli artt. 3 e 9 della Costituzione nonché da diversi atti internazionali. **M. Alovisio**. Suggerisce di introdurre anche la seguente disposizione: «Lo Stato gestisce l'architettura dell'infrastruttura di comunicazione e ne regolamenta gli accessi in modo egualitario per tutti i cittadini, le imprese e le associazioni del terzo settore, dopo aver attribuito priorità assoluta agli ospedali, le pubbliche amministrazioni, le scuole e i servizi pubblici. Lo Stato monitora lo stato dell'arte della diffusione di internet e pubblica studi e dati in materia in formato aperto. Le imprese potranno partecipare in sinergia con gli enti pubblici allo sviluppo di Internet nel nostro paese nel rispetto della normativa e con relativa contribuzione fiscale da reinvestire nel settore dell'Innovazione, ricerca e sviluppo di internet»."
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.	**Clusit**. Ritiene la formulazione astratta. **Confindustria digitale**. Ritiene che la libertà di accesso a internet ed ai suoi servizi dipende dalla sussistenza di un'offerta che non può essere garantita ovunque e a qualunque condizione da alcuna impresa in un mercato liberalizzato senza che vi sia, laddove necessario, un adeguato sostegno pubblico, attraverso partnership pubblico-private.	**M.R. Allegri**. Ritiene che il riferimento ai "presupposti sostanziali" sia ambiguo. **CIRSFID**. Ritiene opportuna una citazione alle censure effettuate dai governi all'accesso ai contenuti.
L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni.		**G. Cossalter**. Suggerisce di riformulare così: «libertà di scelta per quanto riguarda hardware, periferiche incluse, e software, di sistema ed applicativo» e di aggiungere: «E' diritto di ogni persona quello della scelta del fornitore del servizio, si ritiene pertanto d'obbligo assicurare la libertà del mercato delle telecomunicazioni nella sua interezza al fine di favorire la concorrenza».
L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico – con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.	**Associazione Stati Generali dell'Innovazione**. Propone di aggiungere tra i divari da superare, anche quello di genere.	**Forum Progressista**. Suggerisce di aggiungere: «Attraverso la rete deve essere garantito a chiunque: a) l'adempimento di quanto richiesto a titolo di legge o da altra forma normativa [es. multa, sentenza]; b) il supporto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche professionale; c) l'usufrutto del patrimonio culturale di pubblico dominio».

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
3. ***Neutralità della rete***		
Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.	**Società H3G**. Auspica l'inserimento di un riferimento espresso all'esigenza di salvaguardare l'integrità della rete e all'impossibilità di assicurare a tutti i clienti la massima velocità in uno stesso momento. **Clusit**. Suggerisce di rivedere l'utilizzo del termine "interferenze", il cui significato non risulta chiaro.	**S. Maugeri**. Suggerisce di aggiungere: «1) Non è consentito inserire in un sito web banner mobili, finestre pop up né alcun genere di link che possa dirottare l'utente, contro la sua volontà o approfittando della sua distrazione, verso altre pagine o siti non richiesti. 2) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa di .....». **G. Cossalter**. Suggerisce di semplificare il primo paragrafo. **R. Bertucci**. Ritiene necessario obbligare i fornitori di connettività a garantire "corsie d'emergenza" ovvero assicurare alta priorità al traffico dati per i soggetti impegnati in operazioni di soccorso o sanitarie.
La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.	**Società H3G**. Auspica l'inserimento di un riferimento alla consapevolezza dell'esigenza di contemperare la parità di trattamento dei dati veicolati con le forme di *traffic management* e le politiche di *pricing*. **Telecom Italia**. Ritiene che il concetto di Net neutrality dovrebbe essere sostituito da quello di Open Internet: infatti, in base ad un rigido principio di Net Neutrality, tutto il traffico dovrebbe essere trattato nella stessa maniera. In altre parole, ogni singolo pacchetto di dati (il tassello fondamentale della comunicazione in Internet) dovrebbe essere indirizzato nella rete mondiale esattamente secondo le stesse regole. Nessuna priorità o trattamento differenziato dovrebbe essere associato ad un particolare tipo di pacchetto, indipendentemente dalla fonte, dal destinatario o dal la tipologia di informazione che sta trasportando. Questa disposizione, per come formulata, introduce un divieto esplicito agli operatori di rete di utilizzare alcuna forma di gestione del traffico e dei contenuti a prescindere dalla finalità di tale gestione. Ma se le reti non avessero la possibilità di gestire i pacchetti dati in relazione a i livelli di priorità dei servizi ne deriverebbe un decadimento generale della qualità delle stesse, se non addirittura, in situazioni di forte congestione, il loro blocco. Ritiene che gli operatori di telecomunicazioni debbano poter attivamente gestire il traffico sulle loro reti, differenziando tra traffico di tipo diverso, al fine di garantire una elevata qualità nella fruizione dello specifico contenuto da parte del cliente. **Wind telecomunicazioni.** Ritiene che un solo principio possa essere enunciato in merito alla Neutralità ed è quello di "Trasparenza", ossia che il cliente sia informato in anticipo ed in modo chiaro su qualsiasi tipo di azione di gestione che verrà attuata. Diversamente, ogni principio che sposi acriticamente il concetto di un servizio a misura per tutti e che impedisca ogni possibile futura evoluzione dei servizi e delle reti, ridurrebbe l'infrastruttura di trasporto a funzionare come un semplice tubo. E' invece fondamentale una gestione intelligente del traffico secondo logiche di ottimizzazione. **Fondazione Astrid.** Il tema dovrebbe essere declinato meglio, anche distinguendo tra persone fisiche e altri tipi di utilizzatori della rete, nonché prevedendo possibilità di forme di *traffic management* trasparenti e dichiarate, definendo anche a chi e a quale fonti spetti prevederle, autorizzarle ed eventualmente regolarle.	**G. Cossalter**. Suggerisce di sostituire con: «Al fine di perseguire questo obiettivo gli operatori del settore si impegnano a non filtrare o limitare in nessun modo ed a nessun livello le comunicazioni in transito, se non al fine di garantire la qualità stessa del servizio erogato. E' espressamente vietata l'applicazione di tecniche quali traffic-shaping e filtering allo scopo di indurre o generare, anche indirettamente, profitti economici, propri o per conto di terzi.». **D. Demontis** concorda con questo suggerimento. **M. Zincone Minardi**. Ritiene questa disposizione superflua, in quanto si limita a spiega il significato del periodo precedente. **M.R. Allegri**. Ritiene che il principio della neutralità della rete debba essere necessariamente accompagnato dall'obbligo di garantire una banda sufficientemente ampia, idonea alla trasmissione di flussi informativi sempre più ingenti. Altrimenti la neutralità della rete rischia di tramutarsi nel suo collasso. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Pone un problema di gerarchia di fonti normative in relazione alla proposta in corso di regolamento UE sul mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, che riguarda anche la neutralità della rete. **F. Ananasso.** Ritiene che, fermo restando il requisito di non discriminazione del trattamento del traffico su internet, occorra stabilire norme comuni (sotto il controllo delle Autorità di regolamentazione e controllo) per la sua gestione ed evitarne la congestione, anche identificando servizi speciali di pubblica utilità che richiedano specifici livelli di qualità (come applicazioni per la salute, mobilità sostenibile, sicurezza, ecc.), che potrebbero richiedere priorità e velocità maggiori, a patto che non interferiscano col servizio offerto ad altri consumatori, cioè a condizione che garantiscano la qualità dei servizi di accesso a internet per tutti gli altri utenti della Rete. **CIRSFID**. Ritiene necessario sostituire l'espressione "capacità generativa" con una più efficace e chiara.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
4. ***Tutela dei dati personali***		
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.	**Clusit**. Suggerisce di specificare sempre che i dati cui si fa riferimento sono i dati personali. **Fondazione Astrid.** Occorre ampliare la formulazione, facendo riferimento non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche e alle formazioni sociali e istituzioni pubbliche e private.	**Istituto Bruno Leoni Milano**. Sottolinea come anche questo diritto, indirettamente garantito dalla Costituzione (artt. 2, 3, 13, 14, 15, 21), è già affermato espressamente dall'art. 8 CEDU. Per il nostro Paese opera inoltre ampiamente il Codice della privacy.
I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.		**G. Cossalter**. Ritiene necessario aggiungere: «Informazioni tecniche quali numeri e codici identificativi della persona, dell'hardware o del software utilizzato o tecniche e mezzi che comunque possano ricondurre all'identità del soggetto sono da ritenersi informazioni sensibili al pari dei dati personali». **A.A. Romita**. Ritiene sufficiente la frase «I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi».
I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.	**Media Laws.** Sopprime il riferimento al diritto all'autodeterminazione informativa.	
I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.	**Società H3G**. Auspica un riferimento alla non disponibilità del trattamento dei dati necessari: a) all'instaurazione tecnica del collegamento; b) alla sicurezza pubblica. **Clusit**. Ritiene superfluo dettare specifiche disposizioni – es. in tema di consenso – in relazione ad aspetti già ampiamente regolamentati dalla legge.	**M.R. Allegri**. Ritiene che siano necessarie particolari cautele e attenzioni nell'informativa rivolta ai minori (pensiamo ad esempio ai giovani utenti dei social network) in modo che possano prestare il proprio consenso in modo davvero consapevole. **S. Concas**. Propone di includere anche i dati rilasciati ai terzi tra quelli la cui raccolta e trattamento sono consentiti solo con il consenso dell'interessato. **A. Andersdotter**. Propone di aggiungere un riferimento al «data minimization»; la raccolta dei dati dovrebbe limitarsi a quelli strettamente connessi con le finalità del trattamento.
Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.	**Fondazione Astrid.** Questa formula pare impedire di fondare sul consenso i trattamenti dei dati necessari per la fornitura della maggior parte dei servizi assicurati dagli OTT. **Media Laws**. Propone la soppressione di tutto il comma.	**P. Calegari**. Ritiene l'espressione "squilibri di potere" troppo generica. **CIRSFID**. Si chiede se con questa disposizione si intende che è vietato ogni trattamento senza il consenso dell'interessato e se ciò vale anche per i trattamenti a fini di giustizia.
Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.		**G. Cossalter**. Ritiene necessario sostituire con: «Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie, o di mera profilazione». **N. Vicenzi**. Propone di aggiungere: «E' vietata la commercializzazione dei dati personali senza esplicito consenso». **CIRSFID**. Ritiene che questa affermazione comprima il diritto di scelta dell'individuo di avvalersi comunque dei servizi offerti da una controparte che si trovi in condizione di potere (Google, Facebook, etc.). Sottolinea che forse sarebbe meglio specificare che "il mero consenso non costituisce una sufficiente base legale per trattamento, in assenza di un equo bilanciamento di interessi, quando vi sia uno squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento". Si chiede perché fare riferimento sia ad accesso che a trattamento anziché solo al trattamento.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
5. ***Diritto all'autodeterminazione informativa***		
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.	**Fondazione Astrid.** Occorre ampliare la formulazione, facendo riferimento non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche, alle formazioni sociali e alle istituzioni pubbliche e private. In relazione all'ultimo periodo, ritiene che occorra assicurare un maggior realismo in relazione al diritto alla conoscenza delle modalità tecniche del trattamento dei dati, stante l'estrema e crescente complessità delle tecnologie che presiedono a questi trattamenti. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di accesso, ritiene che la formula utilizzata non garantisce di individuare solo nel titolare del trattamento il soggetto a cui si può chiedere l'accesso ai dati; nello stesso tempo, il termine usato appare troppo generico nell'ambito della società digitale.	**Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea**. Suggerisce la seguente formulazione: «Ogni persona ha diritto di accedere in modo gratuito ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne, in modo agevole e gratuito tramiti form grafici on line semplificati, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge e di opporsi ai trattamenti di dati per finalità di marketing, profilazione e comunicazione commerciale ed il compimento di ricerche di mercato. Ogni persona ha diritto di potere effettuare on line dei back up dei propri dati e di trasferire i propri dati da una piattaforma on line all'altra e di disporre, tramite fiduciari, delle password di accesso a posta elettronica, profili social, cloud per la gestione della propria identità digitale dopo la propria morte». **L. Picciau**. Propone la seguente formulazione alternativa: «Ogni persona ha diritto di decidere liberamente se consentire la pubblicazione di dati relativi alla propria identità e vita privata e di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. L'interessato ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati, deciderne l'integrazione, la rettifica e la cancellazione. Le informative di acquisizione devono essere chiare e brevi, possono servirsi di icone semplificative volte a garantire una scelta libera e consapevole». **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene che questo diritto sia già disciplinato e tutelato dagli articoli 7 e 11 del Codice della Privacy. **CIRSFID**. Solleva perplessità sul riferimento alle "modalità previste dalla legge"; ritiene che questa clausola non aggiunga nulla dato che ogni elaborazione deve essere fatta nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.
Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali.	**Autorità garante per la protezione dei dati personali**. La disposizione dovrebbe forse prevedere più specifiche cautele rispetto alle raccolte massive di dati personali, con un generale obbligo di privilegiare dati anonimi, per i quali siano previste adeguate garanzie rispetto ai rischi di reidentificazione, sia pure mediata. Garanzie queste che andrebbero previste espressamente anche rispetto al riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico, ai sensi dell'art. 5, che con norma di valenza generale detta i criteri per la *governance* della rete. **Circolo dei giuristi telematici**. Ritiene che questa formulazione non sia sufficientemente incisiva e dunque non possa contrastare una raccolta massiva, preventiva e indiscriminata.	**G. Cossalter**. Suggerisce di sostituire con: «Non sono consentite raccolte di massa di dati personali, se effettuate per mezzo di automatismi. In tutti gli altri casi si ritiene comunque necessaria l'esplicita autorizzazione dei soggetti interessati, sempre nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali». **F. Spagnuolo**. Ritiene necessario specificare che la raccolta può essere effettuata «previo consenso espresso degli interessati». **Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea**. Suggerisce la seguente formulazione: «Le raccolte e i trattamenti su enormi quantità di dati possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, previo consenso degli interessati, solo ed esclusivamente a fini statistici purché non consentano l'identificazione della persona». **L. Picciau**. Propone la seguente formulazione alternativa: «L'acquisizione dei dati tramite automatismi e le raccolte di massa dei dati possono compiersi solo previa autorizzazione esplicita e nel rispetto dei principi e diritti fondamentali».
La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.		**Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea**. Suggerisce la seguente formulazione: «La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono state raccolte ed in considerazione del diritto all'autodeterminazione della persona interessata.».

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
6. ***Inviolabilità dei sistemi e domicili informatici***		
Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.	**Clusit**. Suggerisce di riformulare semplificando la previsione. **Autorità garante per la protezione dei dati personali**. Ritiene preferibile estendere espressamente la riserva di legge e giurisdizione lì sancita per le intercettazioni in senso stretto a un'attività quale quella di acquisizione dei tabulati (anche ma non solo telematici) la cui invasività non va sottovalutata, come ha ricordato la CGUE. **Fondazione Astrid.** La norma è chiara se applicata ad un contesto nazionale, meno in un contesto internazionale, soprattutto non è chiara se letta nell'ambito del concetto di domicilio informatico, sotto il quale è rubricata. In particolare, su questo punto, potrebbe essere utile una maggiore specificazione – anche tenendo conto della giurisprudenza europea – su quale sia l'autorità giudiziaria competente (quella dello Stato dell'interessato; quella del luogo di trattamento dei dati; quella del luogo di conservazione dei dati?). Inoltre, in relazione alla competenza, sarebbe forse più utile fare uno sforzo per individuare i limiti di accessibilità e di trattabilità dei dati anche da parte delle strutture di sicurezza e di polizia. Infine, ritiene che meriti attenzione anche il tema dell'acquisizione e della conservazione dei dati per finalità di sicurezza. **Circolo dei giuristi telematici.** Ritiene la previsione della doppia riserva, di legge e di giurisdizione, pur in un'ottica evoluta, ancorata ad una dimensione "classica" e propone invece un rafforzamento del contenuto dell'art. 6 prevedendo non solo la doppia riserva ma che le attività di invasione della sfera privata siano possibili soltanto quando vi sia il concreto pericolo della commissione di gravi reati, e solo se le altre risorse investigative di rivelano insufficienti, e comunque con garanzie tali da salvaguardare non solo i dati rilevanti per le indagini penali, ma anche la fonte di prova digitale. Suggerisce l'inserimento nella Dichiarazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 15 della Convenzione di Budapest sul *cybercrime*. Un altro profilo critico viene individuato nell'espressione "dati della persona", che appare limitativa e problematica. Suggerisce di rifarsi al concetto di computer data, sempre tratto dalla citata convenzione (art. 1), ovvero a "dati informazioni e programmi", espressione usata anche dal c.p.	**M.R. Allegri**. Ritiene opportuno inserire in questo articolo anche il diritto all'eredità digitale per individuare, alla morte dell'interessato, l'erede dei suoi dispositivi e delle relative chiavi di accesso. **G. Cossalter.** Non concorda con la disposizione in quanto stante la libertà di informazione in rete è onere del soggetto proteggere i dati personali propri e di terzi immessi in rete. Nessuna responsabilità dovrà dunque essere imputata a terzi su eventuali accessi non autorizzati. **A.A. Romita**. Ritiene la previsione pleonastica, in quanto già contemplata da disposizioni vigenti. **P. Aru**. Propone una diversa formulazione basata sugli articoli 14 e 15 della Costituzione, creando un parallelo tra domicilio fisico e digitale della persona: «Il domicilio informatico, la libertà e la segretezza della corrispondenza elettronica sono inviolabili. E' vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti, o su ogni altro strumento idoneo, connessi o no ad Internet e accessibili tramite credenziali, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, e senza l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria. La violazione compiuta ad opera di un operatore di sistema è da considerarsi un'aggravante». **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene anche questo diritto già tutelato dalla Costituzione (art. 14). **V. Petruzzi**. Ritiene che l'inviolabilità prevista dalla disposizione dovrebbe riguardare anche i dati delle persone giuridiche, delle istituzioni e degli Stati. **Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli**. Ritiene la disposizione non di immediata comprensione e propone la riformulazione in uno dei seguenti modi: a) spostando in fine le riserve di legge e di giurisdizione (sempre che si ritenga di mantenerle), in una forma analoga a quella contemplata nell'art. 13 Cost. (non è ammesso/è vietato "l'accesso ai dati … , se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"); b) trasformando la proposizione principale da un divieto in una disposizione abilitante, seppur condizionata alle garanzie menzionate, es. «L'accesso ai dati è consentito … per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». **C. Agosti**. Ritiene che vadano meglio delimitate le possibilità da parte dell'autorità pubblica di accedere ai dati della persona.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
7. ***Trattamenti automatizzati***		
Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.	**Società H3G**. Sottolinea che la norma non affronta il tema della correttezza dei dati presenti in internet anche se utilizzati insieme ad altri elementi oggettivamente acquisiti e della responsabilità dei provider, e soprattutto quella della correttezza ed effettiva utilizzabilità dei risultati dei trattamenti automatizzati, sia pure non alla base di provvedimenti giudiziari o amministrativi (mancata analisi della asimmetria tra le posizioni e i comportamenti degli operatori di rete e degli OTT). **Confindustria digitale**. Rileva che il trattamento dei dati è alla base dello sviluppo della società della conoscenza e che dunque il bilanciamento degli interessi deve tenere in conto che vincoli e proibizioni, laddove non rispondano all'esigenza di impedire finalità illecite, non sono nell'interesse dei cittadini e dei consumatori che possono invece beneficiare di un uso più facile ed economico delle opportunità (non solo commerciali) e delle informazioni per loro più rilevanti. **FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali**. Suggerisce l'introduzione, qui e all'articolo successivo, di un principio che sancisca la trasparenza dei criteri di indicizzazione a garanzia della neutralità degli stessi, sottolineando come ciò sia una condizione essenziale sia per il corretto funzionamento del mercato, sia per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. **Fondazione Astrid.** Ritiene che dovrebbe essere meglio chiarito il significato di tale disposizione ove fa riferimento a trattamenti automatizzati di dati volti a definire profilo e personalità dell'interessato.	**G. Cossalter**. Propone la seguente formulazione alternativa: «Nessun dato raccolto da un qualsiasi soggetto, anche con il consenso diretto dell'interessato, potrà essere utilizzato a fini di profilazione per definire offerte commerciali, proporre pubblicità specifiche, personalizzare l'esperienza utente in qualsiasi modo o influenzarne personalità e decisioni. E' consentita la raccolta di dati personali, sempre previo consenso esplicito dell'interessato, solo ed esclusivamente a fini statistici purché non consentano l'identificazione della persona». **L. Sutton**. Ritiene opportuno chiarire se in tale ambito esistano sistemi o pratiche da considerare incostituzionali (come certi usi del profilo genetico). **P. Caselli**. Ritiene la disposizione nebulosa e priva di significato. **A. A. Romita**. Ritiene la disposizione vaga e irrazionale. **L. Bianchi**. Ritiene che il testo non sia chiaro. **L. Zanellato**. Ritiene la formulazione troppo vaga. **V. Della Mea**. Ritiene la formulazione poco chiara. **P. Aru.** Ritiene necessario riformulare la disposizione per rendere l'affermazione più netta. Suggerisce una proposizione finale sul divieto di profiling, del seguente tenore: «Gli atti, i provvedimenti giudiziari o amministrativi, le decisioni comunque destinate ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone non possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo, la personalità o a prevedere il rendimento professionale, l'affidabilità o il comportamento dell'interessato». **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene che anche questo principio sia già ampiamente affermato dall'art. 14 del Codice della Privacy.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
8. ***Diritto all'identità***		
Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete.	**Fondazione Astrid.** Non ritiene chiaro il significato di quest'affermazione, stante la parzialità delle informazioni relative alla persona che i motori di ricerca possono reperire sui siti: alcuni riporteranno dati personali, altri professionali, altri ancora specifiche preferenze sociali. In questo contesto non si comprende il significato del diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata di un'identità; ciò anche in relazione ad un'eventuale autorità che dovrebbe assicurare positivamente questo diritto.	**P. Caselli**. Ritiene la disposizione nebulosa e priva di significato. **A. Nucara**. Ritiene che ogni riferimento alla persona dovrebbe essere esteso anche alle persone giuridiche. **A. Andersdotter**. Ritiene più opportuno fare riferimento alle identità, al plurale, per riflettere i diversi ruoli che ciascuno può a seconda delle occasioni assumere. **Cinzia Colaiuda** concorda con questa esigenza. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene che questo diritto sia già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. **A. Tomasi**. Ritiene che appaia espressa solo indirettamente la tutela rispetto ai casi di sostituzione di identità e che manchi totalmente la parte che riguarda il diritto di poter interagire con interlocutori di identità certa (che può essere ottenuta solo imponendo specifiche responsabilità ai gestori). **G. Mariotti**. Ritiene necessario affrontare anche il tema del dovere all'identità: ad esempio nei social network, nei blog e in alcuni siti, non può e non deve essere previsto né l'anonimato né usare informazioni false né spacciarsi per qualcun altro.
La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.	**Confindustria digitale**. Osserva che l'immissione di dati personali in rete, che nel loro insieme definiscono il profilo di identità di ciascuna persona, è prerogativa responsabile della persona che diffonde i dati stessi.	**V. Petruzzi**. Ritiene necessario affermare l'obbligo, per chi raccoglie i dati, di condividere tutto ciò che è stato raccolto e desunto, con il titolare (sia esso persona fisica e giuridica) dietro semplice richiesta.
L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.	**FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali.** Ritiene essenziale introdurre nella Dichiarazione dei diritti in Internet un principio volto a garantire la conoscenza dei criteri di indicizzazione – o almeno un meccanismo di conoscibilità di tale algoritmo, da collegare a situazioni sospette o dubbie - al fine di prevenire condotte lesive della concorrenza da parte degli aggregatori di notizie/motori di ricerca in abuso della propria posizione dominante nel mercato, e ciò sia ai danni dei diretti concorrenti sia dei singoli utenti della Rete. **Fondazione Astrid.** Questa disposizione appare una sorta di "grida manzoniana"; forse potrebbe essere opportuno un affinamento ulteriore dei diritti che effettivamente si vogliono e si possono tutelare, anche prevedendo un catalogo dei doveri che deve rispettare chi opera sulla rete.	**M. Ghizzi**. Ritiene che questo paragrafo sia poco chiaro e generico. Suggerisce di specificare la frase indicando che si tratta di "algoritmi di profilazione" che devono essere resi noti alle persone interessate anche se basati su dati volontariamente rilasciati dagli interessati stessi. **C. Raiola**. Ritiene la disposizione non chiara: informare sull'esistenza di algoritmi non significa necessariamente spiegare come funzionano e quali effetti producono.
Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.		**Istituto Bruno Leoni Milano.** Ritiene che tale previsione sia già coperta dall'art. 3 del Codice della privacy.
La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.		**F. Canfora**. Ritiene che la previsione dovrebbe riferirsi non solo alle istituzioni pubbliche, ma anche alle private. **P. Calegari**. Ritiene necessario specificare quali siano le garanzie.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
9. ***Anonimato***		
Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.	**Clusit**. Ritiene la formulazione della disposizione contraddittoria in quanto non è garantito un diritto assoluto all'anonimato. Suggerisce di introdurre il principio dell'anonimato protetto. Suggerisce di valutare se il principio debba essere esteso anche all'accesso alla rete. **Wind telecomunicazioni**. Ritiene che il diritto all'anonimato, fatto salvo il principio costituzionale della libertà di pensiero che è inviolabile, possa essere in potenziale contraddizione con la "security" e pertanto andrebbe bilanciato con la necessità di garantire l'incolumità delle persone (ad esempio per contrastare il fenomeno del cosiddetto "cyber-bullismo") per la quale esistono enti istituzionali a ciò deputati. **Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni**. Suggerisce di distinguere tra il diritto all'anonimato della singola persona e il diritto all'anonimato del soggetto che organizza la pagina web, persona fisica o giuridica che sia, che dovrebbe invece assumere una specifica responsabilità in ordine alla pubblicazione ed alla diffusione di notizie, informazioni o opinioni, tanto più se finalizzate ad attrarre visitatori. **Fondazione Astrid.** La formulazione pare limitare il diritto all'anonimato in rete alla comunicazione relativa all'esercizio delle libertà civili e politiche. Pare inoltre limitativo legare soltanto al diritto all'anonimato il diritto di comunicare in rete senza autorizzazioni o censure; la Costituzione lega tale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero. **Media Laws.** Propone di rivedere la formulazione declinando la comunicazione anonima come un diritto, nei casi previsti dalla legge, anziché come possibilità. **Circolo dei giuristi telematici**. Critica la formulazione della norma che connette strettamente il diritto di comunicare in forma anonima ad una componente finalistica "per esercitare le libertà…". Più che di anonimato vero e proprio, sembra che la norma garantisca il diritto a non declinare le proprie generalità, posto che come è noto qualsiasi accesso o attività in rete lascia plurime tracce.	**G. Cossalter.** Propone una formulazione alternativa: «Ogni comunicazione elettronica, a qualsiasi livello e per mezzo di qualsiasi protocollo di trasmissione, deve rimanere anonima e riservata per consentire l'esercizio delle libertà civili e politiche senza discriminazioni o censure. Il soggetto, fisico o giuridico, durante la fase di creazione di un profilo online non è tenuto a fornire alcun dato personale o informazione che comunque possa ricondurre alla sua identità, se non per fini strettamente fiscali». **I.D. Ariu.** Propone di riformulare la disposizione inserendo un'esplicitazione dell'altrui rispetto, che limita l'esercizio di questo diritto senza far riferimento solo alla dignità e ai diritti ma per esempio aggiungendo 'e nei casi in cui sia negato il rispetto per l'altrui diritto. Al pari del diritto all'oblio propone di intitolare l'articolo 'Diritto all'anonimato' e non più 'Anonimato', e di conseguenza si propone che all'interno dell'articolo esso sia esplicitamente richiamato come diritto. **Federalberghi.** Propone di consentire, in riferimento alle recensioni di attività commerciali, solo la pubblicazione di quelle non anonime, inviate da persone che dimostrino di avere effettivamente vissuto l'esperienza che raccontano (caso Tripadvisor). **Istituto Bruno Leoni Milano.** Ritiene che tale diritto sia già garantito dagli artt. 3, 11, 123 e 132 del Codice della privacy. sia già coperta dall'art. 3 del Codice della privacy. **P. Kumar.** Propone una formulazione alternativa dell'intero articolo identica a quella proposta da G. Cossalter (v. supra) **V. Petruzzi.** Ritiene necessario rafforzare tale disposizione prevedendo un obbligo di identificazione certo in capo ai titolari di piattaforme sociali e/o di informazione. Nei casi stabiliti dalla legge vi è il diritto a conoscere la vera identità allo scopo di legare alla responsabilità l'autore di commenti, notizie ed affermazioni. In mancanza, è il titolare della piattaforma a risponderne in solido, avendo l'obbligo di stabile identificazione nel territorio dove vuole offrire i suoi servizi in altre parole emergendo sia giuridicamente, sia fiscalmente). **I. Fornasier.** Ritiene che la possibilità di utilizzo dell'anonimato vada prevista solo in relazione all'accesso a siti specifici.
Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.	**Autorità garante per la protezione dei dati personali**. Sottolinea che il bilanciamento tra anonimato in rete e tutela di chiunque sia leso da comportamenti illeciti online, rischia di rivelarsi inadeguato in contesti appena meno liberali del nostro. Infatti, in un ordinamento in cui il potere legislativo non sia espressione della volontà popolare e in cui l'ordine giudiziario sia privo di autonomia ed indipendenza non è difficile immaginare come le deroghe all'anonimato possano essere utilizzate dal regime per reprimere il dissenso e le minoranze. **Fondazione Astrid**. Anche in questo caso, pare riduttivo richiamare i principi che possono giustificare le limitazioni soltanto in relazione alle comunicazioni che avvengono in forma anonima. **Media Laws**. Propone di sopprimere questa disposizione. **Circolo dei giuristi telematici**. Suggerisce di valutare questa disposizione alla luce dell'esistenza di strumenti informatici (es. tor) che consentono la navigazione anonima per finalità pur perfettamente lecite e non rientranti fra quelle previste dall'art. 9. Evidenzia che la disposizione non disciplina la raccolta e la conservazione dei metadati, cioè il presupposto tecnico e logico per l'identificazione dell'autore.	**G. Mascheroni.** Suggerisce di meglio definire le condizioni che giustificano le limitazioni dell'anonimato in nome dell'interesse pubblico.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.	**Clusit**. La previsione va estesa a garanzia anche dei diritti delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e della collettività. **Media Laws**. Propone di sopprimere questa disposizione. **Circolo dei giuristi telematici**. Pur ritenendo positiva la doppia riserva di legge e giurisdizione, ritiene la formula "quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone" troppo generica, pur riecheggiando l'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Anche in questo caso sarebbe preferibile introdurre un principio di proporzionalità.	

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
10. ***Diritto all'oblio***		
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.	**Società H3G**. Ritiene che potrebbe essere meglio definito il ruolo del titolare del motore di ricerca "mero intermediario telematico" rispetto al sito sorgente, che per la giurisprudenza sarebbe obbligato alla modifica dell'informazione. **Confindustria digitale**. Sottolinea che vale riflettere sul fatto che la cancellazione dei propri dati e della propria reputazione nel comparto non digitale del sistema relazione non può comunque avvenire solo per richiesta dell'interessato. Ritiene inoltre inopportuno assegnare ad aziende private il compito e le responsabilità di accertare il diritto all'oblio, che invece sono tipici di autorità indipendenti. Sottolinea che assimilare i motori di ricerca agli editori sia inappropriato e pericoloso e che dunque le responsabilità di chi genera contenuti e di chi li mette in rete e li indicizza devono essere chiaramente separate. Ritiene irrealistico ipotizzare compiti di cancellazione tecnologicamente non realizzabili; per questo ritiene che rettificare l'informazione sia preferibile rispetto a nasconderla, atteso che il risultato dell'eliminazione completa è irraggiungibile. **Media Laws**. Propone di integrare questa formulazione con il seguente ulteriore periodo: "Ogni persona ha altresì diritto di ottenere la rimozione dai siti e dalle pagine web dei medesimi dati quando, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, sia venuto meno l'interesse pubblico alla loro divulgazione". **Circolo dei giuristi telematici**. La disposizione costruisce il diritto all'oblio come un mero diritto alla deindicizzazione, senza considerare la possibile rimozione della notizia dalla fonte primaria, ponendosi in una prospettiva più ristretta rispetto alla sentenza della Cassazione n. 5525 del 2012 sugli archivi storici dei quotidiani, nonché a svariate decisioni del Garante della privacy. **FIEG**. Ritiene che non possa esistere un diritto assoluto alla rimozione dei dati ritenuti lesivi e che tale diritto non può comunque ledere o menomare il corretto lavoro giornalistico.	**G. Cossalter.** Propone una formulazione alternativa dell'intero articolo: ""Non sono ammesse limitazioni alla libertà di pensiero, in nessuna forma e tramite alcun mezzo. Si ripudia la censura come metodo per veicolare l'informazione pubblica. Si favorisca sempre la pluralità e la ridondanza delle fonti. Ognuno ha il diritto alla cancellazione da Internet di qualsiasi tipo di contenuto inerente la propria immagine non coerente con la realtà dei fatti. La richiesta non dovrà avvenire tramite omissione da parte dei motori di ricerca, o tramite oscuramento DNS." **L. Zanellato.** Ritiene possibile rivendicare il diritto all'oblio solo in riferimento ad episodi in cui la persona sia stata vittima "accertata". **P. Zappalà**. Ritiene che questo diritto vada eliminato. **E. Fedele.** Propone una distinzione tra basi di dati ufficiali e controllate da un'autorità giudiziaria (ambito informazione) e basi di dati che attengono all'opinione. Dunque, tutelerebbe il diritto all'oblio relativamente ai contenuti di opinione e il diritto all'informazione relativamente all'informazione 'veritiera'. **M.R. Allegri**. Ritiene che oltre a prevedere la cancellazione dei dati personali dagli indici dei motori di ricerca, bisognerebbe anche occuparsi della loro cancellazione dai siti internet in genere. Ferma restando la necessità di garantire il generale diritto all'informazione, occorre almeno consentire che l'interessato chieda la cancellazione dei dati personali che non possono considerarsi informazioni di utilità sociale (perché inattendibili o riguardanti dettagli insignificanti per l'opinione pubblica). **D. Bianchini**. Contesta il riferimento esclusivo alla cancellazione dai motori di ricerca. **L. Pavesi.** Contesta il riferimento esclusivo alla cancellazione dai motori di ricerca, in quanto espressione che può connotare anche una funzione "cerca" interna a un sito internet. **I.D. Ariu**. Ritiene che con l'utilizzo dell'espressione "motori di ricerca" venga conferito, in caso di attuazione/promulgazione, un enorme potere ai colossi che si occupano della gestione dei motori di ricerca, lasciando al Garante della privacy un ruolo di mero controllo e non di potere della difesa dei diritti dei cittadini lesi. Riteniamo si debba specificare che sia il Garante della privacy, avendo accolto la denuncia della lesione dei danni alle persone, del potere di cancellare in toto le informazioni dei motori di ricerca. **G. Maccioni**. Ritiene necessaria una specificazione nella legislazione futura della parte in cui è riportata la frase "non abbiano più rilevanza" in modo da chiarire fattispecie e categorie dei dati su cui possa essere utilizzato il diritto all'oblio. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene che questo diritto sia già stato riconosciuto dalla giurisprudenza. **G. Mascheroni**. Ritiene la disposizione di difficile generalizzazione e che vi sia una differenza nell'esercizio del diritto tra soggetto pubblico e privato. Il concetto di rilevanza dei dati pare non oggettivo. Sembrerebbe infine opportuno garantire esplicitamente ai minori la possibilità di esercitare il diritto. **L. Pizzinat e al**.. Suggerisce di aggiungere un paragrafo a parte per quanto riguarda il riconoscimento del diritto all'oblio sui social network. **CIRSFID**. Contesta la previsione della cancellazione dei dati dagli indici dei motori di ricerca, sottolineando che la sentenza della Corte di giustizia riguarda i risultati delle ricerche effettuate con i nomi degli interessati. Suggerisce, più in generale «che sia limitata l'accessibilità dei dati che…».
Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.	**Fondazione Astrid.** Il contenuto della disposizione è restrittivo laddove prevede che il diritto all'oblio possa essere esercitato dalle "persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate". Tale diritto infatti potrebbe comunque entrare in conflitto con l'interesse dell'opinione pubblica a valutare la corrispondenza tra i valori affermati dal personaggio pubblico e i suoi comportamenti privati. Al contrario, alcuni dati connessi alle funzioni pubbliche esercitate, passato molto tempo dall'esercizio di tali funzioni, potrebbero diventare del tutto irrilevanti per l'opinione pubblica e per i media e dunque consentire il diritto all'oblio. **Media Laws**. Propone la soppressione del secondo periodo.	**R. Maiello**. Ritiene necessario integrare tale previsione precisando che per garantire la libertà di ricerca, le biblioteche e gli archivi pubblici conservano le informazioni soggette a diritto all'oblio e possono renderle disponibili per finalità di studio e di ricerca.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.	**Autorità garante per la protezione dei dati personali**. Sulla base di questa disposizione ritiene che si dovrebbe evidentemente pubblicare (sempre in rete?) un elenco dei soggetti che abbiano esercitato questo diritto. In tal modo, un diritto come quello all'oblio, affermatosi come garanzia di una "biografia non ferita" dallo stigma della memoria eterna della rete, rischierebbe con un'eterogenesi dei fini di rivolgersi nel suo opposto; è questo non pare condivisibile, dovendosi invece preservare la natura autentica del diritto all'oblio. **Confindustria digitale**. Ritiene che alimentare percorsi contenziosi in sede giudiziaria sia una scelta che lascia fortemente dubbiosi, per lo sfavorevole rapporto costo-beneficio di tali iniziative, tanto per i diretti interessati, quanto in una logica di utilità collettiva.	**M.Z. Minardi**. Tale previsione, in pratica, svuota di ogni senso quanto detto precedentemente, rendendo di fatto irrealizzabile tale diritto. **I.D. Ariu**. Propone l'inserimento dei seguenti periodi: «Spetta al Garante della privacy l'attività di cancellazione dei dati dagli indici dei motori di ricerca». **G. Maccioni**. Sollecita che siano le autorità nazionali e sovranazionali previste dall'art. 14 della Carta a decidere in merito alla cancellazione della notizia eliminando l'ambiguità del compito dei motori di ricerca che in questo modo si limiterebbero unicamente a eseguire la cancellazione su indicazione degli organi competenti . Propone quindi di aggiungere la seguente formulazione: «Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
	Fondazione Astrid. Considerando che questo obbligo generale di informazione della cancellazione non è previsto neanche per i web master, pare difficile farne addirittura un diritto fondamentale riconosciuto a tutti. **Media Laws**. Propone di eliminare il diritto di conoscere i casi di deindicizzazione.	impugnare la decisione davanti all'autorità competente per garantire l'interesse pubblico all'informazione». **F. Miliucci**. Ritiene che tale previsione finisca per vanificare la ratio del diritto all'oblio, perché i dati non vengono eliminati ma spostati in un luogo in cui sarà ancora più facile ricercarli (si veda www.hiddenfromgoogle.com che raccoglie le principali notizie cancellate da Google a seguito della sentenza Google Spain). Inoltre, ritiene che la decisione di deindicizzare non debba ricadere sul motore di ricerca, che invece si dovrebbe limitare ad eseguire un ordine del Garante Privacy nazionale su ricorso dell'interessato. Successivamente, chiunque ritenga che la deindicizzazione leda l'interesse pubblico all'informazione potrebbe presentare apposita domanda motivata entro un termine ragionevole. **Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli**. Ritiene che demandare completamente al giudice la decisione su cosa possa essere considerato rilevante e dunque non suscettibile di deindicizzazione all'interno di un motore di ricerca, anche in rapporto alla libertà di opinione sarebbe estremamente pericoloso e, pressoché certamente, foriero di una giurisprudenza dal carattere estremamente eterogeneo.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
11. ***Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme***		
I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.	**Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni**. Sottolinea che la disposizione dovrebbe fornire l'occasione per regolare diritti e garanzie delle persone, nell'accesso alle piattaforme, anche sotto il profilo del cittadino consumatore, un fronte sempre più essenziale nell'ottica dello sviluppo dei servizi digitali e dell'e-commerce, con importanti implicazioni sotto il profilo dei diritti della persona *tout court*. **Autorità garante della concorrenza e del mercato**. La prospettiva dei diritti del cittadino-consumatore in internet merita di essere ampliata; propone quindi una specifica nuova formulazione di una norma in tal senso, rubricata "concorrenza e diritti dei consumatori": «Lo svolgimento delle attività economiche in Internet deve essere improntato al pieno rispetto del principio di libera concorrenza./ Ogni persona che accede alla rete Internet ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d'impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale./ Le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete, e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile». **Media Laws**. Propone di eliminare il riferimento ai responsabili delle piattaforme digitali.	**Istituto Bruno Leoni Milano**. Sottolinea che i doveri deontologici dei responsabili delle piattaforme digitali non sono che specificazioni del generale obbligo di buona fede previsto dal codice civile.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.	**Clusit**. Sottolinea che il testo sembra introdurre limitazioni al principio della libertà contrattuale. **Fondazione Astrid**. Esprime dubbi sul diritto degli utenti a ricevere informazioni sul funzionamento della piattaforma. Tali dubbi riguardano il contrasto tra l'art. 11 e l'art. 5 (diritto all'autodeterminazione informativa, chiara e semplificata), fermo restando che comunque anche un'informazione semplificata sul funzionamento di una piattaforma può essere di difficile comprensione per il grande pubblico. **Media Laws**. Propone di sopprimere, al primo periodo, il riferimento al diritto di ogni persona a "non subite comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso". Propone di sopprimere l'ultimo periodo.	**G. Cossalter**. Propone di aggiungere «inizialmente non presenti» al termine della seconda frase. **M. R. Allegri**. Suggerisce di aggiungere uno specifico riferimento alle informazioni semplificate rivolte ai minori. **CIRSFID**. In relazione al diritto ad interrompere il rapporto, ad avere copia dei dati e ad ottenere la cancellazione dalla piattaforma, ritiene che occorra chiarire se si tratta dei dati che riguardano la persona, anche caricati da terzi, o dei dati caricati dalla persona, anche riguardanti terzi. Suggerisce di far riferimento ai «dati da essa forniti o raccolti dall'operatore».
Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.	**Media Laws**. Proponone di sostituire il riferimento alle piattaforme che operano in Internet con quello, più ampio, ai prestatori di servizi della società dell'informazione. **Circolo dei giuristi telematici**. Ritiene troppo blando il richiamo a favorire condizioni di adeguata interoperabilità, quando le piattaforme erogano servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone. In tali casi, infatti, l'interoperabilità non deve essere soltanto favorita, ma considerata prerequisito essenziale. Sarebbe inoltre opportuno inserire per le piattaforme che erogano servizi essenziali la preferenza verso l'uso di software libero (o a codice sorgente aperto), standard e formati aperti.	**G. Cossalter**. Propone di rimuovere «qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone».

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
12. ***Sicurezza in rete***		
La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.	**Società H3G**. Auspica un riferimento espresso al rispetto delle esigenze fondamentali di sicurezza ed integrità della rete estendendo la tutela anche alla sicurezza dei servizi. L'articolo potrebbe distinguere tra sicurezza della rete, trattata al primo comma, e sicurezza in rete, oggetto del secondo comma. **Clusit.** Ritiene che il testo potrebbe essere diviso in due «diritti». Infatti, la prima parte del punto 12 tratta del tema della «sicurezza della rete» con un accento forte posto sul tema della sicurezza delle infrastrutture. La seconda parte del punto 12 invece appare più orientato alla tutela dell'utente da comportamenti abusivi, discriminatori o comunque illeciti. Suggerisce la riformulazione del punto 12 al fine di riorientarlo nella direzione dei «diritti» per gli utenti. Suggerisce inoltre di fare riferimento oltre che al concetto di integrità della rete, anche ai rilevanti concetti di "disponibilità" e "confidenzialità", senza i quali non esiste vera sicurezza. **Fondazione Astrid**. La formulazione pare limitativa, anche in relaziona al fatto che la sicurezza nella società digitale deve estendersi ormai anche alla protezione dei dati raccolti e archiviati, alla loro conservazione e alla loro utilizzazione, che deve essere sempre protetta da indebite interferenze. In definitiva, tutto il tema del furto dei dati, come il tema dell'hackeraggio, nell'art. 12 sembra in qualche modo pretermesso, mentre oggi, anche sulla base delle esperienze recenti appare invece fondamentale.	**A. Andersdotter**. Ritiene necessario integrare la disposizione prevedendo che ogni persona e impresa sia edotta dei rischi per la sicurezza e possa conseguentemente adottare le opportune cautele. **A. Accarrino**. Ritiene che dovrebbe essere esplicitato il diritto ad essere difesi dai crimini informatici (cybercrimes). **P. Aru**. Propone la seguente formulazione: «La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico e come interesse delle singole persone, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni». **Istituto Bruno Leoni Milano**. Rileva come la sicurezza in rete, l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni sono garantite indirettamente dagli articoli della Costituzione, nonché da norme sovranazionali. **G. Di Cesare**. Ritiene necessaria una formulazione più compiuta, che inclusa la definizione della sicurezza nella rete e ed anche della sicurezza della rete.
Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi, quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.	**Clusit**. Suggerisce di riformulare la disposizione in modo da fare salve le limitazioni contrastanti con i diritti di rango costituzionale. **Media Laws**. Propone di sopprimere la disposizione. **Circolo dei giuristi telematici**. I temi della manifestazione del pensiero da un lato e della tutela della dignità in rete dall'altro sembrano eccessivamente eterogenei rispetto alla sicurezza, nonché in parte ricompresi nel bilanciamento di interessi già enunciato nella prima parte della Dichiarazione.	**G. Cossalter**. Propone di rimuovere il secondo paragrafo, mal formulato e di aggiungere il seguente: «Si favorisca la nascita e la crescita di reti ed applicazioni sempre più decentralizzate, resilienti e resistenti, si incentivino i progetti esistenti in tal senso. Tutti i servizi di comunicazione devono prevedere la possibilità di salvaguardia delle informazioni tramite crittografia. A tal fine si dispone la presenza di un key-server PGP ufficiale di Stato accessibile gratuitamente a tutti i cittadini». **F. Spagnuolo**. Ritiene che la formulazione andrebbe resa più chiara. **P. Aru**. Propone la seguente formulazione: «Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; chiunque sia ritenuto responsabile di offese all'onore, alla reputazione ed alla dignità delle persone, di comportamenti negativi come incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza verrà punito nei modi e nei termini previsti dalla legge in relazione alla gravità dell'atto commesso». **CIRSFID**. Si chiede per quale ragione la libertà di manifestazione del pensiero viene menzionata nella Dichiarazione esclusivamente in relazione al profilo della sicurezza.

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
13. ***Diritto all'educazione***		
Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone.	**Fondazione Astrid**. Il semplice riferimento all'uso di internet appare limitativo; occorre un'attenta ed efficace educazione all'uso dei servizi offerti in rete e dei social che su di essa prolificano.	**D. Letizia**. Ritiene che il riferimento al diritto all'educazione debba essere anticipato e non relegato in chiusura della Dichiarazione. Suggerisce di usare l'espressione "cultura digitale": senza cultura digitale non ci sarà una società che chiederà diritti. **Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea**. Suggerisce di inserire l'articolo sull'educazione tra i primi articoli della dichiarazione. Propone un nuovo testo: «Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per conoscere e utilizzare Internet in modo consapevole, sicuro, responsabile e attivo. Lo Stato ha il dovere: -di educare, nel rispetto delle pari opportunità e in un'ottica interdisciplinare, all'utilizzo di internet come strumento di cittadinanza attiva e all'esercizio dei diritti e doveri in ambito digitale - sviluppare iniziative di media education volte alla promozione dell'alfabetizzazione digitale e iniziative di cultura digitale Lo Stato promuove, con adeguate risorse, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in sinergia anche con Università e Centri di ricerca, attività educative, di informazione, formazione e aggiornamento in materia di alfabetizzazione informatica e di utilizzo di internet rivolte alle persone, agli operatori delle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai soggetti del terzo settore, nell'ottica inclusiva con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale (minori, adolescenti e anziani) I soggetti che insegnano l'utilizzo di internet sono depositari e responsabili di un patto educativo ed etico verso i discenti nella prospettiva della trasmissione dei valori della tolleranza e della cooperazione Lo Stato e le pubbliche amministrazioni promuovono, convegni, webseminar, iniziative culturali aperti a tutta la cittadinanza per illustrare i principi e i contenuti». **M.R. Allegri**: Ritiene necessario aggiungere uno specifico riferimento all'educazione all'uso di internet per i minori. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Ritiene la disposizione ripetitiva di quanto già affermato dall'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'art. 34 della Costituzione. **C. Colaiuda**. Suggerisce di collocare in modo più esplicito questo diritto in una dimensione *lifelong*: la capacità di utilizzare la rete, di cui ancora non si conoscono gli sviluppi futuri, non va solo acquisita ma anche aggiornata lungo tutto l'arco della vita.
Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale.	**FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali**. Suggerisce di valutare l'opportunità di considerare una estensione dell'attuale formulazione che riconosca il ruolo svolto in questo ambito anche dagli editori, da sempre tradizionalmente impegnati in attività di promozione culturale, con finalità educative.	**D. Letizia**. Suggerisce di evidenziare il passaggio «con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale». **F. Serra**. Suggerisce la seguente formulazione alternativa: «Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. E' dovere e diritto dei genitori, educare i figli all'uso consapevole di Internet, in modo da consentirne oltre che la protezione individuale, la piena crescita intellettuale e culturale. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui». **S. Troia**. Ritiene necessario inquadrare con maggiore decisione l'educazione ad Internet come elemento indispensabile per l'esercizio della cittadinanza (digitale). L'educazione alla cittadinanza digitale, intesa come "allargamento" della cittadinanza alla Rete, deve rientrare in modo chiaro ed articolato nella progettazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado.
Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.	**Società H3G**. Auspica l'inserimento di un riferimento all'esigenza di rendere consapevoli i cittadini dell'impossibilità di garantire a priori la correttezza, l'esaustività e l'aggiornamento dei dati in internet, come corollario del diritto all'uso consapevole della rete. Auspica inoltre una differenziazione del ruolo dei diversi attori economici: gli operatori di rete e gli OTT, sottolineando lo sforzo infrastrutturale sul territorio dei primi. **Associazione Stati Generali dell'Innovazione**. Ritiene che il diritto all'educazione dovrebbe essere espresso in una forma più decisa, non associandolo solo allo sfruttamento delle opportunità di internet, ma anche alla necessità di essere inclusi nella società di oggi. Si propone che questo diritto venga affermato all'inizio della Dichiarazione, all'art. 2, e che sia riformulato in modo anche da esplicitare la relazione con l'esercizio pieno della cittadinanza (digitale).	**G. Cossalter**. Suggerisce di sostituire con la seguente formulazione: «Si dispone che ogni componente software o hardware commercializzato sia dotato di relativa documentazione annessa, accessibile a titolo gratuito. Affinché l'istruzione classica sia sempre più digitale, si considera un diritto delle persone quello di poter usufruire di copie digitali dei libri e dei testi di propria proprietà impiegati nello studio. Tali file dovranno essere forniti per mezzo di formati interoperabili possibilmente open». **C. Colaiuda**. Suggerisce di inserire un accenno all'importanza della prevenzione dell'esclusione (gruppi sociali a rischio di emarginazione) e dell'autoesclusione (il 60% degli italiani non usa la rete).

Testo elaborato dalla Commissione (bozza)	Proposte degli auditi	Risultanze Consultazione pubblica
14. ***Criteri per il governo della rete.***		
Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale.		**M.R. Allegri**. Ritiene l'intera disposizione eccessivamente lunga e talvolta pleonastica. **Istituto Bruno Leoni Milano**. Critica l'approccio regolatore di questa disposizione, ritenendo necessario salvaguardare Internet come spazio libero.
Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.	**Associazione Stati Generali dell'Innovazione**. Richiede al Governo, anche in Italia, un *Freedom of Information Act* (allega la relativa proposta di legge); ritiene infatti il diritto all'informazione un tema chiave, che meriterebbe una specifica considerazione, o introducendo un nuovo diritto o riformulando l'art. 14. In particolare, deve essere introdotta la possibilità per i cittadini di disporre di un adeguato potere negoziale con gli operatori privati sugli algoritmi di ricerca in internet.	**G. Cossalter**. Ritiene che questa disposizione sia integralmente da riscrivere. A suo avviso Internet non richiede alcun regolamento se non di tutela, conforme alla sua dimensione universale e sovranazionale e sarà poi Internet stesso, inteso come collettività, una volta tutelato, ad eventualmente autoregolamentarsi dal basso. **A.A. Romita**. Ritiene questo articolo illusorio e pleonastico e destinato a creare confusione.
La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.	**Media Laws.** Propone il seguente emendamento: "Gli organi centrali e periferici dello Stato, nonché le Regioni, le Province autonome, i Comuni e gli altri enti territoriali al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, adottano modalità di consultazione della cittadinanza per via telematica allorquando debbano deliberare e/o adottare scelte strategiche per la cittadinanza interessata come tali incidenti sull'esercizio di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali la salute, l'ambiente o la sicurezza pubblica".	**P. Caselli**. In relazione all'ultimo periodo, ritiene da chiarire il riferimento agli «strumenti adeguati» che le Istituzioni pubbliche dovrebbero adottare. Ritiene non necessaria la previsione di autorità nazionali e sovranazionali, sul presupposto che la rete si auto-regola e auto-alimenta senza bisogno di essere "governata" né manipolata dalla politica.
In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.		**Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli**. Ritiene che il riferimento – per quanto generico – all'esigenza di attivare meccanismi di partecipazione diffusa di tutti gli interessati e di sottoporre a valutazione di impatto qualsivoglia innovazione normativa in materia di internet debba essere salutato favorevolmente, anche se il concetto di "ecosistema digitale", oltre ad essere eccessivamente enfatico, rischia di non chiarire adeguatamente la portata della previsione.
La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.	**Confindustria digitale**. Ritiene che le modalità di *governance* della rete debbano rispettare i principii di procedure *multistakeholder*, in grado di assicurare "*permissionless innovation*".	**Centro V. Bachelet Luiss Guido Carli**. Valuta come interessanti e meritevoli di un particolare sviluppo i principi di responsabilità delle decisioni e di rappresentanza dei soggetti interessati: tuttavia, se sul primo fronte occorre definire adeguatamente il parametro e gli strumenti per far valere tale responsabilità, sul secondo, sarebbe opportuno delineare l'effettiva realizzabilità di un principio che, considerata la vastità dell'oggetto di cui trattasi, pone problemi applicativi di notevole entità.
L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.		**A. Rassu**. Propone la seguente riformulazione: « I cittadini, le imprese e le associazioni hanno diritto di accedere ai dati, che gli enti pubblici sono tenuti a rilasciare in formato aperto, nonché di consultarli e riutilizzarli, anche per finalità di lucro e per creare nuovi servizi. Le Pubbliche Amministrazioni, comprese le società partecipate e controllate, sono tenute a progettare, garantire, sviluppare e documentare quanto necessario per la pubblicazione dei dati di cui sopra -in formato aperto e con contenuti editi con licenze aperte- processabili in modo automatico. Le tecnologie di accesso on-line ai dati devono essere disponibili a chiunque senza alcuna discriminazione. Le caratteristiche di disponibilità-fruibilità-apertura-riuso dei dati delle Pubbliche Amministrazioni devono essere garantite nel tempo. Sui dati pubblicati i cittadini, attraverso specifici canali web, possono inviare suggerimenti, osservazioni nonché rielaborazioni, che debbono essere oggetto di valutazione per il miglioramento del servizio erogato dalle Pubbliche Amministrazioni».
La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione.		**N. Novelli**. Ritiene che i diritti sanciti dalla Carta devono trovare realizzazione nell'effettività della tutela che si traduce nella garanzia di ricorsi effettivi. L'istituzione delle Corti dell'Internet in composizione multidisciplinare (tecnici, giuristi, editori, rappresentanti dei motori di ricerca, rappresentanti delle Istituzioni statali, ecc..) potrà riuscire ad evadere le istanze di esercizio del diritto on line nel rispetto delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali implicati.

Testo alternativo proposto da Guido Scorza:

Carta dei diritti fondamentali online

1. Diritto di accesso a una Rete neutrale

1. Ogni persona ha eguale diritto ad accedere ed utilizzare Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e senza discriminazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative ai dati trasmessi e ricevuti in relazione al mittente, al destinatario, al tipo o al contenuto dei dati medesimi, al dispositivo o alle applicazioni utilizzati.

2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni, restrizioni o interferenze tecniche o commerciali relative alla trasmissione o al ricevimento dei dati.

3. E' compito dei Governi rimuovere ogni forma di divario digitale – culturale, infrastrutturale, economico che precluda o ostacoli l'esercizio effettivo, da parte di tutte le persone, del diritto di accesso a Internet a condizioni di parità e neutralità.

2. Tutela dell'identità personale e della dignità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla protezione della propria dignità, reputazione, identità personale e riservatezza in Rete.

2. Tali diritti comprendono il potere di esigere la rappresentazione integrale ed aggiornata della propria identità e quello di opporsi ad ogni forma di trattamento senza il proprio consenso informato o in base ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge o nell'esercizio di un altro diritto o libertà fondamentale. Il consenso è in via di principio revocabile.

3. Ogni persona ha diritto di essere informata di ogni trattamento dei propri dati personali e di conoscerne le modalità tecniche per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cessazione secondo le modalità previste dalla legge.

4. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere che taluni trattamenti siano svolti all'insaputa dell'interessato per il tempo e con le modalità strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo perseguito.

5. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significati nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

3. Inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona ed ad ogni altra informazione nella sua disponibilità, che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

4. Diritto all'oblio

1. Ogni persona ha diritto ad opporsi al trattamento online di informazioni che la riguardano quando manchi un interesse pubblico alla conoscenza di tali informazioni o quando la loro pubblicazione non rappresenti in modo completo o aggiornato l'identità della persona.

2. A tutela di tale diritto, chiunque ha diritto di richiedere all'autore o all'editore di ogni contenuto che lo riguardi l'aggiornamento, l'integrazione o – ove tali rimedi risultino non esperibili o inidonei a garantire il proprio diritto – la disindicizzazione o la cancellazione del contenuto medesimo.

3. Qualora l'autore del contenuto sia irrintracciabile o qualora richiesto di provvedervi non ponga fine alla violazione entro un ragionevole intervallo di tempo, l'interessato può richiedere ai gestori dei motori di ricerca la cessazione di ogni trattamento dei propri dati personali.

4. L'autore e l'editore del contenuto cui si riferisce l'eventuale richiesta di disindicizzazione hanno diritto di esserne tempestivamente informati, difendere la legittimità della pubblicazione e indicizzazione e, in caso venga disposta la disindicizzazione di impugnare tale decisione dinanzi all'Autorità giudiziaria.

5. Diritto all'anonimato.

1. Ogni persona ha diritto a comunicare elettronicamente in forma anonima al fine di poter liberamente esercitare le proprie libertà civili e politiche inclusa quella alla manifestazione dei propri pensieri senza subire censure, limitazioni o ripercussioni da parte di soggetti pubblici o privati.

2. Limitazioni al diritto di comunicare in forma anonima possono essere previste solo quando siano necessarie, proporzionate, fondate sulla legge nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi previsti dalla legge e previo provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria l'identità effettiva dell'autore di una comunicazione può essere identificata e rivelata al fine di garantire tutela ai diritti fondamentali di altre persone e nei limiti a ciò necessari.

6. Obblighi dei fornitori di servizi online

1. I fornitori di servizi online che consentono la pubblicazione o ospitano contenuti prodotti dagli utenti e quelli che forniscono connettività sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Essi sono in particolare obbligati a fornire informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma e sulla neutralità delle risorse di connettività messe a disposizione, a non modificare in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non tenere comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Gli utenti devono in ogni caso essere informati del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso essi hanno diritto a interrompere il loro rapporto, ad avere copia dei dati che li riguardano in formato aperto ed ad ottenere la cancellazione dei dati che li riguardano.

3. I fornitori di servizi online di cui al comma 1 che rivestano una posizione dominante in un determinato mercato nazionale sono tenuti ad adeguare i propri termini d'uso ai principi fondamentali ed alle norme inderogabili di ordine pubblico in vigore nel Paese di destinazione del servizio oltre che ai principi di cui alla presente Carta.

7. Diritto all'educazione all'uso di Internet

1. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

2. Gli Stati promuovono l'educazione all'uso consapevole di Internet attraverso le scuole, i mezzi di comunicazione di massa, le pubbliche amministrazioni ed ogni altro strumento di formazione e combattono ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

8. Il diritto ad avere diritti online

1. Ogni persona ha diritto a veder garantiti i propri diritti e le proprie libertà online senza alcuna limitazione o eccezione dovuta alla dimensione sovrannazionale di Internet o ai limiti imposti dalla sovranità nazionale del Paese del quale è cittadino o dal quale trasmette o riceve le comunicazioni elettroniche.

2. E' compito degli Stati promuovere accordi e convenzioni internazionali idonei a garantire ad ogni persona il diritto ad avere diritti online attraverso la costituzione di Autorità sovranazionali e l'identificazione di un sistema di regole certe, coerenti con il carattere aperto e democratico di Internet e indipendenti da ogni forma di condizionamento da parte dei soggetti dotati di maggiore forza economica. Tale sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Internet, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati.

9. Libertà di comunicazione elettronica

1. Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso Internet.

2. In casi eccezionali, quando occorra garantire la tutela di altri diritti o libertà di pari rango, la legge può prevedere limitazioni e restrizioni a tali libertà demandandone l'applicazione all'Autorità Giudiziaria previo bilanciamento dei contrapposti interessi.

10. Diritto al Governo aperto e all'accesso ai dati pubblici

1. Tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili, al fine di favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sul loro operato.

2. Ogni persona ha diritto ad accedere e riutilizzare – anche per finalità commerciali – tutte le informazioni ed i dati in possesso dei Governi e delle amministrazioni e prodotti con risorse pubbliche.

3. La legge, prevede ipotesi eccezionali nelle quali superiori esigenze di tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della privacy giustificano limitazioni o restrizioni all'accesso ed al riuso di dati ed informazioni pubblici.